SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 2024, n. **191.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (24G00209) . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. **192.**

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). (24G00214) . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 6 dicembre 2024.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 25 novembre 2024, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante. (24A06657) . . . *Pag.* 22

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 5 dicembre 2024.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Cioccolato di Modica». (24A06606) *Pag.* 23

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extra vergine di oliva a DOP «Collina di Brindisi» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Collina di Brindisi». (24A06607) . . . *Pag.* 26

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena». (24A06608). . . . . *Pag.* 28

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese». (24A06609). . . . . *Pag.* 30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 2 dicembre 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia». (24A06605) *Pag.* 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025. (24A06600). . . . . *Pag.* 33

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira – 20 Lire», in versione reverse *proof*, millesimo 2025. (24A06601) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira – 20 Lire», in versione reverse *proof*, millesimo 2025. (24A06602) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia – Fontana dei Quattro Fiumi – Roma», in versione *proof*, millesimo 2025. (24A06603) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 10 dicembre 2024.

Determinazione del saggio degli interessi legali. (24A06721) . . . . *Pag.* 41

Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 22 novembre 2024.

Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. (24A06679). . . . . *Pag.* 41

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 18 ottobre 2024.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 1652). (24A06337). . . . . *Pag.* 51

Ministero della salute

DECRETO 21 novembre 2024.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute. (24A06604). . . . . *Pag.* 54

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Inforcoop - Istituto nazionale di formazione coperativa soc. coop.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06610) . . . . *Pag.* 84

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L.C. Costruzioni a r.l. società cooperativa - In liquidazione coatta amministrativa», in Frosinone, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06611). . . . . *Pag.* 85

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Molino Popolare Marscianese società cooperativa a responsabilità limitata per azioni più brevemente M.P.M. soc. coop. P.A. in liquidazione coatta amministrativa», in Marsciano, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06612) . . . *Pag.* 86

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Stringi i Denti e Vai - In liquidazione coatta amministrativa», in Arce, in liquidazione coatta amministrativa. (24A06613) *Pag.* 87

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 dicembre 2024.

Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la *Maritime Security* - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati. (Decreto n. 1986/2024). (24A06577) . . . . *Pag.* 88

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (Ordinanza n. 1115). (24A06614). . . . . *Pag.* 142

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.». (24A06733) . . . . *Pag.* 143

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbidopa e levodopa, «Carbilev». (24A06617) . . . . *Pag.* 198

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Hexal». (24A06618) . . . . *Pag.* 199

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giantrix» (24A06619). . . . . *Pag.* 199

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sul Libretto *smart* (24A06722) *Pag.* 201

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (24A06615). . . . . *Pag.* 201

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'*ex* alveo Roggia Rosà, in località Cà Dolfin nel Comune di Rosà. (24A06616) . . . . *Pag.* 201

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2024 (24A06652) . . . . . . *Pag.* 202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2024 (24A06653) . . . . . . *Pag.* 202

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2024 (24A06654) . . . . . . *Pag.* 203

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2024 (24A06655) . . . . . . *Pag.* 203

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2024 (24A06656) . . . . . . *Pag.* 204

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2024 (24A06680). . . . . *Pag.* 204

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2024 (24A06681). . . . . *Pag.* 205

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2024 (24A06682). . . . . *Pag.* 205

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2024 (24A06683). . . . . *Pag.* 206

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2024 (24A06684). . . . . *Pag.* 206

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 dicembre 2024, n. **191**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a)* sono premesse le seguenti:

«*0a)* all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. Le lettere *c)* e *d)* del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate";

0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"»;

alla lettera *a)*:

al numero 1.1), le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;

al numero 2):

al capoverso 1-*bis*, alla lettera *a)* sono premesse le seguenti:

«*0a)* i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO_2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie»;

al capoverso 1-*bis*, lettera *a)*, le parole: «numero 6-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «punto 6-*bis*)»;

al capoverso 1-*bis*, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a*-bis*)* i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW»;

al capoverso 1-*ter*, al primo periodo, le parole: «o del comma 1-*bis*, è riservata» sono sostituite dalle seguenti: «o del comma 1-*bis* è riservata» e, al terzo periodo, le parole: «e coerente» sono sostituite dalle seguenti: «e simultanea», le parole: «al Ministero della cultura» sono soppresse e le parole: «che ne tiene conto» sono sostituite dalle seguenti «al Ministero della cultura, che vi si uniforma»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-*bis*) al comma 2-*bis*, ultimo periodo, la parola: "2024" è sostituita dalla seguente: "2026"»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al comma 2-*octies*, al primo periodo, le parole: "Il presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5"»;

al numero 4), capoverso 2-*novies*, le parole: «VIA-VAS», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;

alla lettera *b)*:

al numero 2), capoverso 6-*bis*, le parole: «La presente comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al periodo precedente»;

al numero 4), le parole: «, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «assoggettabilità VIA originario» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabilità a VIA originario»;

dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b*-bis*)* all'articolo 23, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g*-quater*)* autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente"»;

alla lettera *e)*:

al numero 2.1), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

al numero 2.2), le parole: «dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi del comma 5.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»;

dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f*-bis*)* all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura"»;

la lettera *g)* è soppressa;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse»;

al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»;

al comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione"».

All'articolo 2:

al comma 5:

alla lettera *a)*, le parole: «"e 4" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «", 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "e 3"»;

alla lettera *c)*, capoverso 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e, a condizione che» sono sostituite dalle seguenti: «e a condizione che»;

alla lettera *e)*, le parole: «ai commi 5, 10 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5, alinea, 10, lettera *a)*, e 13»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 15 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "10 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2027"».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera *a)*, capoverso i-*bis*), la parola: «eurounitaria;» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

alla lettera *c)*, le parole: «e 10-ter".;» sono sostituite dalle seguenti: «e 10-ter";»;

alla lettera *d)*, numero 2), la parola: «eurounitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

alla lettera *e)*, le parole: «, nonché di» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

al comma 2, le parole: «n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «n. 55,», dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023,», le parole: «(UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio» e le parole: «(UE) n. 2024/1765 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1765 della Commissione»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.

2-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-*bis* ovvero in favore di quest'ultima società».

All'articolo 4:

al comma 2:

alla lettera *a)*:

al numero 1), dopo le parole: «al comma 2,» sono inserite le seguenti: «alinea,»;

il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"»;

dopo la lettera *a)* sono inserite le seguenti:

«*a*-bis*)* all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-*bis* al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-*bis* di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-*ter*";

a-ter*)* all'articolo 224:

1) al comma 3, lettera *n)*, dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti";

2) al comma 5-*ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private"»;

al comma 3, le parole: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre

2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

All'articolo 5:

al comma 1:

al capoverso 1-*quater*:

all'alinea:

al primo periodo, le parole: «al comma 1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara», dopo le parole: «dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale», le parole: «della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma» e la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale»;

al secondo periodo, le parole: «Il Piano di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al primo periodo»;

alla lettera *a)*, le parole: «previsto dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dal regolamento di cui al decreto»;

alla lettera *c)*, le parole: «articolo 184-*bis*, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 184-*bis* del decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale»;

al capoverso 1-*quinquies*:

al primo periodo, le parole: «Il Piano di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-*ter*,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-*quater*,»;

al terzo periodo, le parole: «Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure»;

al capoverso 1-*sexies*, la parola: «Piano», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Programma» e le parole: «di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica).* — 1. In conformità alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

b) alla lettera c-*bis*), le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2028".

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validità alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-*ter*, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 6:

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 248, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo,»;

al comma 3, lettera *b)*, numero 1), le parole: «con oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, al primo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalla seguente: «nominate» e, all'ottavo periodo, le parole: «per ciascuna delle annualità» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni» e le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento»;

al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonché»;

al comma 2, le parole: «ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma,».

All'articolo 9:

al comma 1:

alla lettera *a)*, le parole: «del decreto legislativo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo codice» e le parole: «di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato»;

alla lettera *b)*, capoverso 2-*ter*, dopo le parole: «del decreto-legge n. 91 del 2014,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,»;

al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo»;

al comma 3:

alla lettera *a)*, al numero 1), dopo la parola: «Piano» sono inserite le seguenti: «degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e, al numero 2), le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014.» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato decreto-legge n. 133 del 2014»;

alla lettera *b)*, capoverso 2-*quinquies*, le parole: «del decreto-legge n. 133 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 133 del 2014» e le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;

al comma 4, le parole: «autorità di distretto» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di bacino distrettuale» e dopo le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo»;

al comma 5, le parole: «ogni disposizione di legge diverse» sono sostituite dalle seguenti: «ogni disposizione di legge diversa»;

al comma 6, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019,»;

al comma 8, lettera *a)*, dopo le parole: «di 10 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 20-*octies*, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8"»;

al comma 9, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

al comma 10, le parole: «così come introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «come introdotto».

All'articolo 10:

al comma 2, capoverso 7, al primo periodo, dopo le parole: «del direttore» sono aggiunte le seguenti: «dell'ISIN», al secondo periodo, le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche» e, al terzo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 201 del 2011» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 201 del 2011»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014» sono inserite le seguenti: «, come modificato dal comma 2 del presente articolo,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* *(Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica)*. — 1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2025";

b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita";

c) al comma 10, le parole: "intestato alla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite dalle seguenti: "intestato al Ministero dell'economia e delle finanze"».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «dell'articolo 7, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1272):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN (Governo Meloni-I), il 17 ottobre 2024.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 22 ottobre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 29 ottobre 2024; il 5, il 12, il 19, il 26 e il 28 novembre 2024; il 3 e il 4 dicembre 2024.

Esaminato in Aula il 4 dicembre 2024 e approvato il 5 dicembre 2024.

Camera dei deputati (atto n. 2164):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 5 dicembre 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione, I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea), Questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 5 dicembre 2024.

Esaminato in Aula il 6 dicembre 2024 e approvato definitivamente il 10 dicembre 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 143.

24G00209

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. **192**.

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l'articolo 6, relativo alla revisione del sistema di imposizione delle società e degli enti e l'articolo 9 recante ulteriori principi e criteri direttivi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 7 novembre 2024;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2024;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E DIVERSI

Capo I

REDDITI DEI TERRENI

Art. 1.

Revisione della disciplina dei redditi dei terreni

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.

4-*quater*. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-*ter*, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*).»;

b) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»;

2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;

3) al comma 2, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-*bis*;

b-*ter*) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-*bis*).»;

c) all'articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4.*bis*. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;

d) all'articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-*ter* e 4-*quater*.»;

e) all'articolo 56-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla su-

perficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, in proporzione alla superficie eccedente.»;

2) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*ter*), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-*bis*, comma 4».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Aggiornamento delle banche dati catastali

1. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalità previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del comma 1.

Capo II

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Art. 3.

Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;

b) all'articolo 51:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *a)*, le parole: «di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;

1.2) alla lettera f-*quater*), dopo le parole: «categorie di dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2,»;

2) al comma 3:

2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.»;

2.2) al terzo periodo, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 258,23»;

3) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».

Art. 4.

Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Capo III

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 5.

Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera g-*ter*) è sostituita dalla seguente:

«g-*ter*) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;»;

b) l'articolo 54 è sostituito dai seguenti:

«Art. 54 *(Determinazione del reddito di lavoro autonomo).* — 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;

b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;

c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Art. 54-*bis (Plusvalenze e altri proventi).* — 1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *c)*, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Art. 54-*ter (Rimborsi e riaddebiti).* — 1. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere *b)* e *c)*, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera *b)*, non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

3. Ai fini del comma 2, lettera *a)*, il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:

a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;

b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;

c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;

d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;

e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;

f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;

h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-*sexies* del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-*sexies*, comma 4;

i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;

l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera *b)*, di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Art. 54-*quater (Minusvalenze).* — 1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 54-*quinquies (Spese relative ai beni mobili e immobili).* — 1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall'attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, è ammessa:

a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;

b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo;

c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.

2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *fff)*, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

Art. 54-*sexies (Spese relative a beni ed elementi immateriali).* — 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni rela-

tivi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.

Art. 54-*septies (Altre spese).* — 1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6, anche le quote delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *c)*, maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3.

6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Art. 54-*octies (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo).* — 1. I redditi indicati all'articolo 53, comma 2, lettera *b)*, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato articolo 53, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera *f)*, sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 53, comma 2, lettera f-*bis)* sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.»;

c) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera *c)*, secondo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*,» sono soppresse;

2) alla lettera c-*bis*), primo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera *c)*,» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 177 è inserito il seguente:

«Art. 177-*bis (Operazioni straordinarie e attività professionali).* — 1. I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

a) ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;

b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera *a)*, nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lettera *b)* e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera *a)* e le associazioni o società semplici di cui alla lettera *b)*;

d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta in forma individuale.

3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.».

2. All'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale»;

b) alla lettera *f)*, dopo le parole: «da altri enti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale,».

3. All'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «attività commerciali» sono inserite le seguenti: «, artistiche, professionali»;

b) alla lettera *a)*:

1) al numero 2), dopo le parole: «attività commerciali» sono inserite le seguenti: «, artistiche o professionali»;

2) al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero su complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzati per l'esercizio dell'attività artistica o professionale»;

c) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

d) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione.».

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

4. La disposizione di cui all'articolo 54-*sexies*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

REDDITI DIVERSI

Art. 7.

Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente»;

b) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di

ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.».

2. La disposizione del comma 1 si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA

Capo I
AVVICINAMENTO DEI VALORI FISCALI AI VALORI CONTABILI

Art. 8.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento

1. In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 9, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 agosto 2023, n. 111, concernenti, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte le disposizioni degli articoli da 9 a 14.

Art. 9.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, secondo periodo, le parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) all'articolo 92, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;

c) all'articolo 93, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;

d) l'articolo 110, comma 3 è abrogato.

Art. 10.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie:

a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;

c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;

d) variazione dei principi contabili nazionali;

e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;

f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

2. I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.

3. I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.

4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4.

6. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle divergenze strutturali. Si intendono per divergenze strutturali quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 11.

Regimi di riallineamento

1. Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *g)*. La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ovvero come maggiori o minori valori dei singoli elementi di attività o passività patrimoniali, verificatesi nel medesimo periodo d'imposta. Il riallineamento non può essere attuato con riferimento alle divergenze di cui all'articolo 10, comma 7 nonché ai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali che derivano esclusivamente dal cambio di valutazione di elementi dell'attivo o del passivo, per i quali, al termine del periodo d'imposta, i valori contabili e fiscali coincidono per effetto delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad essi applicabili. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. Il saldo negativo non è deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *g)*, possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto.

4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 12.

Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie

1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-*bis*, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'im-

posta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.».

Art. 13.

Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano più applicazione:

a) gli articoli 7-*bis*, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta;

b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; i commi da 10 a 12 del citato articolo 15 non trovano, comunque, applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024;

c) l'articolo 13-*bis*, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi;

d) l'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Per i proventi di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

3. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

4. La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, operata ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

5. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

6. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2009, n. 199, è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 11 qualora la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 14.

Affrancamento straordinario delle riserve

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

Capo II

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Sezione I

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 15.

Modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta.

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

3-*ter*. Nel caso di cui al comma 3-*bis* le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

3-*quater*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) all'articolo 172, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei

conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilità di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

7-*bis*. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile.

7-*ter*. Le disposizioni dei commi 7, e 7-*bis* si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

c) all'articolo 173 al comma 10, le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 7, 7-*bis*, e 7-*ter*»;

d) dopo l'articolo 177-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 177-*ter (Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo)*. — 1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-*bis*, e 173, comma 10, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle predette operazioni o tutte le società partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano già appartenenti allo stesso gruppo nonché per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:

a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società, nonché le regole con cui tale periodo è attribuito al soggetto avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie, compresi i conferimenti d'azienda, al fine di evitare effetti distorsivi;

b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-*bis*, e 173, comma 10 e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che:

1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all'atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;

2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d'imposta meno recente;

3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della società si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle perdite conseguite fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 177-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo.

Art. 16.

Scissione e scissione mediante scorporo

1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.»;

b) dopo il comma 15-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«15-*ter*. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:

a) la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile;

b) le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile;

c) le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;

d) se lo scorporo ha ad oggetto:

1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;

2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni oggetto di scorporo;

3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *c)* e *d)*, le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile;

f) a seguito della scissione:

1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile mantengono il loro regime fiscale;

2) al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;

g) nel caso la società scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

15-*quater*. Ai fini dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse.

Art. 17.

Modifiche alla disciplina dei conferimenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.»;

b) all'articolo 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda stessa,» sono inserite le seguenti: «compreso il valore dell'avviamento,»;

2) al comma 3 le parole: «ai fini dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

c) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse;

2) i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* o *d)*, ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:

a) è inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

b) è superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza è deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

2-*bis*. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

2-*ter*. Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettere *b)* o *c)*, numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-*bis*, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettere *b)* o *c)*, numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

2-*quater*. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-*bis*, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.»

d) all'articolo 178, comma 1, lettera *e)*, le parole: «, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse e dopo la parola «Comunità» sono inserite le seguenti: «anche se».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18.

Modifiche alla disciplina della liquidazione

1. L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 182 *(Liquidazione ordinaria)*. — 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura

della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione:

a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci;

b) si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:

1) l'impresa o la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;

2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21;

c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.».

2. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso del quale è stata ceduta l'azienda ovvero è iniziata la liquidazione».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

*Modifiche alla disciplina della «*tonnage tax*»*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»;

2) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;

c-*bis*) rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell'attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività.»;

3) al comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 161» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti di cui al primo periodo, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall'imponibile»;

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.»;

b) all'articolo 156:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli effetti del comma 1, sono computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In ogni caso il reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sono locate a scafo nudo è determinato in modo analitico sulla base dei canoni realizzati e dei costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene a quelli non suscettibili di diretta imputazione.»;

d) dopo l'articolo 157 è aggiunto il seguente:

«Art. 157-*bis* *(Credito d'imposta in caso di locazione a scafo nudo di navi agevolate).* — 1. Nel caso di locazione a scafo nudo di una o più navi, ai soggetti che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 155 spetta un credito d'imposta in misura pari all'imposta calcolata sul reddito determinato in via forfetaria, ai sensi dell'articolo 156, con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo.»;

e) all'articolo 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Agli effetti dell'articolo 155, comma 3, il medesimo obbligo di tenuta della contabilità separata di cui al comma 2 è previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilità delle attività accessorie rispetto alle attività principali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Art. 20.

Modifiche al regime delle società di comodo

1. Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'0,50 per cento;»;

3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;

b) al comma 3:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera *a)* del comma 1;»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;

3) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, valutati in 492.020.554 euro per l'anno 2025, 573.180.554 euro per l'anno 2026, 569.880.554 milioni di euro per l'anno 2027, 583.680.554 euro per l'anno 2028, 599.380.554 euro per l'anno 2029, 586.780.554 euro per l'anno 2030, 583.680.554 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 468,11 milioni di euro per l'anno 2025, 536,77 milioni di euro per l'anno 2026, 678,77 milioni di euro per l'anno 2027, 635,77 milioni di euro per l'anno 2028, 550,37 milioni di euro per l'anno 2029, 671,97 milioni di euro per l'anno 2030, 728,77 milioni di euro per l'anno 2031, 702,87 milioni di euro per l'anno 2032, 677,27 milioni di euro per l'anno 2033, 672,57 milioni di euro per l'anno 2034, 667,87 milioni di euro per l'anno 2035, 663,17 milioni di euro per l'anno 2036 e 658,47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 478,91 milioni di euro per l'anno 2025, 557,07 milioni di euro per l'anno 2026, 730,77 milioni di euro per l'anno 2027, 708,87 milioni di euro per l'anno 2028, 659,67 milioni di euro per l'anno 2029, 807,47 milioni di euro per l'anno 2030, 874,77 milioni di euro per

l'anno 2031, 842,37 milioni di euro per l'anno 2032, 811,17 milioni di euro per l'anno 2033, 805,47 milioni di euro per l'anno 2034, 799,97 milioni di euro per l'anno 2035, 794,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 788,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12, 14 e 19;

c) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2025, 20,3 milioni di euro per l'anno 2026, 52 milioni di euro per l'anno 2027, 83,1 milioni di euro per l'anno 2028, 109,3 milioni di euro per l'anno 2029, 135,5 milioni di euro per l'anno 2030, 146 milioni di euro per l'anno 2031, 139,5 milioni di euro per l'anno 2032, 133,9 milioni di euro per l'anno 2033, 132,9 milioni di euro per l'anno 2034, 132,1 milioni di euro per l'anno 2035, 131,1 milioni di euro per l'anno 2036 e 130,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11, 12 e 13.

3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

AVVERTENZA:

Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale - *Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.*

24G00214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2024.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato del 25 novembre 2024, dei relativi prezzi di emissione e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 5048315 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti il decreto ministeriale n. 105329 del 25 novembre 2024 con il quale è stata disposta per la medesima data, con regolamento 27 novembre 2024, l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, riservata ai soli operatori specialisti di titoli di Stato, attraverso il sistema telematico di negoziazione;

Vista la nota n. 105765 del 26 novembre 2024 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 25 novembre 2024 è stata effettuata la citata operazione di emissione di buoni del Tesoro poliennali, con regolamento 27 novembre 2024 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 15 dicembre 2023, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata il 25 novembre 2024 l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, mediante il sistema telematico di negoziazione, dei seguenti titoli di Stato:

BTP 0,00% 16.12.2021/15.12.2024 - quindicesima *tranche* - cod. IT0005474330 per nominali euro 2.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 99,901.

Art. 2.

La consistenza del citato prestito, a seguito dell'operazione di emissione di titoli di Stato effettuata il 25 novembre 2024, è la seguente:

Titoli emessi		Importo nominale in circolazione
BTP 0,00% 16.12.2021/15.12.2024	(IT0005474330)	21.171.486.000,00(*)

(*) Il titolo presenta almeno una *tranche* emessa «*ad hoc*» per operazioni Repo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A06657

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 dicembre 2024.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Cioccolato di Modica».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai sog-

getti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1529 della Commissione dell'8 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 257 del 15 ottobre 2018, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, con sede legale in Modica (RG), Corso Umberto I, n. 149, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la IGP «Cioccolato di Modica»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori», nella filiera «cioccolato e prodotti derivati» individuata all'art. 4, lettera *q)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio con nota del 30 gennaio 2024 (prot. Masaf n. 48552/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, CSQA Certificazioni S.r.l., a mezzo pec il 30 gennaio 2024 (prot. Masaf n. 48489/2024);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello

dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129, in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio. il 4 luglio 2024, al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024, del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQAI della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, per la IGP «Cioccolato di Modica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Cioccolato di Modica», registrata con il regolamento (UE) n. 1529 della Commissione dell'8 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 257 del 15 ottobre 2018.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Cioccolato di Modica IGP, con sede legale in Modica (RG), Corso Umberto I, n. 149, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Cioccolato di Modica».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Cioccolato di Modica» appartenenti alla categoria «produttori», nella filiera «cioccolato e prodotti derivati» individuata all'art. 4, lettera *q)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la in-

dicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica», ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06606

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extra vergine di oliva a DOP «Collina di Brindisi» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Collina di Brindisi».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 28 maggio 2014, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extra vergine di oliva a DOP «Collina di Brindisi» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Collina di Brindisi»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio a mezzo pec il 24 febbraio 2024 (prot. Masaf n. 91356/2024) ed il 30 agosto 2024 (prot. Masaf n. 397609/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Bioagricert S.r.l. - a mezzo pec il 24 maggio 2024 (prot. Masaf n. 233473/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extra vergine di oliva a DOP «Collina di Brindisi» a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Collina di Brindisi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 maggio 2014, al Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extra vergine di oliva a DOP «Collina di Brindisi», con sede legale in Ostuni (BR), via Vittorio Continelli, n. 53, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Collina di Brindisi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 maggio 2014 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06607

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 590 della Commissione del 18 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L n. 74 del 19 marzo 1999, con il quale sono state registrate le indicazioni geografiche protette «Cotechino Modena» e «Zampone Modena»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni

citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento, per ciascuna delle indicazioni geografiche protette citate;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 25 luglio 2024 (prot. Masaf n. 336238/2024) ed il 14 novembre 2024 (prot. Masaf n. 162964/2024) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo - IFCQ Certificazioni S.r.l. - a mezzo pec il 2 agosto 2024 (prot. Masaf n. 351837/2024), autorizzato a svolgere le attività di controllo su entrambe le indicazioni geografiche protette «Zampone Modena» e «Cotechino Modena»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 giugno 2006, al Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q8 - Milanofiori, a svolgere le funzioni di cui di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per le IGP «Zampone Modena» e «Cotechino Modena».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 9 giugno 2006 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06608

DECRETO 5 dicembre 2024.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Autorità pubblica di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal consorzio a mezzo PEC il 3 settembre 2024 (prot. Masaf n. 405795/2024) ed il 6 novembre 2024 (prot. Masaf n. 584777/2024) e della attestazione rilasciata dall'Autorità pubblica di controllo - l'Ente nazionale risi - a mezzo PEC il 20 agosto 2024 (prot. Masaf n. 373847/2024), autorizzata a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 1° luglio 2011, al Consorzio di tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese, con sede legale in Isola della Scala (VR) - via Vittorio Veneto n. 4, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Riso Nano Vialone Veronese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 1° luglio 2011 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 dicembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

24A06609

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 2 dicembre 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l'area di Manfredonia come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000, recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Manfredonia»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Manfredonia», acquisita agli atti della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 20 maggio 2024, con protocollo n. 92304, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Manfredonia» (di seguito «proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile;*

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 52 del 17 settembre 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024, con protocollo n. 147758, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Manfredonia», a condizione che siano inserite nel perimetro del SIN «Manfredonia» le particelle catastali n. 739 e n. 42 del foglio 41 del Comune di Manfredonia;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Puglia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Puglia o l'ente delegato

subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Manfredonia» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il presente decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'albo pretorio del Comune di Manfredonia e del Comune di Monte Sant'Angelo.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati resi disponibili al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wpcontent/uploads/2024/12/Decreto_Manfredonia_419_02_12_2024.zip e sono accessibili nella sezione del portale web Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Istituzione e perimetrazione (mite.gov.it).

24A06605

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2024 della riunione del 18 giugno 2024 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Visto il verbale n. 6/2024 del 21 agosto 2024 secondo il quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Rame	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Uliana Pernazza;

dritto: al centro, racchiusa in parte in una cornice rettangolare, una raffigurazione dei resti del Tempio dei Dioscuri risalente al I secolo a.C. Sulla destra, un gocciolatoio con protome leonina, a rappresentare la maestria degli architetti greci nel rendere decorativo un elemento tecnico funzionale. In alto, la scritta «REPUBBLICA» ed in basso la scritta «ITALIANA». Sulla sinistra, racchiuso in una cornice rettangolare, la figura del Telamone e la firma dell'autore «U.PERNAZZA»;

rovescio: al centro è raffigurato l'Efebo di Agrigento, considerato uno dei capolavori della scultura greca. In basso a sinistra, una moneta raffigurante un granchio, circolante nell'antica Agrigento chiamata Akragas. In alto a sinistra, la «R» identificativa della Zecca di Roma. A destra, il valore nominale «5 EURO»; nel giro, le scritte «AGRIGENTO 2025», città celebrata e anno di emissione della moneta, e «CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA»;

bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

La moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in rame, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 20 novembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06600

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira – 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 6/2024 del 21 agosto 2024 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	50,00	28	999,9‰	15,552 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 20 Lire con l'Italia raffigurata con un profilo di volto di donna coronato da spighe di grano. Intorno la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso, la firma dell'autore «V. DE SETA». Nel giro un pallinato decorativo;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 20 Lire con al centro un ramo di quercia e sulla sinistra il vecchio valore «L 20» separato da un pallino. Sulla destra, l'attuale valore nominale «50 EURO». In basso, «R» identificativo della Zecca di Roma e «2025» anno di emissione della moneta. Nel giro, un pallinato decorativo;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 22 novembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06601

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira – 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 6/2024 del 21 agosto 2024 dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9‰	7,776 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Valerio De Seta;

dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 20 lire con l'Italia raffigurata con un profilo di volto di donna coronato da spighe di grano. Intorno la scritta «REPUBBLICA ITALIANA». In basso, la firma dell'autore «V. DE SETA». Nel giro un pallinato decorativo;

rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da 20 lire con al centro un ramo di quercia e sulla sinistra il vecchio valore «L 20» separato da un pallino. Sulla destra l'attuale valore nominale «20 EURO». In basso, «R» identificativo della Zecca di Roma e «2025» anno di emissione della moneta. Nel giro un pallinato decorativo;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 20 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 22 novembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06602

DECRETO 22 novembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia – Fontana dei Quattro Fiumi – Roma», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 6/2024 del 21 agosto 2024, secondo cui la suddetta Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 10 euro appartenente alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana dei Quattro Fiumi - Roma», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana dei Quattro Fiumi - Roma», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Oro	10,00	13,85	900‰	±1‰	3 g	±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Uliana Pernazza.

Dritto: al centro è rappresentato un particolare della fontana con le sculture del Danubio a sinistra e del Gange a destra, separati dall'obelisco. In giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» è divisa da un particolare del motivo geometrico che adorna il bordo della vasca esterna. In esergo, la firma dell'autore «U.PERNAZZA».

Rovescio: riprodotto al centro il particolare di due dei quattro fiumi ovvero, a sinistra la statua del Nilo ed a destra la statua del Rio de la Plata, separati dall'obelisco. Nel giro, in alto la scritta «FONTANA DEI QUATTRO FIUMI» è separata da un pallino dalla scritta «ROMA». In basso al centro, il valore nominale «10 EURO», a sinistra l'anno di emissione «2025» mentre a destra «R» identificativo della Zecca di Roma.

Bordo: Virola Scallops.

Art. 4.

La moneta d'oro da euro 10 dedicata alla serie «Fontane d'Italia - Fontana dei Quattro Fiumi - Roma», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 22 novembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06603

DECRETO 10 dicembre 2024.

Determinazione del saggio degli interessi legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLA FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 29 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2023, n. 288, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2024

Il Ministro: GIORGETTI

24A06721

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 22 novembre 2024.

Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziati con le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA SCOLASTICA, LE RISORSE
E IL SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;

Dato atto che il sopracitato art. 46-*bis* ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-*bis*;

Considerato che l'art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

Considerato che il medesimo art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», e in particolare l'art. 4;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Dato atto che in data 14 agosto 2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 4198, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un finanziamento massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

Preso atto che con DRGS n. 264527/2023 sono state assegnate risorse di cassa e competenza pari ad euro 20.376.429,00 a valere sul capitolo di spesa 8105 piano gestionale 10, denominato «fondo opere-spese per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.», dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico del 14 agosto 2024 prot. n. 4198, l'ufficio competente ha richiesto agli enti proponenti, nei casi in cui si è reso necessario, di fornire integrazioni o chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese nel *format* della candidatura e nella relativa documentazione allegata;

Considerato l'esito delle attività di valutazione delle candidature e di verifica dei riscontri alle richieste di integrazioni o chiarimenti espletate dalla Direzione generale competente;

Ritenuto di dover approvare le graduatorie e procedere al relativo impegno delle risorse gravanti sul cap 8105 pg 10 del corrente esercizio finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle graduatorie definitive

1. Per i motivi esposti in premessa, di approvare le graduatorie definitive costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegati A - Nord, B - Centro e Isole e C - *Sud)*, suddivise, come previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

Art. 2.

Assegnazione e contestuale impegno delle risorse

1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 è pari a euro 6.670.500,00 per il Nord, a euro 6.787.483,29 per il Centro e Isole, a euro 6.787.893,61 per il Sud, per un importo complessivo pari a euro 20.245.876,90 a fronte di un importo massimo disponibile pari a euro 20.736.429,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 – piano gestionale 10 – del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024.

3. Contestualmente alla registrazione del presente atto, si dispone l'impegno di spesa di euro 20.245.876,90 a valere sul citato capitolo 8105, piano gestionale 10, della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2024, in favore degli enti di cui alla presente graduatoria;

4. Le risorse residue di cui al comma 1 saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi art. 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

Art. 3.

Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori e rendicontazione

1. Gli enti locali beneficiari, di cui agli allegati A, B e C al presente decreto sono tenuti a concludere i lavori entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con esclusione di qualsiasi proroga attesa la finalità perseguita con la presente misura di finanziamento.

2. La rendicontazione dell'intervento deve essere conclusa entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori riportata nel certificato di ultimazione dei lavori.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia al successivo art. 5 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in favore degli enti locali beneficiari sulla base delle seguenti modalità:

a) a richiesta dell'ente locale beneficiario, da inoltrare mediante la piattaforma dedicata, entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, verrà corrisposto un anticipo del 30% del finanziamento;

b) al raggiungimento del 60% dell'importo del contratto lavori, al netto del ribasso di gara;

c) il saldo verrà corrisposto a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale.

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, le economie residue potranno essere destinate allo scorrimento delle graduatorie per singola area geografica.

4. Gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 2, e le rispettive anagrafi regionali dell'edilizia scolastica.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche procederà alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché al monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 comunicati agli enti interessati mediante la predisposizione di apposite linee guida vincolanti.

Art. 5.

Revoche, decadenze e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:

mancato rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 1 e 2, del presente decreto;

qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento pubblico, per lo stesso lotto funzionale, e risulti inserito in altri decreti o ordinanze, anche di protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi;

espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'ente locale;

qualora l'intervento fosse in corso di esecuzione alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico prot. n. 4198 del 14 agosto 2024 oppure fosse stato avviato nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;

nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;

nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;

nel caso in cui l'ente non abbiamo proceduto al caricamento dei dati giustificativi delle somme liquidate dal Ministero dell'istruzione e del merito in relazione al medesimo progetto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, maggiorate degli interessi legali dalla data di comunicazione della revoca, dovranno essere versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

Art. 6.

Responsabilità esclusiva degli enti beneficiari

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.

3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Roma, 22 novembre 2024

Il direttore generale: BARBIERI

ALLEGATO A

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
1	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE DI PAPOZZE**	**D39I24000670001**	**400.000,00 €**	**85**
2	**Nord**	**EMILIA ROMAGNA**	**COMUNE DI CORREGGIO**	**G48G24000010001**	**400.000,00 €**	**75**
3	**Nord**	**EMILIA ROMAGNA**	**COMUNE DI PIACENZA**	**E36E24000040002**	**400.000,00 €**	**70**
4	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI SORESINA**	**H94D24001580001**	**400.000,00 €**	**65**
5	**Nord**	**EMILIA ROMAGNA**	**COMUNE DI LANGHIRANO**	**I92B24000990001**	**400.000,00 €**	**65**
6	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI BOVEZZO**	**J49I24000840001**	**400.000,00 €**	**60**
7	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE DI FONTANELLE**	**J96F24000100001**	**400.000,00 €**	**60**
8	**Nord**	**PIEMONTE**	**COMUNE DI SETTIMO TORINESE**	**B37G24000460001**	**400.000,00 €**	**60**
9	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE DI VILLA ESTENSE**	**G69I24001490001**	**385.000,00 €**	**55**
10	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI ROMANENGO**	**F69I24000480001**	**350.000,00 €**	**55**
11	**Nord**	**EMILIA ROMAGNA**	**COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA**	**E29I24000690001**	**230.000,00 €**	**55**
12	**Nord**	**EMILIA ROMAGNA**	**PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA**	**G62B24010000001**	**400.000,00 €**	**55**
13	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI ISEO**	**F15E24000210007**	**400.000,00 €**	**50**
14	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI**	**E39I24000840001**	**275.000,00 €**	**50**
15	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE MASERA' DI PADOVA**	**F62B24000120001**	**300.000,00 €**	**50**
16	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE DI ORGIANO**	**G74D22001410001**	**355.000,00 €**	**50**
17	**Nord**	**PIEMONTE**	**COMUNE DI ISOLA D'ASTI**	**G39I24001120001**	**20.000,00 €**	**50**
18	**Nord**	**VENETO**	**COMUNE DI BORGO VENETO**	**G29I24000950001**	**395.500,00 €**	**50**
19	**Nord**	**PIEMONTE**	**COMUNE DI VALMACCA**	**F79I24000990001**	**70.000,00 €**	**50**
20	**Nord**	**LOMBARDIA**	**COMUNE DI LISSONE**	**E92B24000360004**	**290.000,00 €**	**50**
21	Nord	LOMBARDIA	PROVINCIA MONZA E DELLA BRIANZA	B82B24000720001	-	50
22	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI TORINO	C19I24000660001	-	50
23	Nord	PIEMONTE	PROVINCIA DI VERCELLI	D62B24005340001	-	50
24	Nord	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI RAVENNA	J69I24001110001	-	50
25	Nord	VENETO	PROVINCIA DI TREVISO	B48H24001150001	-	50
26	Nord	LIGURIA	COMUNE DI AMEGLIA	J89I24001180001	-	45
27	Nord	VENETO	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	I69I24000390005	-	45
28	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI POZZOLENGO	H49I23000950001	-	45
29	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI SOVERE	E12B24000410001	-	45
30	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BUSSETO	F72B24000320001	-	45
31	Nord	VENETO	COMUNE DI THIENE	E12G20000030004	-	45
32	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI ARCORE	JH38H24000530001	-	45
33	Nord	VENETO	COMUNE DI OPPEANO	H33C24000520001	-	45
34	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI GUASTALLA	F86F24000300009	-	45
35	Nord	VENETO	COMUNE DI TRISSINO	J69I24001220001	-	45
36	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI RIVALTA BORMIDA	B92B24000700001	-	45
37	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI FERRARA	B78H24001580001	-	45
38	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI OGGIONO	C72B24000490001	-	45
39	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI SOLARO	J82B24005800001	-	45
40	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI ALBINEA	G38C19000080005	-	45
41	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI	F13C24000770005	-	45
42	Nord	VENETO	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	H74D23001570006	-	45
43	Nord	VENETO	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	E22B24000300004	-	45
44	Nord	VENETO	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	F82B24000490004	-	45
45	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CASTELVERDE	-	-	45
46	Nord	VENETO	COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	C48H24000750001	-	45
47	Nord	LIGURIA	COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	G75D24000020001	-	45
48	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI MONZAMBANO	D39I23001220001	-	40
49	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI LUZZARA	J14D24002720001	-	40
50	Nord	LIGURIA	COMUNE DI PIETRABRUNA	I62B24000750001	-	40
51	Nord	LOMBARDIA	PROVINCIA DI CREMONA	G17H21035440001	-	40
52	Nord	LIGURIA	COMUNE DI DIANO CASTELLO	D97G24000240004	-	40
53	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI BORGOSESIA	J88H24001040004	-	40
54	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI REDONDESCO	I69I24000360001	-	40
55	Nord	LIGURIA	COMUNE DI CELLE LIGURE	J79I24000890001	-	40
56	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI VISTARINO	-	-	40
57	Nord	LIGURIA	COMUNE DI BOISSANO	C59I24000570001	-	40
58	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI BESOZZO	D95E19000220004	-	40
59	Nord	LIGURIA	COMUNE DI LEIVI	J72B24001480001	-	40
60	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	B82B24000810001	-	40
61	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI VARESE	B39I24001550005	-	40
62	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE	F86F24000290001	-	40
63	Nord	VENETO	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	H89I24000530001	-	40
64	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI ARGEGNO	H98H24000620001	-	40
65	Nord	LIGURIA	COMUNE DI CAMPOMORONE	D59I24001400001	-	40
66	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI	F29I24000650001	-	40
67	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	I55E24000350001	-	40
68	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI OSSONA	C49I24001140001	-	40
69	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI ZOGNO	-	-	40

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
70	Nord	VENETO	COMUNE DI VERONA	I32B23000290004	-	40
71	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI MEZZENILE	F75B18000320002	-	40
72	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI BRENTA	I65E24000170001	-	40
73	Nord	VENETO	COMUNE DI MELARA	-	-	40
74	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI BOZZOLO	J15B18000830004	-	40
75	Nord	VENETO	COMUNE DI TEOLO	H24D24001480001	-	40
76	Nord	LIGURIA	COMUNE DI ALASSIO	-	-	40
77	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI ORIO LITTA	B39I24001770001	-	40
78	Nord	VENETO	COMUNE DI FONTANIVA	C54D24001070001	-	40
79	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI MASSINO VISCONTI	H62B24003990001	-	40
80	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CERMIGNANO	B61J24001170002	-	40
81	Nord	VENETO	COMUNE DI VAZZOLA	I65E24000180005	-	40
82	Nord	VENETO	COMUNE DI FICAROLO	G84D23003320001	-	40
83	Nord	VENETO	COMUNE DI ROVIGO	G19I24001010001	-	40
84	Nord	LIGURIA	COMUNE MIOGLIA	E69I24000630001	-	40
85	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CANEGRATE	H32B24006840001	-	40
86	Nord	VENETO	COMUNE DI VO'	-	-	40
87	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI GUSSAGO	F64D24001280001	-	40
88	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI RHO	C49I24001120001	-	40
89	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI DRESANO	J42B24006200001	-	40
90	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI CRESCENTINO	G54H22000930006	-	40
91	Nord	EMILIA ROMAGNA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	C82B24000680001	-	40
92	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI ASOLA	E52B24000240001	-	35
93	Nord	LIGURIA	COMUNE SAN BARTOLOMEO AL MARE	PROV0000051526	-	35
94	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI BORGOMANERO	E92B24000390005	-	35
95	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	F18H24001340001	-	35
96	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	E12B24000510001	-	35
97	Nord	VENETO	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	G25F21003200001	-	35
98	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI NICHELINO	H12B24004870001	-	35
99	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	C72B24000450001	-	35
100	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI LOCANA	I78H24000450001	-	35
101	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI CASTELLANZA	B29I22001060001	-	35
102	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	C71J24000160001	-	35
103	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	C59I22001320005	-	35
104	Nord	VENETO	COMUNE DI VILLA DEL CONTE	F52B24000300001	-	35
105	Nord	LIGURIA	COMUNE DI PORTO VENERE	G21J24000280004	-	35
106	Nord	LOMBARDIA	COMUNE MONTEVECCHIA	H37B20005350001	-	35
107	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI JESI	G48H24000750001	-	35
108	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI BASIGLIO	F85E24000310001	-	35
109	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI MONTANARO	E79I24000740001	-	35
110	Nord	LIGURIA	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA	E92B24000410001	-	35
111	Nord	PIEMONTE	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	J72B24001620001	-	35
112	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI TORRE DE' BUSI	B33C24000690001	-	30
113	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI CUMIANA	H63B24000000001	-	30
114	Nord	PIEMONTE	COMUNE DI MONGRANDO	B85F22000680006	-	30
115	Nord	VENETO	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	H76F24000050005	-	30
116	Nord	VENETO	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	E99I24000780001	-	30
117	Nord	VENETO	COMUNE DI CERRO VERONESE	D16E24000060001	-	30
118	Nord	VENETO	COMUNE DI STRA	H47G24000210001	-	30
119	Nord	VENETO	COMUNE DI NOVE	F59I24000810001	-	30
120	Nord	VENETO	COMUNE DI ROSA'	D19I24001190001	-	30
121	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI PANDINO	G53B18000340001	-	30
122	Nord	VALLE D'AOSTA	COMUNE DI QUART	G38H24000260004	-	30
123	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI BIBBIANO	C69I24001080001	-	30
124	Nord	LOMBARDIA	COMUNE DI LENO	H42B24006010001	-	30
125	Nord	VENETO	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	C38C20000210005	-	25
126	Nord	EMILIA ROMAGNA	COMUNE DI MONTEFIORINO	B26F24000110001	-	25
127	Nord	LIGURIA	COMUNE DI LAIGUEGLIA	J95F22000260006	-	25

ALLEGATO *B*

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
1	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI MAZARA DEL VALLO**	**C99I24000950005**	**400.000,00 €**	**80**
2	**Centro/Isole**	**SARDEGNA**	**COMUNE DI MURAVERA**	**F19I24001110001**	**300.000,00 €**	**70**
3	**Centro/Isole**	**SARDEGNA**	**COMUNE DI BARI SARDO**	**F59I24000820001**	**400.000,00 €**	**70**
4	**Centro/Isole**	**LAZIO**	**COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO**	**C25E24000180001**	**400.000,00 €**	**65**
5	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**	**J99I24000770001**	**236.320,00 €**	**60**
6	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI RAGUSA**	**F22B24000380001**	**400.000,00 €**	**60**
7	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI MISTRETTA**	**G82B14014790001**	**400.000,00 €**	**60**
8	**Centro/Isole**	**MARCHE**	**COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI**	**E59I24000560001**	**399.983,74 €**	**60**
9	**Centro/Isole**	**TOSCANA**	**COMUNE DI CAMPAGNATICO**	**E52F24000230001**	**149.996,08 €**	**60**
10	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI RIPOSTO**	**G39I24001110001**	**400.000,00 €**	**55**
11	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI MILAZZO**	**H59I24000500005**	**400.000,00 €**	**55**
12	**Centro/Isole**	**LAZIO**	**COMUNE DI ACQUAPENDENTE**	**F45I24000080001**	**400.000,00 €**	**55**
13	**Centro/Isole**	**MARCHE**	**COMUNE DI MOGLIANO**	**E15E23000840001**	**325.000,00 €**	**50**
14	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI LETOJANNI**	**E32B24000320001**	**265.618,47 €**	**50**
15	**Centro/Isole**	**MARCHE**	**COMUNE DI MONTEPRANDONE**	**G59I24000890001**	**400.000,00 €**	**50**
16	**Centro/Isole**	**LAZIO**	**COMUNE DI CECCANO**	**B85E24000410001**	**310.565,00 €**	**50**
17	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI CATANIA**	**D62B24005120001**	**400.000,00 €**	**50**
18	**Centro/Isole**	**SICILIA**	**COMUNE DI BIANCAVILLA**	**C89I24000780001**	**400.000,00 €**	**50**
19	**Centro/Isole**	**UMBRIA**	**PROVINCIA DI PERUGIA**	**J92B24002090001**	**400.000,00 €**	**50**
20	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI MONDOLFO	H12B24004920005	-	45
21	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI CORLEONE	G69124001470001	-	45
22	Centro/Isole	UMBRIA	COMUNE DI PERUGIA	C92B24002460001	-	45
23	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI BUTERA	D82B24004180001	-	45
24	Centro/Isole	TOSCANA	PROVINCIA DI AREZZO	I72B23000540003	-	45
25	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI VICCHIO	H62B24003970001	-	45
26	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI ANAGNI	F82B24000470001	-	45
27	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI CEPRANO	D98G24000010001	-	45
28	Centro/Isole	LAZIO	CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	F82B24000480001	-	45
29	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI LATINA	B22B24000470001	-	45
30	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI VITTORIA	D52B24001680001	-	45
31	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI ANCONA	E32B24000340001	-	45
32	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	G72B24005610001	-	40
33	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	D15E24000520006	-	40
34	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI GAGLIOLE	H59E19000450001	-	40
35	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	C22B24000490001	-	40
36	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI CATENANUOVA	B42B24000940001	-	40
37	Centro/Isole	SICILIA	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	D64D24003440001	-	40
38	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI VALMONTONE	H94D24001550001	-	40
39	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI AFFILE	B82B24000740001	-	40
40	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI GABICCE MARE	D99I24000640001	-	40
41	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI GUARCINO	H89I24000460001	-	40
42	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI FERMO	F69I24000470004	-	40
43	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI CASTEL GANDOLFO	H27F24000000001	-	40
44	Centro/Isole	SARDEGNA	COMUNE DI MAMOIADA	H19I24000560001	-	40
45	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI PIANDIMELETO	D19H18000060001	-	40
46	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI MESSINA	F47B20002330005	-	40
47	Centro/Isole	SARDEGNA	COMUNE DI VILLACIDRO	G12B24014740001	-	40
48	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SANT'ALFIO	D12B24003570001	-	40
49	Centro/Isole	SARDEGNA	COMUNE DI NULVI	B82B24000830001	-	40
50	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI FONTECHIARI	-	-	40
51	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA	-	-	40
52	Centro/Isole	UMBRIA	COMUNE DI GUALDO TADINO	I21B22000120006	-	40
53	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI NAZZANO	F47G24000240001	-	40
54	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE SAN PAOLO DI JESI	PROV0000051665	-	40
55	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI SEGNI	C19I24000750001	-	40
56	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI PESARO	D76F24000100001	-	40
57	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	D62B24005380001	-	40
58	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI PISA	J52C21002250004	-	40
59	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI LAMPORECCHIO	H52B24003640001	-	40
60	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI GROTTE DI CASTRO	H62B24003980005	-	40
61	Centro/Isole	UMBRIA	COMUNE DI SPELLO	D26F24000130001	-	40
62	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI CAPENA	H71I24000480001	-	40
63	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO	J57G24000210005	-	40
64	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	J22B24001130001	-	40
65	Centro/Isole	TOSCANA	PROVINCIA DI LIVORNO	J42B24006170005	-	40
66	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI ROCCASECCA	J89F18001440005	-	40
67	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI COMUNANZA	B26F24000120001	-	40

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
68	Centro/Isole	UMBRIA	COMUNE DI COLLAZZONE	J29I24000770001	-	40
69	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI CELLENO	C42B24000460001	-	40
70	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI ARDORE	-	-	40
71	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI VENAROTTA	C67G24000410001	-	40
72	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA	H66F24000070001	-	40
73	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI PATTI	C48E18000100002	-	40
74	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI SUBIACO	J28H24000620001	-	40
75	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	I79I24000580001	-	40
76	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI ARLENA DI CASTRO	G52B24007910001	-	40
77	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	C28H23001600004	-	40
78	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI MARINO	I12B24001150001	-	40
79	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI FIUGGI	C17G24000360001	-	40
80	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	F32B24000410001	-	40
81	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SALEMI	H62F24000150001	-	40
82	Centro/Isole	UMBRIA	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	H69I24000750001	-	35
83	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI PONZANO DI FERMO	F52B24000310001	-	35
84	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI BUCCHERI	H77G24000180005	-	35
85	Centro/Isole	SARDEGNA	COMUNE DI VILLAMAR	D29I24000440001	-	35
86	Centro/Isole	SARDEGNA	COMUNE DI GONNESA	H74D24001560001	-	35
87	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SAN FRATELLO	E77G24000340006	-	35
88	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI GAETA	B95E24000270005	-	35
89	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI GAETA	B95E24000270005	-	35
90	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI GIBELLINA	G72B22007210001	-	35
91	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI VICO NEL LAZIO	I85E24000690001	-	35
92	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA	I32B24001360005	-	35
93	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI SESTINO	J77G24000190001	-	35
94	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI SIRACUSA	B32B24000640001	-	35
95	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	E82B24000420001	-	35
96	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI RIESI	B22B24000410001	-	35
97	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI VILLALBA	F92B24000490001	-	35
98	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI SEZZE	C14D24001270001	-	35
99	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI BOLSENA	I29I24000330001	-	35
100	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI PATERNO	C68H24000890001	-	35
101	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI COLLI DEL TRONTO	D15I24000140005	-	35
102	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI PIEVE TORINA	C54H24000240005	-	30
103	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI GAGGI	E36F24000030001	-	30
104	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	H82B24006900001	-	30
105	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	F48H24001370001	-	30
106	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI MONTEMARCIANO	C12B24000510005	-	30
107	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA	I29I24000310001	-	30
108	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE DI MONTE URANO	J62B24002980005	-	30
109	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI BROCCOSTELLA	E88H24000660001	-	30
110	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI OLEVANO ROMANO	H82B24006960001	-	30
111	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI MONTE COMPATRI	H49I24000480001	-	30
112	Centro/Isole	TOSCANA	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ	E34D24003250007	-	30
113	Centro/Isole	SICILIA	COMUNE DI AUGUSTA	F55F21002430001	-	25
114	Centro/Isole	MARCHE	COMUNE FILOTTRANO	G22B24004360001	-	20
115	Centro/Isole	LAZIO	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	J12B24003900001	-	20

ALLEGATO *C*

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
1	**Sud**	**CAMPANIA**	**COMUNE DI CAPUA**	**G42B24011690001**	**400.000,00 €**	**85**
2	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI SIDERNO**	**I12B24001180001**	**400.000,00 €**	**80**
3	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI SAN LUCIDO**	**G49I24001110001**	**400.000,00 €**	**75**
4	**Sud**	**CAMPANIA**	**COMUNE DI SANT'ARSENIO**	**F95E24000200001**	**400.000,00 €**	**75**
5	**Sud**	**CAMPANIA**	**COMUNE DI NAPOLI**	**B69I24000990001**	**400.000,00 €**	**70**
6	**Sud**	**MOLISE**	**COMUNE DI URURI**	**C85E24000310001**	**400.000,00 €**	**70**
7	**Sud**	**BASILICATA**	**COMUNE DI PIETRAGALLA**	**D91B21005060001**	**400.000,00 €**	**70**
8	**Sud**	**ABRUZZO**	**COMUNE DI NOTARESCO**	**B45E24000440001**	**400.000,00 €**	**70**
9	**Sud**	**CAMPANIA**	**COMUNE DI MONTEFALCIONE**	**F34D24001590001**	**397.893,61 €**	**70**
10	**Sud**	**ABRUZZO**	**COMUNE DI CRECCHIO**	**C35E24000120001**	**400.000,00 €**	**70**
11	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI CROPANI**	**C15E24000290001**	**400.000,00 €**	**70**
12	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI DIAMANTE**	**E25E24001890001**	**400.000,00 €**	**70**
13	**Sud**	**PUGLIA**	**COMUNE DI LUCERA**	**F22B24000400001**	**400.000,00 €**	**70**
14	**Sud**	**CAMPANIA**	**COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**	**E19I24000620001**	**250.000,00 €**	**65**
15	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI VIBO VALENTIA**	**E45E24000310001**	**400.000,00 €**	**65**
16	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI SANTA SEVERINA**	**H46F24000090001**	**400.000,00 €**	**65**
17	**Sud**	**SICILIA**	**COMUNE DI BAGALADI**	**F98H24001310001**	**400.000,00 €**	**65**
18	**Sud**	**CALABRIA**	**COMUNE DI BOTRICELLO**	**B42B24000870005**	**140.000,00 €**	**65**
19	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MANFREDONIA	J39I24001070001	-	65
20	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MILETO	D56E24000080001	-	60
21	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CURINGA	D42B24002350001	-	60
22	Sud	CALABRIA	COMUNE DI LOCRI	F12B24000360001	-	60
23	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CATANZARO	D69I24000610001	-	60
24	Sud	CALABRIA	COMUNE DI ALBI	D33C24001180001	-	60
25	Sud	BASILICATA	COMUNE DI MARATEA	I26F24000070001	-	60
26	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI POSTIGLIONE	E88H24000680001	-	60
27	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO	J69I24001250001	-	60
28	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO	-	-	55
29	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CARLOPOLI	E32B24000310001	-	50
30	Sud	MOLISE	COMUNE DI CASACALENDA	E89I24001030001	-	50
31	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	E39I24000810001	-	50
32	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI SPOLTORE	D69I24000550001	-	50
33	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI VENTICANO	H39I24000800001	-	50
34	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO	H82B24006970001	-	50
35	Sud	MOLISE	PROVINCIA DI SALERNO	H52B24002980001	-	50
36	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASTELLABATE	E12B24000520001	-	50
37	Sud	PUGLIA	COMUNE DI TRANI	C74H17000210001	-	50
38	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	H49I24000400001	-	45
39	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI BRACIGLIANO	B45E24000460001	-	45
40	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CIRÒ MARINA	F84D24001450001	-	45
41	Sud	CALABRIA	PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	E27G24000060001	-	45
42	Sud	PUGLIA	COMUNE DI TARANTO	E52B24000200001	-	45
43	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI CELANO	G22B24003950001	-	45
44	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MAIDA	-	-	45
45	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MONTEIASI	B35E24000300001	-	45
46	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI ORSOGNA	F65E24000280001	-	45
47	Sud	PUGLIA	COMUNE DI ERCHIE	B42B24000920001	-	45
48	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI APICE	B39I24001700001	-	45
49	Sud	PUGLIA	COMUNE DI LESINA	I12B24001190001	-	45
50	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI META	E39J21017080001	-	45
51	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CALVIZZANO	B52B24001430001	-	45
52	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN MARCELLINO	E39I24000860001	-	45
53	Sud	PUGLIA	COMUNE DI RUFFANO	J19I24001190001	-	45
54	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	-	-	45
55	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASANDRINO	H42B24005730001	-	45
56	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SANT'ANIMO	B32B24000670001	-	45
57	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	H42B24005900001	-	45
58	Sud	PUGLIA	COMUNE DI VALENZANO	H62B24004000001	-	45
59	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA	D59I24001440001	-	45
60	Sud	PUGLIA	COMUNE DI AVETRANA	-	-	45
61	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI FRIGNANO	G82B24014830001	-	45
62	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CARINARO	H52B24003590001	-	45
63	Sud	PUGLIA	COMUNE DI FRAGAGNANO	F24D24001290001	-	40
64	Sud	CALABRIA	COMUNE DI RIZZICONI	J54D24001630001	-	40
65	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI COLLECORVINO	C75E24000140001	-	40
66	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	D15E24000470001	-	40

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
67	Sud	CALABRIA	COMUNE DI UMBRIATICO	C89I24000650001	-	40
68	Sud	CALABRIA	COMUNE DI DIPIGNANO	I39I24000770001	-	40
69	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CACCURI	C29I24000950001	-	40
70	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI MOSCUFO	-	-	40
71	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI VARALLO POMBIA	G44E21002710005	-	40
72	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI AVEZZANO	J39I24001040001	-	40
73	Sud	PUGLIA	COMUNE DI VILLA CASTELLI	J98H24000600001	-	40
74	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SQUILLACE	C82B24000600001	-	40
75	Sud	PUGLIA	COMUNE DI TORRICELLA	-	-	40
76	Sud	ABRUZZO	COMUNE SAN VINCENZO VALLE ROVETO	G89I24001270001	-	40
77	Sud	CALABRIA	COMUNE DI GIRIFALCO	J62B24002740001	-	40
78	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI SAN BUONO	H12B24004680001	-	40
79	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI BOLOGNANO	D48H24001140001	-	40
80	Sud	MOLISE	COMUNE DI TRIVENTO	B62B24001130001	-	40
81	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI OTTATI	D23C240000490001	-	40
82	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI OMIGNANO	E99I24000740001	-	40
83	Sud	BASILICATA	COMUNE DI TITO	G22B24004350001	-	40
84	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI POLLUTRI	H89I24000480001	-	40
85	Sud	MOLISE	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	J82B24005500001	-	40
86	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CESSANITI	I85E24000670001	-	40
87	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE	J19I24001140005	-	40
88	Sud	CALABRIA	COMUNE DI PARGHELIA	-	-	40
89	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI BOSCOREALE	J15E24000320001	-	40
90	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI GUARDIAGRELE	C12B24000480005	-	40
91	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI SCERNI	C94D24001400001	-	40
92	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI PACENTRO	H95E24000200001	-	40
93	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	G68H24001110001	-	40
94	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASAL VELINO	B75E24000280001	-	40
95	Sud	PUGLIA	COMUNE DI ALBEROBELLO	B64D24001640001	-	40
96	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI NOVI VELIA	B54D24004200001	-	40
97	Sud	MOLISE	COMUNE DI JELSI	J92B24002180001	-	40
98	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI BASELICE	C78E18000100002	-	40
99	Sud	PUGLIA	COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR	B32B24000690001	-	40
100	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI POLLENA TROCCHIA	I42B24000970001	-	40
101	Sud	PUGLIA	COMUNE SUPERSANO	G92B24004530002	-	40
102	Sud	CALABRIA	COMUNE DI POLISTENA	I12B24001220001	-	40
103	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	F11B21001050005	-	40
104	Sud	PUGLIA	COMUNE DI BOTRUGNO	H94D24001620001	-	40
105	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	F52B24000290005	-	40
106	Sud	MOLISE	COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO	H78H24000530001	-	40
107	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CAMPOSANO	C62B24001360001	-	40
108	Sud	PUGLIA	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	G69I24001510001	-	40
109	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI PRATELLA	J85E24000400001	-	40
110	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BENESTARE	H29124000580001	-	40
111	Sud	CALABRIA	COMUNE DI ISCA SULLO IONIO	D16E2400050001	-	40
112	Sud	CALABRIA	COMUNE DI VERBICARO	J83C24000790006	-	40
113	Sud	CALABRIA	COMUNE DI FIUMARA	B16F24000180001	-	40
114	Sud	CALABRIA	COMUNE DI GIFFONE	E47G24000270001	-	40
115	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MINERVINO DI LECCE	H29D2400010000	-	40
116	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI MACERATA CAMPANIA	J99I24000890001	-	40
117	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BRIATICO	I52B24001220001	-	40
118	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MARTIGNANO	E52B24000270001	-	40
119	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI	-	-	40
120	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MORANO CALABRO	I12B24001090001	-	40
121	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	B79I24010380001	-	40
122	Sud	PUGLIA	COMUNE DI PARABITA	F56E24000020005	-	40
123	Sud	ABRUZZO	PROVINCIA DI TERAMO	E47G24000260001	-	40
124	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI BENEVENTO	J87G24000210001	-	40
125	Sud	PUGLIA	COMUNE DI MANDURIA	I82B24001570005	-	40
126	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI LUCO DEI MARSI	D34D24005320001	-	40
127	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO	B19I24000740001	-	35
128	Sud	PUGLIA	COMUNE DI TORITTO	J24D24001260001	-	35
129	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI ORTUCCHIO	G77G24000270001	-	35
130	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SALENTO	E43C24000440002	-	35
131	Sud	CALABRIA	COMUNE DI STRONGOLI	B76E24002150001	-	35
132	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI ARCHI	G56F24000110001	-	35

ID	Area Territoriale	Regione	ENTE	CUP	Importo finanziato	Punteggio Totale
133	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	B12B24001080001	-	35
134	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI TORINO DI SANGRO	B46F24000210001	-	35
135	Sud	CALABRIA	COMUNE DI OLIVADI	F88G24000000001	-	35
136	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BADOLATO	I99I24000590001	-	35
137	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA	J92B24002160005	-	35
138	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN MAURO CILENTO	B36E24002120001	-	35
139	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	D59I24001290001	-	35
140	Sud	PUGLIA	COMUNE DI GROTTAGLIE	-	-	35
141	Sud	CALABRIA	COMUNE DI ROCCELLA JONICA	B79I24010450001	-	35
142	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO	F25E24000290001	-	35
143	Sud	PUGLIA	COMUNE DI DELICETO	C52B24000590001	-	35
144	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI MONTEFREDANE	G55E24000490005	-	35
145	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO	G32B24005040001	-	35
146	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MONTEPAONE	E13C24002180001	-	35
147	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI MONTESILVANO	H72B24003610001	-	35
148	Sud	CALABRIA	COMUNE DI MONASTERACE	F16E24000010001	-	35
149	Sud	BASILICATA	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	B68G24000040001	-	35
150	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI CAPISTRELLO	F82B24000400001	-	35
151	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CITTANOVA	C42B24000450001	-	35
153	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI ATESSA	J89I24001350001	-	35
154	Sud	BASILICATA	COMUNE DI BRIENZA	H79I22000180006	-	35
155	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI CHIETI	E74D24002210001	-	35
156	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI CASAPESENNA	J22B24001120001	-	35
157	Sud	CALABRIA	PROVINCIA DI CATANZARO	C69I24001130001	-	35
158	Sud	ABRUZZO	PROVINCIA DI CHIETI	D42B24002400001	-	35
159	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	C84D24001410001	-	30
160	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI PIANELLA	B42J24002330001	-	30
161	Sud	CALABRIA	COMUNE DI ROMBIOLO	C67G24000400001	-	30
162	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BIANCO	I32B24001320001	-	30
163	Sud	PUGLIA	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	I65F21000630006	-	30
164	Sud	CALABRIA	COMUNE DI TREBISACCE	G52B24007760001	-	30
165	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI ATRIPALDA	I12B24001170001	-	30
166	Sud	CALABRIA	COMUNE DI SANGINETO	H88H24000670001	-	30
167	Sud	PUGLIA	COMUNE DI LIZZANELLO	G25E24000400001	-	30
168	Sud	CALABRIA	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	D19I24001180001	-	30
169	Sud	CALABRIA	COMUNE DI PAOLA	C95E24000340001	-	30
170	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA	E36F24000050001	-	30
171	Sud	PUGLIA	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	G19I24001020001	-	30
174	Sud	CALABRIA	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	G12H24000540001	-	30
175	Sud	PUGLIA	COMUNE DI SAN CASSIANO	J53C24002110001	-	30
176	Sud	PUGLIA	COMUNE DI TAURISANO	I36E24000020001	-	30
177	Sud	PUGLIA	COMUNE DI VERNOLE	H37G24000180001	-	30
178	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI BUCCINO	B55E24000220001	-	30
179	Sud	PUGLIA	COMUNE DI ADELFIA	-	-	30
180	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	G47D24003020001	-	25
181	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI LORETO APRUTINO	H42B24005550005	-	25
182	Sud	CALABRIA	COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO (CS)	H24D24001440001	-	25
183	Sud	CAMPANIA	COMUNE DI ALFANO	E18I21000050001	-	25
184	Sud	CALABRIA	COMUNE DI ZUMPANO	C12J24000030001	-	25
185	Sud	CALABRIA	COMUNE DI AFRICO	J45E24000210001	-	25
186	Sud	ABRUZZO	COMUNE DI CASALINCONTRADA	F15F21001180006	-	20

24A06679

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2024.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 1652).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 destinato al funzionamento delle università e dei consorzi interuniversitari;

Visti l'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2022, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022, reg. ne n. 1968, l'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2023, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023, reg. ne n. 2088 e l'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, relativo ai criteri per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2024, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024, reg.ne n. 2400, con i quali, per ciascun esercizio finanziario, vengono destinati euro 8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare i commi seguenti dell'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato:

3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno e a duecento ore per il regime di tempo definito.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'Ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Ritenuto che per i titolari dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Ritenuto di aggiornare le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022 e all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 affinché la durata dei programmi di ricerca realizzabili sia allineata alla durata dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 come modificata dall'art. 14 del decreto-legge n. 36/2022;

Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 919 del 22 luglio 2022, recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni», il quale prevede che i vincitori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Ritenuto di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca *post* dottorale.

2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2016 ed entro il 31 ottobre 2021. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30 aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre 2016 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 224 del 1999 nonché del regolamento interno di Ateneo dei dottorati di ricerca *ex* art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30 aprile 2015;

b) risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.

Art. 2.

1. A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 809 del 7 luglio 2023 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024, sono banditi cinquantaquattro posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 3.

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.mur.gov.it - *login* Giovani ricercatori), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere tassativamente:

il *curriculum vitae* dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;

una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano come previsto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto;

il programma di ricerca, di durata massima sessennale, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri o italiani in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;

l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto;

la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della normativa vigente. Nel caso di non disponibilità al momento della presentazione della

domanda, tale documentazione dovrà essere prodotta al momento dell'accettazione da parte del candidato vincitore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

1. La selezione delle proposte è affidata a un comitato composto dal Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande, avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. La ripartizione per macroarea dei posti disponibili è effettuata in base alla numerosità delle domande, alla qualità dei candidati e alla significatività dei progetti.

2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macroarea, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.

3. Le liste di priorità e il risultante elenco dei cinquantaquattro vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione, che deve avvenire entro trenta giorni. È possibile, in casi eccezionali e a seguito di apposita richiesta con specifica motivazione, entro il predetto termine di trenta giorni, indicare, come prima scelta, una sede universitaria diversa dalle cinque precedentemente individuate, nonché modificare l'ordine di preferenza delle istituzioni universitarie indicate in sede di domanda.

4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.

6. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'Ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.

7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore, in ordine di preferenza, lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.

8. Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

9. Il contratto stipulato con l'Ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, è necessario un *addendum* al contratto che, in ogni caso, non potrà comportare un incremento della retribuzione, ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno pari al 70 per cento dell'impegno complessivo. Tale rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del contratto, procederà al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.

Art. 5.

1. Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno del contratto l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della citata legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344. In tal caso il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'università.

3. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attività di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche

al fine di verificare l'idoneità dello strumento a perseguire obiettivi di qualità e attrattività del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.

Art. 7.

1. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4 del presente decreto non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 8.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n. 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» il Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, largo Antonio Ruberti n. 1 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel direttore del CINECA.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell'individuazione dei cinquantaquattro soggetti vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e per la gestione delle relative procedure.

3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente decreto.

4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE n. 679/2016, nei confronti dei soggetti di cui sopra.

Art. 9.

1. Il Ministero si riserva di chiedere informazioni aggiuntive ai ricercatori assunti nell'ambito del presente dispositivo, qualora gli stessi dovessero in qualche misura contribuire, secondo il principio di addizionalità, al raggiungimento dei *target* connessi al PNRR.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Ministero.

Roma, 18 ottobre 2024

Il Ministro: BERNINI

24A06337

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2024.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed in particolare l'art. 22-*bis*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'art. 47-*quater* come sostituito dall'art. 6-*bis*, comma 2 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6-*bis* che prevede la riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e in particolare l'art. 8, comma 15, che incrementa di una unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia;

Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, che incrementa la dotazione organica di quattro posti di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto-legge 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e in particolare l'art. 5 che, individuando il Ministero della salute tra le Autorità settoriali competenti (ASC), incrementa la dotazione organica di un posto di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto-legge 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 e in particolare l'art. 11, comma 2, che designa il Ministero della salute quale Autorità di settore NIS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il professore Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 23, comma 1, che individua in numero di centotrentaquattro i posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del Ministero della salute e il comma 3, che demanda l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché la definizione dei relativi compiti, a un decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, ha istituito due nuovi uffici dirigenziali non generali e ha previsto la possibilità di conferire ulteriori undici funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, di cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2021, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 882, della citata legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, sono state apportate modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'ufficio 4 del Segretariato generale;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2023, con il quale, tenuto conto dell'aumento di organico previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, ha modificato il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione degli uffici 11, 12 e 13 della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 settembre 2023, con il quale, tenuto conto dell'aumento della dotazione organica previsto dall'art. 1, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 162 del 2019 e dell'art. 1, commi 882 e 883, della legge n. 178 del 2020, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, ha modificato il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione dell'ufficio 5 della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2024, con il quale, nelle more della riorganizzazione complessiva del Ministero della salute, in attuazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14, ha, tra l'altro, istituito uno speciale Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2016 che disciplina l'individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, è stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 set-

tembre 2021 di istituzione dell'unità di missione per il PNRR, in attuazione dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 gennaio 2022, il quale ridetermina il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria, individuando gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati a tale ruolo;

Visto il decreto del Ministro della salute del 16 giugno 2010, registrato dalla Corte dei conti in data 19 luglio 2010 al n. 247, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo concernente i criteri datoriali per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale, degli incarichi di II fascia e degli incarichi attribuibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2024, come modificato in data 17 luglio 2024, concernente l'individuazione dei soggetti titolari del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'area I del 21 aprile 2006 ed in particolare l'art. 20, comma 6;

Acquisite le proposte del Capo Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio, del Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, del Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale e del Capo Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a delineare il nuovo assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, afferenti alla mutata struttura, articolata in Dipartimenti;

Informate le organizzazioni sindacali, anche nell'incontro del 31 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici e le funzioni di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2.

Uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio

1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati:

Ufficio 1 - Coordinamento affari generali e risorse umane.

Organizzazione e coordinamento della Conferenza permanente dei Capi Dipartimento; segreteria del Capo Dipartimento; coordinamento delle attività degli uffici del Dipartimento. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività relative all'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, commi 9-*ter* e 9-*quater* della legge n. 241/1990.

Affari generali e attività giuridiche e normative; coordinamento dell'attività degli uffici del Dipartimento; raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento e coordinamento del contenzioso afferente a più Direzioni generali del Dipartimento; risoluzione dei conflitti di competenza fra le Direzioni generali del Dipartimento; coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità.

Attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di amministrazione generale e gestione delle risorse umane del Ministero, ivi incluse le relazioni sindacali e gli atti di contrattazione integrativa.

Linee di indirizzo in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, linee strategiche in materia di gestione del personale. Trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento e tra Dipartimenti. Assegnazione delle risorse umane e strumentali relative alle Direzioni generali e agli uffici del Dipartimento. Conferimento degli incarichi dirigenziali del Dipartimento.

Elaborazione degli indirizzi strategici per l'adozione degli atti di pianificazione, programmazione, predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione, ivi comprese l'individuazione dei fabbisogni di personale del Ministero, le dotazioni organiche e le attività di formazione.

Proposte normative, regolamentari, analisi dei progetti di legge e di altri provvedimenti normativi in materia di organizzazione e funzionamento del Ministero.

Coordinamento e vigilanza delle attività connesse alle procedure di evidenza pubblica e ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili e servizi connessi per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute, anche qualora afferenti a materie di competenza di più Direzioni generali del Dipartimento.

Coordinamento e vigilanza in materia di servizi logistici e tecnici relativi ai dipendenti del Ministero.

Coordinamento dei progetti del Ministero della salute in materia di personale, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altre amministrazioni pubbliche.

Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza degli uffici del Dipartimento.

Ufficio 2 - Politiche di bilancio e comunicazione.

Elaborazione degli indirizzi strategici per le politiche di bilancio, per le politiche di analisi di revisione della spesa e rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze. Vigilanza sulla gestione del bilancio del Ministero. Coordinamento sulle proposte di copertura finanziaria delle norme di competenza del Ministero.

Allocazione delle risorse finanziarie relative alle Direzioni generali e agli uffici del Dipartimento.

Attività connesse al sistema di misurazione e valutazione delle *performance* dei dirigenti del Dipartimento e verifica della coerenza degli obiettivi di *performance* proposti dalle Direzioni generali del Dipartimento. Indirizzo e vigilanza sulle attività connesse al ciclo della *performance* del Ministero. Linee di indirizzo in materia di promozione e valorizzazione del merito dei dipendenti.

Indirizzo, coordinamento e vigilanza in tema di pianificazione delle strategie di comunicazione, anche in caso di emergenza e minacce per la salute pubblica nonché in materia di comunicazione istituzionale interna ed esterna per la promozione della salute e delle attività degli altri Dipartimenti e del Ministero nel suo complesso; relazioni istituzionali anche in collaborazione con il portavoce del Ministro.

Valutazione di proposte in tema di organizzazione di eventi, convegni e congressi in materia sanitaria nazionali ed internazionali anche in collaborazione con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Ufficio 3 - Sistemi informativi e PNRR.

Linee di indirizzo in materia di gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico del Ministero, in collaborazione con il responsabile della gestione documentale; coordinamento per l'attuazione delle attività connesse alla tutela della *privacy* in collaborazione con il responsabile della protezione dei dati personali.

Coordinamento e vigilanza nell'ambito dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché in materia di sanità digitale, informatizzazione del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, attraverso l'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Nell'ambito della misura 1.3.2 «Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in collaborazione con gli Uffici dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, assicura il supporto al Capo Dipartimento in qualità di soggetto attuatore, la gestione finanziaria e contabile per il raggiungimento degli obiettivi, le funzioni di stazione appaltante per gli interventi previsti nonché gli affari legali e il relativo contenzioso.

Coordinamento e vigilanza delle attività connesse alle procedure di evidenza pubblica e ai contratti relativi all'acquisto di beni e servizi informatici, anche qualora afferenti a materie di competenza di più Direzioni generali del Dipartimento.

Ufficio 4 - Promozione della salute del personale, vigilanza enti e organi collegiali.

Supporto al Capo Dipartimento nelle attività di coordinamento e vigilanza nell'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando negli uffici centrali del Ministero.

Coordinamento delle iniziative relative alle emergenze nei casi di pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori delle sedi centrali; coordinamento e supervisione delle attività di sorveglianza sanitaria, della promozione del benessere organizzativo e psicofisico dei lavoratori delle sedi centrali.

Supporto nell'elaborazione di strategie in materia di formazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, in collaborazione con il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie e del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*) e dei rapporti internazionali. Attività di coordinamento in materia di vigilanza sugli enti o istituti nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero nonché in tema di finanziamento degli stessi, in collaborazione con l'ufficio 2.

Attività di indirizzo e coordinamento connesse al funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali operanti presso il Ministero di cui art. 1, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, in collaborazione con le Direzioni generali competenti per materia.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ufficio dirigenziale non generale «Ufficio 4 - Organi collegiali e promozione della salute del personale» è individuato quale ufficio corrispondente alla struttura complessa.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio sono determinate in numero di uno ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 3.

Uffici della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio

1. La Direzione generale delle risorse umane e del bilancio è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali, organizzazione e relazioni sindacali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione.

Coordinamento delle attività ai fini della predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Sviluppo, gestione e monitoraggio dei progetti della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di personale.

Attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento in materia di organizzazione, razionalizzazione e innovazione dei modelli organizzativo-gestionali dei processi e delle strutture degli uffici centrali e periferici.

Attività di rilevazione anche statistica in materia di personale, verifica delle competenze e dei carichi di lavoro degli uffici. Gestione della logistica delle sedi centrali.

Attuazione degli indirizzi del Capo Dipartimento connessi al sistema di misurazione e valutazione della *performance* in conformità con le direttive dell'organismo indipendente di valutazione; sistemi di valutazione delle posizioni. Supporto metodologico e operativo per l'attuazione del ciclo di gestione delle *performance*. Promozione e valorizzazione del merito dei dipendenti.

Relazioni sindacali e contrattazione; quantificazione e monitoraggio delle prerogative sindacali; supporto agli uffici periferici nella predisposizione di accordi sindacali. Collaborazione nelle attività dell'ufficio 5 in materia di quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio. Rilevazione dei dati sugli scioperi.

Ufficio 2 - Bilancio, controllo di gestione e revisione della spesa.

Attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento per la predisposizione e coordinamento del bilancio finanziario ed economico del Ministero; gestione centralizzata delle utenze del sistema di contabilità della Ragioneria generale dello Stato; supporto tecnico alle strutture organizzative in materia contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali nonché dei fabbisogni finanziari; bilancio di previsione e assestamento; variazioni di bilancio; redazione del budget articolato per missioni e programmi; monitoraggio delle entrate e analisi delle spese; monitoraggio dei tempi di pagamento; monitoraggio centri di costo; verifica sulle tipologie di spesa soggette a limitazione. Controllo di gestione e coordinamento delle attività in collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione; riassegnazione delle entrate per servizi resi dalle strutture del Ministero; restituzione somme indebitamente versate; indicazioni operativo-contabili agli uffici periferici per i servizi comuni; coordinamento e predisposizione del bilancio di genere; relazione al rendiconto generale dello Stato; relazione al conto annuale; coordinamento della rilevazione del costo del personale, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Supporto ai processi di analisi e valutazione della spesa; coordinamento delle proposte di intervento ai fini della revisione della spesa.

Ufficio 3 - Reclutamento e sviluppo del personale del Ministero.

Individuazione e programmazione dei fabbisogni di risorse umane; definizione e aggiornamento delle dotazioni organiche. Organizzazione e gestione delle procedure di selezione e reclutamento delle risorse umane del Ministero, ivi incluse le procedure per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (mobilità esterna), e le procedure per il reclutamento delle categorie protette, in attuazione degli indirizzi del Capo Dipartimento; assunzioni e atti costitutivi del rapporto di lavoro, in collaborazione con l'ufficio 5 per gli aspetti relativi al trattamento economico. Progressioni e sviluppo delle risorse umane. Liquidazione compensi per le commissioni esaminatrici.

Comandi, distacchi e assegnazioni temporanee del personale da altre amministrazioni, in attuazione degli indirizzi del Capo Dipartimento. Rimborsi relativi al personale comandato, in collaborazione con l'ufficio 5 per gli aspetti relativi al trattamento economico.

Individuazione delle posizioni dirigenziali vacanti; attuazione delle linee di indirizzo in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e predisposizione di schemi generali di incarichi e contratti, in collaborazione con l'ufficio 5 per gli aspetti relativi al trattamento economico; attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali; conferimento degli incarichi dirigenziali della Direzione generale; trasmissione dei relativi atti e rapporti con gli organi di controllo.

Collaborazione nelle attività dell'ufficio 2 in materia di rilevazione del costo del personale, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ufficio 4 - Gestione del rapporto di lavoro e formazione.

Trattamento giuridico delle risorse umane: incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale; adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni per gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti del Ministero; attuazione della normativa relativa alle assenze per malattia, ivi comprese la richieste di visite fiscali del personale della Direzione generale; concessione di aspettative, congedi, permessi *ex lege* n. 104/1992 e altri istituti relativi allo stato giuridico dei dipendenti; costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time); riconoscimento assenza per infortunio sul lavoro; stati matricolari

e fascicoli personali dei dipendenti; rilascio delle tessere ministeriali di riconoscimento e di ufficiale di Polizia giudiziaria; predisposizione dei ruoli del personale, in collaborazione con l'ufficio 3; decadenze e riammissioni in servizio; cancellazione dai ruoli del personale.

Comandi, distacchi, assegnazioni temporanee, collocamenti fuori ruolo del personale verso altre amministrazioni e procedure di mobilità interna all'amministrazione in attuazione degli indirizzi del Capo Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, fatte salve le competenze dei Capi dei Dipartimenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023.

Predisposizione del piano triennale della formazione; acquisizione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione, esclusi quelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; attivazione di tirocini formativi e di orientamento; permessi studio. Rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Ufficio 5 - Retribuzioni, previdenza e quiescenza.

Retribuzioni al personale dirigenziale e non dirigenziale anche a tempo determinato: competenze fisse e accessorie; gestione dell'onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigente; rapporti con le ragionerie territoriali dello Stato per la gestione del personale periferico; compensi al personale esterno operante presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Pignoramenti presso terzi del personale di ruolo o con contratti presso il Ministero.

Approvvigionamento e gestione dei buoni pasto. Sussidi. Spese di rappresentanza. Ufficio cassa. Trattamento di missione del personale del Ministero e del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute.

Collaborazione nelle attività dell'ufficio 2 in materia di rilevazione del costo del personale, ai sensi dell'art. 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gestione del Fondo risorse decentrate e dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti. Costituzione dei fondi per il trattamento accessorio in collaborazione con l'ufficio 1. Previsioni di bilancio in materia di trattamento economico del personale, riassegnazioni e ripartizione delle relative risorse; procedure di versamento in conto entrate per somme non liquidate; procedimenti per la liquidazione di competenze agli eredi; rimborsi all'INAIL per infortunio sul lavoro.

Coordinamento delle procedure connesse ai programmi di controllo successivo concernente i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale in servizio delle amministrazioni statali mediante ordini collettivi di pagamento emessi tramite cedolino unico.

Adempimenti in materia previdenziale e fiscale. Riscatti e ricongiunzioni. Collocamento in quiescenza.

Ufficio 6 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi.

Programmazione, acquisizione e gestione dei beni mobili e attrezzature dei materiali di consumo, delle forniture e servizi generali relativi ai dipendenti per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute; supporto e affiancamento alla Direzione generale e agli uffici del Dipartimento nelle procedure di gara.

Predisposizione dei capitolati di gara, contratti e pagamenti relativi a beni e servizi; gestione dei contratti di servizio; procedure di affidamento previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici e attivazione delle procedure di scelta del contraente; adesione a convenzioni; contratti di assicurazione; gestione delle spese per il funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e gestione unificata; impegno e liquidazione fatture; gestione beni mobili; servizio del consegnatario dei beni mobili e di facile consumo, ivi compresa la gestione del magazzino dei beni mobili. Attività di ufficiale rogante.

Ufficio 7 - Beni e servizi informatici per l'innovazione digitale del Ministero.

Programmazione, acquisizione e gestione dei beni e dei servizi informatici relativi ai dipendenti per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Gestione beni informatici; servizio del consegnatario dei beni informatici, ivi compresa la gestione del magazzino dei beni informatici.

Predisposizione dei capitolati di gara, contratti e pagamenti, individuazione dei fabbisogni informativi, pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi, in collaborazione con l'unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, per i servizi e beni informatici relativi ai dipendenti per il funzionamento del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Coordinamento e gestione della banca dati del personale, in collaborazione con gli uffici della Direzione generale. Gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale del Ministero. Gestione del servizio centrale di accettazione, protocollazione e trasmissione della corrispondenza; organizzazione della gestione documentale informatizzata; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza degli uffici della Direzione generale; gestione dell'archivio unico degli uffici centrali.

Ufficio 8 - Acquisizione e gestione delle autovetture, dei beni immobili e dei servizi connessi.

Programmazione, acquisizione e gestione dei beni immobili destinati a sede degli uffici centrali e periferici del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute; predisposizione dei programmi delle manutenzioni degli immobili e dei relativi impianti tecnologici, ivi inclusa la gestione e lo sviluppo dei sistemi di fonia IP; rapporti con l'Agenzia del demanio e con gli altri soggetti proprietari degli immobili; servizi connessi alla gestione delle sedi centrali; ufficio tecnico; acquisizione, gestione autoveicoli del Ministero e del Comando Carabinieri per la tutela della salute; gestione autorimessa interna; gestione area congressuale e sale riunioni. Attuazione degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico delle

sedi centrali. Manutenzione del magazzino centrale afferente al Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie.

Ufficio 9 - Tutela del benessere psicofisico e della sicurezza del personale delle sedi centrali.

Attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute del personale degli uffici centrali del Ministero a supporto del datore di lavoro. Formazione e informazione in materia di sicurezza ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Conciliazione dei tempi vita-lavoro. Disciplina del lavoro agile.

Sportello integrato di ascolto. Attività di supporto al *mobility* e al *disability manager*.

Documento di valutazione del rischio e piani di emergenza ed evacuazione, organizzazione delle riunioni periodiche. Organizzazione del servizio prevenzione e protezione delle risorse umane delle sedi centrali e relativi adempimenti. Attività connesse agli adempimenti per la prevenzione e protezione dei lavoratori delle sedi centrali: primo soccorso, sorveglianza sanitaria, screening e sviluppo di progetti dedicati. Coordinamento della promozione della salute e del benessere psicofisico dei lavoratori delle sedi centrali, anche in collaborazione con enti, autorità competenti terze per la realizzazione delle attività di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute. Supporto alle attività del Comitato unico di garanzia (CUG) e degli Organismi paritetici per l'innovazione (OPI). Supporto alla redazione del PIAO in relazione al Piano triennale delle azioni positive e delle azioni concrete. Rapporti con il Dopolavoro. Adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale delle sedi centrali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.

Ufficio 10 - Affari legali e contenzioso della Direzione generale; procedimenti disciplinari.

Consulenza giuridica e aggiornamento giurisprudenziale nelle materie della Direzione generale. Affari legali e cura del contenzioso di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici competenti per materia; recupero dei crediti derivanti da provvedimenti del giudice ordinario e del giudice amministrativo nelle materie di competenza della Direzione generale; attività di recupero dei crediti erariali in esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei conti; recupero crediti derivanti da infortunio sul lavoro causato da responsabilità di terzi. Rimborso delle spese legali e gestione dei pagamenti delle spese giudiziarie, sulla base dell'istruttoria delle singole strutture ministeriali, ad eccezione di quelle derivanti da contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, delle trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di trapianto di organi e biotecnologie nonché indennizzi per relativi danni da complicanze di tipo irreversibile. Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli organi giurisdizionali. Procedimenti disciplinari. Servizio ispettivo interno per gli Uffici centrali.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ufficio dirigenziale non generale «Ufficio 9 - Tutela del benessere psicofisico e della sicurezza del personale delle sedi centrali» è individuato quale ufficio corrispondente alla struttura complessa.

Art. 4.

Uffici della Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Elaborazione del piano di comunicazione annuale in collaborazione con gli uffici 2 e 3.

Ufficio 2 - Relazioni istituzionali e con il cittadino, prodotti editoriali, eventi.

Cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, anche in collaborazione con il portavoce del Ministro; pubblicazioni e produzione editoriale; acquisto e gestione di pubblicazioni e periodici; gestione della biblioteca. Organizzazione e gestione di eventi, convegni e congressi in materia sanitaria nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre Direzioni generali; attività di promozione e formazione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; Ufficio relazioni con il pubblico, sportello *front-office* e centralino. Attività di studio, analisi e raccolta di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e di soddisfazione dell'utente. Sviluppo e coordinamento della comunicazione interna.

Ufficio 3 - Comunicazione istituzionale e digitale.

Pianificazione e gestione dei rapporti con i media in relazione all'attività di comunicazione. Promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale

ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero. Gestione delle comunicazioni ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria, ivi compresa l'organizzazione e la gestione del numero di pubblica utilità. Pianificazione e gestione della comunicazione istituzionale in caso di emergenza e minacce per la salute pubblica e coordinamento della comunicazione del rischio sanitario in collaborazione con le strutture di comunicazione internazionali. Gestione editoriale del portale internet istituzionale; progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, anche attraverso il web e i social media.

Art. 5.

Uffici della Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e degli organi collegiali è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e nelle attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; gestione liquidazione rimborsi spese dei componenti del Consiglio superiore di sanità, del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale in collaborazione con gli uffici interessati. Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Vigilanza sugli enti.

Vigilanza, in collaborazione con le Direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sull'Istituto superiore di sanità (ISS), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), sull'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i profili dalla legge attribuiti alla competenza del Ministero nonché sulla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (ESACRI in *LCA*).

Ufficio 3 - Vigilanza IRCCS e altri istituti o enti soggetti a controllo.

Vigilanza sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in collaborazione con la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità nonché su altri istituti o enti pubblici e privati sottoposti al controllo o all'alta vigilanza del Ministero nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dalla normativa vigente. Coordinamento dei rapporti con gli enti pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero. In collaborazione con la Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Ufficio 4 - Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Supporto giuridico e tecnico-amministrativo nell'espletamento dei compiti connessi all'esercizio della funzione, con piena autonomia ed effettività, di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); supporto alle attività di raccordo tra il RPCT e l'organo di indirizzo politico, oltreché con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV). Cura delle attività finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione, al monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento in raccordo con l'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari. Organizzazione e gestione degli aspetti operativi delle attività di comunicazione e partecipazione inerenti al sistema di gestione del rischio; studio ed analisi del contesto interno ed esterno per il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio; audit in materia di prevenzione della corruzione su mandato del RPCT. Supporto al RPCT nella predisposizione della sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione nonché della relazione annuale. Coordinamento delle attività nelle materie di interesse e raccordo con gli uffici del Ministero; gestione della posta e del protocollo informatico dedicato, ivi incluse le segnalazioni di illecito ad opera di *whistleblower*. Cura delle relazioni con l'Autorità nazionale anticorruzione e le altre amministrazioni anche al fine di promuovere collaborazioni e buone pratiche in osservanza delle disposizioni del RPCT. Collaborazione negli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione e le attività di monitoraggio. Predisposizione di proposte al RPCT per la formazione e l'informazione in materia di trasparenza e anticorruzione.

Ufficio 5 - Supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali.

Attività di supporto al Segretario generale del Consiglio superiore di sanità (CSS), anche nel raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; attività di supporto tecnico scientifico, logistico e organizzativo per il funzionamento del Consiglio superiore di sanità. Supporto alle attività di indirizzo, coordinamento e dire-

zione delle strutture tecniche di segreteria delle sezioni del CSS e di raccordo delle attività dei dirigenti sanitari titolari delle strutture tecniche di segreteria delle sezioni del CSS. In collaborazione con le Direzioni generali competenti per materia, attività di supporto al funzionamento e alla segreteria del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e di altri organismi collegiali operanti presso il Ministero nonché attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati. Raccordo tecnico con le Direzioni generali del Ministero della salute e con gli istituti, enti, organismi e organizzazioni coinvolti nell'attività del CSS e dei comitati per le attività di cui ai punti precedenti.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ufficio dirigenziale non generale «Ufficio 5 - Supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità e degli altri organi collegiali» è individuato quale ufficio corrispondente alla struttura complessa.

Art. 6.

Uffici dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR

1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, opera fino al 31 dicembre 2026 l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 196, l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali, stazione appaltante e gestione dei contratti per le materie di competenza del Sistema informativo sanitario.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR. Monitoraggio dei contratti ICT aventi grande rilievo e rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Ufficio 2 - Ufficio di statistica.

Gestione di osservatori e centri di documentazione; monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, studi e analisi anche a supporto delle attività delle Direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti, in collaborazione con l'ufficio 3. Attività e funzioni dell'ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi incluse l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso gli *open data* di cui cura gli aspetti relativi al contenuto informativo e alla relativa fruizione da parte degli utenti. Cura delle pubblicazioni statistiche in materia sanitaria e Relazione sullo stato sanitario del Paese ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Ufficio 3 - Sistema informativo sanitario nazionale e innovazione digitale in sanità.

Definizione ed attuazione della normativa in materia di Fascicolo sanitario elettronico, Ecosistema dati sanitari (EDS) e digitalizzazione della documentazione sanitaria, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, l'Agenzia nazionale per la sanità digitale e l'ufficio 6. Coordinamento, pianificazione e attuazione della digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative nei processi sanitari, in collaborazione con l'Agenzia nazionale di sanità digitale e la partecipazione ai progetti e alle attività europee ed internazionali in ambito di sanità digitale per assicurare piena interoperabilità nello scambio dei dati sanitari, anche transfrontaliero, per uso primario e secondario. Individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale in collaborazione con le altre Direzioni generali. Pianificazione, progettazione, sviluppo, gestione ed evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di sistemi informativi e banche dati nazionali in ambito sanitario, in attuazione della normativa vigente. Attività di supporto alle funzioni della cabina di regia del NSIS; monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, anche a supporto delle attività delle Direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti, in collaborazione con l'ufficio di statistica.

Ufficio 4 - Piattaforme tecnologiche del Ministero della salute.

Promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli *open data* in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; attuazione delle disposi-

zioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'accesso telematico, al riutilizzo dei dati del Ministero e all'accessibilità degli stessi; sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet; individuazione dei fabbisogni informativi del Ministero in collaborazione con le altre Direzioni generali; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in collaborazione con le altre Direzioni generali, anche in attuazione della disciplina in materia di accessibilità e fruibilità; promozione dei principi dello sviluppo software sicuro e gestione del ciclo di vita dei sistemi informatici ovvero adozione di sistemi di gestione del ciclo di vita del software per la garanzia della *security by design* e *by default*, censimento e gestione delle versioni dei sistemi informatici in dotazione al Ministero; promozione della progettazione e dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili *by design* e *by default* nel rispetto delle linea guida AGID contenute nel piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Ufficio 5 - Cybersicurezza e infrastrutture ICT.

Azione di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, relativamente ai sistemi, alle infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nonché ai dati in attuazione della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di protezione dei dati sanitari, anche in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità nazionale per la cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali e sulla base dei principi tecnici definiti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica e delle reti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; attività della struttura e del referente per la cybersicurezza ai sensi della legge 28 giugno 2024, n. 90; funzioni di «Autorità di settore NIS» in attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 e attività di supporto all'Autorità nazionale competente ACN.

Ufficio 6 - Sanità digitale e tutela dei dati personali.

Rapporti con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali; iniziative e proposte normative e attuative della legislazione in materia di sanità digitale e di protezione dei dati personali; collaborazione per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali e sanità digitale con gli esercenti le funzioni di titolare del Ministero della salute nonché supporto alle strutture ministeriali per la tutela dei dati personali.

Supporto al responsabile della protezione dei dati anche nella formulazione di pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza sullo svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

Monitoraggio delle attività del Ministero rispetto alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento nominati, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la promozione della formazione del personale che esegue i trattamenti e le connesse attività di controllo.

3. Presso l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR operano i tre uffici di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Art. 7.

Uffici del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie

1. Presso il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati:

Ufficio 1 - Coordinamento affari generali.

Segreteria del Capo Dipartimento; coordinamento delle attività degli uffici del Dipartimento e raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; supporto al Capo Dipartimento nelle attività relative all'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, commi 9-*ter* e 9-*quater* della legge n. 241/1990. Affari generali e attività giuridiche e normative; coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità. Supporto alle funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Direzioni generali del Dipartimento e risoluzione dei conflitti di competenza fra le Direzioni generali del Dipartimento. Gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi dirigenziali; attività connesse al ciclo della *performance* organizzativa ed individuale; attività di supporto negli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679; programmazione e controllo di gestione; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento e coordinamento dell'attività istruttoria relativa al contenzioso e delle attività connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione dei contratti, qualora afferenti a materie di competenza di più Direzioni generali.

Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza degli uffici del Dipartimento.

Ufficio 2 - Prevenzione.

Supporto al Capo Dipartimento relativamente alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle funzioni svolte dalla Direzione generale della preven-

zione. Azioni di indirizzo relativamente al coordinamento funzionale degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria (SASN). Funzione di coordinamento per la digitalizzazione dei flussi informativi degli uffici USMAF-SASN anche in collaborazione con le altre Direzioni generali. Poteri di coordinamento, direzione e controllo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Attività di integrazione e monitoraggio sulla tutela della salute con riguardo a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie. Sovrintendenza e controllo dell'epidemiologia e prevenzione delle patologie cronico-degenerative. Funzioni consultive in materia di indennizzi e contenzioso in materia medico-legale. Attività di coordinamento e vigilanza per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale in servizio assegnato, ovvero in posizione di distacco o comando negli USMAF-SASN, per il tramite dei dirigenti titolari degli uffici.

Ufficio 3 - Emergenze sanitarie.

Supporto al Capo Dipartimento relativamente alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle funzioni svolte dalla Direzione generale delle emergenze sanitarie. Coordinamento, indirizzo e controllo nelle azioni di contrasto alle patologie epidemico-pandemiche emergenti e alla gestione delle emergenze sanitarie. Poteri di verifica e monitoraggio della elaborazione del piano nazionale strategico-operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale. Indirizzo in materia di autorizzazioni alla pubblicità dei vaccini presso il pubblico. Poteri di indirizzo sull'implementazione dei piani di emergenza, anche in collaborazione con altri enti o direzioni. Funzioni di coordinamento per la gestione della Scorta nazionale antidoti e degli aspetti sanitari connessi alle attività di difesa civile e di protezione civile. Attività di risposta e contrasto al terrorismo chimico, nucleare e radiologico; contrasto del terrorismo nucleare, biologico, chimico, radiologico (NBCR) anche in collaborazione con altri enti e direzioni. Mandato di indirizzo sulle attività di logistica, monitoraggio scorte, organizzazione dei materiali e dei processi delle emergenze. Funzione di supervisione sui rapporti con altri enti di ordine nazionale ed internazionale per la gestione integrata delle emergenze sanitarie.

Ufficio 4 - Ricerca sanitaria.

Supporto al Capo Dipartimento relativamente alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle funzioni svolte dalla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità. Funzioni di indirizzo relativamente ai criteri per il riconoscimento e la riconferma di IRCCS e alle procedure di selezione e nomina dei direttori scientifici. Mandato di monitoraggio sul finanziamento dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS. Sovrintendenza e controllo sull'implementazione del Piano nazionale della ricerca sanitaria, e sui processi per selezione e finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata. Funzioni di indirizzo relativamente alle azioni di promozione, coordinamento e partecipazione alle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale.

Ufficio 5 - CCM e National Health Prevention Hub

Pianificazione ed attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), avvalendosi eventualmente del supporto degli altri uffici per gli adempimenti tecnico-amministrativi. Azione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'implementazione e l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; coordinamento e raccordo con altri enti, agenzie ed istituzioni per l'identificazione di aree di competenza e raccordo in materia di *National Health Prevention Hub*. Attività di coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale, sintesi delle evidenze, redazione delle linee di indirizzo e sviluppo di progetti innovativi in tema di prevenzione, in linea con il mandato del *National Health Prevention Hub*. Funzione di raccordo e coordinamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL a livello nazionale; funzioni di raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vigilanza e monitoraggio sulle procedure tecnico-amministrative per l'attuazione del *National Health Prevention Hub* anche in collaborazione con l'ufficio 1. Collaborazione con il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali nelle attività di promozione e tutela della salute materno-infantile, anche attraverso l'istituzione di strutture interfunzionali ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Prevenzione;

b) ufficio 3 - Emergenze sanitarie;

c) ufficio 4 - Ricerca sanitaria;

d) ufficio 5 - *National Health Prevention Hub* e CCM.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie sono determinate in numero di due, ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 8.

Uffici della Direzione generale della prevenzione

1. La Direzione generale della prevenzione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; convenzioni e incarichi ai medici fiduciari in Italia e all'este-

ro; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; espletamento delle procedure centralizzate di acquisizione di forniture di beni e servizi di competenza della Direzione generale e per il funzionamento degli uffici periferici USMAF-SASN; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Coordinamento tecnico ed adempimenti amministrativo contabili degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN).

Coordinamento funzionale degli USMAF-SASN ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero. Coordinamento tecnico della rete periferica dipendente dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria e attività di formazione, in collaborazione operativa, per quanto di competenza, con gli uffici della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio e della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare. Indirizzi operativi sui controlli e le attività di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera. Punto di contatto (*Focal Point*) del Centro nazionale per il regolamento sanitario internazionale. Amministrazione degli applicativi informatici NSIS USMAF; elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti; indirizzo, coordinamento e verifica dei servizi sanitari di bordo. Procedure autorizzative ed attività di vigilanza relative alla formazione sanitaria del personale non sanitario della marina mercantile. Convenzioni per il servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili e per la formazione sanitaria al personale aeronavigante. Supporto al direttore generale nella definizione dei fabbisogni per il personale convenzionato e per i medici fiduciari. Indirizzi operativi sull'attività medico legale e sull'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero; attività in materia di Comitato di rappresentanza degli assistiti. Predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e gestione dei relativi rapporti amministrativo-contabili. Amministrazione dell'applicativo informatico NSIASN e amministrazione giuridica ed economica del personale a rapporto convenzionale, incluso il contenzioso e i procedimenti disciplinari. Rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e rimborsi ad aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica, sulla base degli indirizzi operativi definiti con provvedimenti del direttore generale. Supporto al direttore generale nella gestione degli incarichi ai medici fiduciari e per gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario dei SASN.

L'ufficio, per l'esercizio delle funzioni attribuite, oltre all'impiego del proprio personale, si può avvalere, su disposizione del Capo Dipartimento, anche del personale assegnato agli uffici USMAF-SASN.

Ufficio 3 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la valutazione in materia di biotecnologie del Comitato tecnico sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e della sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nel lavoro del Comitato tecnico sanitario di cui al medesimo decreto. Prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie. Indirizzi medico-legali e verifiche in materia di accertamenti sanitari di idoneità alla guida. Supporto all'Autorità nazionale competente in materia di microrganismi geneticamente modificati (MOGM) e relativa gestione delle procedure autorizzative. Aspetti connessi alla protezione civile. Buone pratiche di laboratorio. Supporto all'Autorità nazionale di monitoraggio per le buone pratiche di laboratorio.

Ufficio 4 - Trapianti, sangue ed emocomponenti.

Disciplina dei trapianti d'organo, di tessuti e cellule. Tutela della salute con riguardo a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie. Disciplina delle attività trasfusionali, sangue e suoi prodotti, escluse le specialità medicinali. Recepimento di direttive europee in materia di trapianti d'organo, di tessuti e cellule e di sangue e suoi prodotti. Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 5 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative.

Promozione della salute nella popolazione generale e prevenzione universale delle malattie cronico-degenerative; sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico-degenerative e dei loro determinanti; prevenzione delle malattie cronico-degenerative nella popolazione a rischio o con malattia non sintomatica, con particolare riguardo alla diagnosi precoce e ai programmi organizzati di *screening*. Prevenzione delle complicanze e delle recidive delle malattie cronico-degenerative e disegno dei relativi percorsi di presa in carico. Prevenzione delle malattie croniche di rilievo sociale; coordinamento tecni-

co-scientifico delle attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Pianificazione in oncologia; pianificazione nel campo della genomica in sanità pubblica. Partecipazione alle *Joint Action* europee nelle materie di competenza; partecipazione alla *Global Alliance against chronic Respiratory Disease* (GARD) e coordinamento tecnico-scientifico della GARD italiana (GARD-I) e dei gruppi di lavoro correlati. Partecipazione all'Alleanza nazionale per le malattie cardio cerebrovascolari e coordinamento dei gruppi di lavoro correlati. Attività per la predisposizione, la gestione e il coordinamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP).

Ufficio 6 - Medico legale.

Pareri medico legali nei ricorsi amministrativi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. Consulenze medico-legali su richiesta della Corte dei conti e di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali. Consulenze medico-legali a difesa dell'amministrazione nei contenziosi in materia di indennizzi e risarcimenti per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di sangue e di emoderivati, trapianti di organi e biotecnologie.

Ufficio 7 - Indennizzi ex *lege n. 210/1990.*

Funzioni di competenza statale in materia di indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso. Altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute. Contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati e talidomide.

Ufficio 8 - Risarcimento danni alla salute.

Contenzioso in materia di risarcimento danni da trasfusione con sangue infetto, somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione e gestione delle relative procedure transattive per relativi danni da complicanze di tipo irreversibile. Liquidazione delle sentenze di condanna a favore dei soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione.

2. La Direzione generale della prevenzione, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale degli uffici di livello dirigenziale non generale di Sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN), di seguito indicati:

a) USMAF - SASN Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia: sede principale USMAF - SASN Milano;

b) USMAF - SASN Liguria, Emilia-Romagna, Toscana: sede principale USMAF - SASN Genova;

c) USMAF - SASN Lazio, Marche, Umbria, Sardegna: sede principale USMAF - SASN Roma;

d) USMAF - SASN Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata: sede principale USMAF - SASN Napoli;

e) USMAF - SASN Calabria, Sicilia: sede principale USMAF - SASN Palermo;

f) USMAF Albania: sede principale USMAF Roma.

3. Gli USMAF-SASN, oltre alle funzioni amministrativo-contabili, alla gestione economica e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, al coordinamento delle unità territoriali e degli ambulatori SASN, svolgono attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, in attuazione della normativa nazionale ed internazionale, attività medico-legali ai fini dell'iscrizione in albi e registri professionali, attività medico legale e di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante in Italia. L'USMAF-SASN Albania svolge le seguenti funzioni: applicazione del regolamento sanitario internazionale; concessione della libera pratica alle navi; compiti di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera; attività di vigilanza sanitaria in frontiera sui flussi migratori irregolari.

4. I titolari degli uffici di cui al comma 3, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni sono individuati datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, è individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Coordinamento tecnico ed adempimenti amministrativo contabili degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN);

b) ufficio 3 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) ufficio 4 - Trapianti, sangue ed emocomponenti;

d) ufficio 5 - Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative;

e) ufficio 6 - Medico legale;

f) uffici USMAF - SASN, di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9.

Uffici della Direzione generale delle emergenze sanitarie

1. La Direzione generale delle emergenze sanitarie è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Attività amministrative e contabili volte a garantire le azioni di supporto dei sistemi sanitari regionali nel contrasto alle pandemie: espletamento delle procedure di approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura di patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi medici e di protezione individuale. Attività normativa e di analisi e di studio dei modelli di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie. Organizzazione e svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione di aiuti economici e alla gestione di pertinenti fondi solidali, nazionali e europei, previsti per far fronte alle emergenze sanitarie nonché controllo e monitoraggio dell'attuazione delle relative misure.

Ufficio 2 - Prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili.

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo delle emergenze sanitarie nonché cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e alla gestione delle emergenze sanitarie, anche in relazione ai fabbisogni quali-quantitativi collegati a scenari emergenziali. Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive, emergenti e ri-emergenti. Autorizzazione, previa valutazione del Capo Dipartimento, alla pubblicità presso il pubblico dei vaccini. Sorveglianza delle infezioni legate all'assistenza sanitaria e della resistenza antimicrobica; prevenzione delle infezioni da HIV/AIDS. Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per la lotta contro l'AIDS e della sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. Strategie e politiche vaccinali. Elaborazione del piano nazionale strategico-operativo di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale. Esecuzione dei piani di emergenza, in collaborazione con le competenti Direzioni generali.

Ufficio 3 - Gestione sanitaria delle emergenze.

Esecuzione piani di emergenza, in collaborazione con le direzioni generali competenti. Attività di monitoraggio e valutazione continua, modellistica previsionale (sala operativa); approvvigionamento e gestione delle scorte nazionali di farmaci e vaccini per il contrasto al COVID-19 nonché espletamento delle procedure di approvvigionamento di farmaci e vaccini per la cura di patologie epidemico-pandemico emergenti e di dispositivi medici e di protezione individuale. Gestione della Scorta nazionale antidoti. Aspetti sanitari connessi alle attività di difesa civile e di protezione civile; attività di risposta e contrasto al terrorismo chimico, nucleare, biologico e radiologico (NBCR). Organizzazione, coordinamento istituzionale e gestione del materiale strategico incluse verifiche di certificazioni e idoneità. Gestione, manutenzione e aggiornamento delle piattaforme tecnologiche e relative analisi statistiche e previsionali. Formazione continua degli operatori sanitari per la prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie NBCR in accordo con altri enti e istituzioni, tra cui Difesa civile e Protezione civile. Organizzazione, pianificazione e coordinamento di simulazioni ed esercitazioni su larga scala, al fine di raggiungere l'armonizzazione della formazione degli operatori a livello centrale e periferico. Fabbisogni quali-quantitativi collegati a scenari emergenziali.

Ufficio 4 - Attività tecnico-logistiche.

Organizzazione, coordinamento istituzionale e gestione del materiale strategico, tra cui DM, DPI, attrezzature mediche, ivi incluse verifiche di certificazioni e idoneità. Gestione, manutenzione e aggiornamento piattaforme tecnologiche (vaccini, materiali, DPI, farmaci salvavita-scorte) e relative analisi statistiche e previsionali. Coordinamento attività di logistica, monitoraggio scorte, organizzazione, gestione magazzini, ivi compresa la gestione del magazzino del materiale profilattico e gestione dei rapporti con i relativi fornitori/*partner* privati, prevedendo allocazioni e riallocazioni tra regioni e altre pubbliche amministrazioni. Smaltimento materiali non idonei e recupero di quelli ancora funzionali.

Ufficio 5 - Cooperazione internazionale per la gestione delle emergenze sanitarie.

Coordinamento dei rapporti con gli altri Ministeri e gli enti nazionali e internazionali per la gestione delle emergenze sanitarie. Profilassi e cooperazione internazionale ai fini del controllo delle malattie infettive. Gestione delle emergenze anche in collaborazione con la Direzione generale della comunicazione. Promozione e armonizzazione delle attività di gestione delle emergenze in ambito europeo e internazionale. Partecipazione alle attività di

organismi internazionali e sovranazionali in materia di emergenze sanitarie, con sostegno alla creazione di infrastrutture di supporto per la gestione delle emergenze a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea. Profilassi e cooperazione internazionale ai fini del controllo della diffusione delle malattie infettive; punto di contatto (*Focal Point*) del Centro nazionale per l'allerta rapida a livello europeo ed internazionale.

Ufficio 6 - Resilienza dei soggetti critici.

Individuazione dei soggetti critici in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Attività e adempimenti connessi al medesimo decreto, anche raccordandosi con gli uffici competenti per materia afferenti al medesimo Dipartimento o ad altri Dipartimenti nonché con gli enti e le agenzie.

Attività connesse alla valutazione del rischio dei soggetti critici e alle notifiche di incidenti rilevanti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali.

Attività volte al sostegno dei soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Vigilanza sul rispetto degli adempimenti in capo ai soggetti critici.

Attività di raccordo e collaborazione con le altre Autorità settoriali competenti (ASC) nonché con il Punto di contatto unico (PCU). Cooperazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, sui rischi connessi a minacce e incidenti informatici. Assolvimento degli altri adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, di competenza del Ministero della salute.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) ufficio 3 - Gestione sanitaria delle emergenze;

c) ufficio 5 - Cooperazione internazionale per la gestione delle emergenze sanitarie.

Art. 10.

Uffici della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità

1. La Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Aggiornamento dell'anagrafe dei programmi di ricerca sanitaria e dei ricercatori nonché dell'elenco dei revisori internazionali con valutazione di *performance* degli stessi.

Ufficio 2 - Riconoscimento e conferma IRCCS.

Riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura; gestione della procedura di conferma e revoca del carattere scientifico degli istituti; gestione della procedura di selezione e nomina dei direttori scientifici; istruttoria della procedura per l'inclusione nell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente.

Predisposizione dei documenti di programmazione triennale delle attività di ricerca degli IRCCS, dell'ISS, dell'INAIL e dell'AGENAS; finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti atti a valutare la *performance* assistenziale e di ricerca. Finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità. Monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata degli IRCCS. Coordinamento delle attività informatico-statistiche relative al bando della ricerca finalizzata e al sistema informatico dedicato alla ricerca. Linee tematiche di riconoscimento degli IRCCS. Collaborazione con l'ufficio 4 per l'elenco degli esperti da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca. Gestione dei fondi per la ricerca sanitaria provenienti dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi. Supporto all'ufficio 5 per la sostenibilità delle reti di eccellenza e delle infrastrutture a valenza europea. Verifica delle attività di ricerca degli IRCCS in ambito internazionale nonché dei relativi risultati.

Ufficio 4 - Programmazione ricerca e bandi per la ricerca finalizzata.

Predisposizione del piano nazionale della ricerca sanitaria; gestione del bando per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata; gestione dell'elenco degli esperti, anche internazionali, da utilizzare per la valutazione dell'attività di ricerca. Monitoraggio e verifica dei progetti di ricerca finalizzata delle

regioni, dell'ISS, dell'INAIL, dell'AGENAS e degli Istituti zooprofilattici sperimentali. Attività di segreteria delle sezioni del Comitato tecnico-sanitario di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. Coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in collaborazione con le Direzioni generali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196. Valorizzazione del ruolo dei ricercatori in sanità; valorizzazione dei giovani ricercatori, anche attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e internazionali e promozione dell'inserimento negli enti del Servizio sanitario nazionale. Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione di impatto della ricerca scientifica e tecnologica nel campo biomedico e dei processi sperimentali per l'innovazione. Valutazione di impatto della ricerca attraverso le suddette sezioni del Comitato tecnico sanitario, finalizzata alla valorizzazione dell'investimento nella ricerca scientifica in sanità. Promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico-sanitario e delle reti di eccellenza, di studi che offrano una visione strategica dell'evoluzione in sanità e delle necessità di investimento in ricerca scientifica, di programmi di innovazione e formazione per la pubblicazione e la diffusione di dati concernenti i risultati degli investimenti nella ricerca in sanità ed i relativi fabbisogni, in collaborazione con le Direzioni generali competenti e con l'unità di missione. Attuazione del PNC.

Ufficio 5 - Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca.

Coordinamento, nel campo della ricerca e dell'innovazione in sanità, dei rapporti con gli altri Ministeri, le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche nell'ambito di eventuali appositi organismi di coordinamento. Promozione e coordinamento delle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo. Partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi dell'Unione europea. Promozione, coordinamento e partecipazione alle attività di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo e internazionale, anche mediante partecipazione alle attività di organismi internazionali e sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca, in collaborazione con le competenze del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali. Investimenti in conto capitale per aumentare il grado di competitività delle infrastrutture. Promozione del finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità. Misurazione e valutazione dell'efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e l'innovazione in sanità. Brevetti e proprietà intellettuale. Integrazione dell'innovazione tecnologica nei processi sanitari. Promozione e supporto alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza, anche attraverso l'individuazione di criteri e indicatori internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia. Promozione e sostegno delle iniziative di ricerca ad alto tasso di innovazione per il Servizio sanitario nazionale e dei processi di trasferimento tecnologico.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 3 - Rete IRCCS e ricerca corrente;

b) ufficio 5 - Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca.

Art. 11.

Uffici del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale

1. Presso il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del Capo Dipartimento; coordinamento delle attività degli uffici del Dipartimento. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività relative all'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, commi 9-*ter* e 9-*quater* della legge n. 241/1990. Affari generali e attività giuridiche e normative; coordinamento dell'attività degli uffici del Dipartimento; raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento e coordinamento del contenzioso afferente a più Direzioni generali del Dipartimento; coordinamento delle attività connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione dei contratti qualora afferenti a materie di competenza di più Direzioni generali; risoluzione dei conflitti di competenza fra le Direzioni generali del Dipartimento; coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità. Gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi dirigenziali; attività connesse al ciclo della *performance* organizzativa ed individuale; attività di supporto negli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679; programmazione e controllo di gestione; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile.

Supporto al Capo Dipartimento nell'azione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle Direzioni generali in materia di programmazione dell'attività sanitaria nazionale, determinazione dei livelli essenziali di assistenza e attività di coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari.

Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza degli uffici del Dipartimento.

Ufficio 2 - Gestione dei programmi finanziati da fondi di coesione.

Attività connesse al ruolo di Autorità di gestione e funzione contabile del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027 e di altri programmi e progetti finanziati da fondi europei (con particolare riferimento ai fondi di coesione): programmazione e riprogrammazione; selezione e gestione delle operazioni; verifiche di gestione; attuazione di misure e procedure antifrode, prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità; gestione dei pagamenti e implementazione delle procedure contabili; registrazione e conservazione elettronica dei dati nel sistema informativo ReGiS; monitoraggio e valutazione; funzione contabile, ivi compresa la presentazione delle domande di pagamento alla CE e presentazione dei conti. Supporto al lavoro del Comitato di sorveglianza e attività istruttoria relativa ai reclami pervenuti al Punto di contatto a garanzia del rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP). Cura dei rapporti con le pertinenti autorità europee e nazionali e con le altre autorità di gestione dei programmi finanziati e cofinanziati da fondi europei. Adempimenti in materia di informazione e comunicazione.

Ufficio 3 - Farmaco, dispositivi medici e professioni sanitarie.

Attività di coordinamento nell'ambito delle seguenti materie:

disciplina delle professioni sanitarie;

politiche in favore del Servizio sanitario nazionale e valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale;

organizzazione territoriale dell'assistenza farmaceutica;

disciplina e sorveglianza concernente l'utilizzo e la diffusione dei medicinali, ferme restando le competenze in materia attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, dei dispositivi medici e degli altri prodotti di interesse sanitario;

rapporti con gli *Stakeholders*;

HTA;

registri dispositivi medici e tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale sono determinate in numero di tre, ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 12.

Uffici della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali e contenzioso.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale, compreso il personale comandato ai sensi dell'art. 5, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, come modificato dall'art. 25-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati, ivi incluse le tematiche afferenti ai Piani di rientro; supporto amministrativo ed operativo per le attività e gli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS). Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Pianificazione nazionale e settoriale.

Fondi sanitari integrativi con gestione dell'Anagrafe dei fondi, del Cruscotto informativo e dell'Osservatorio, con relative finalità di studio e ricerca delle forme di assistenza complementare; definizione e monitoraggio del Piano sanitario nazionale, degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale per gli aspetti di coerenza di sistema, ivi compresa l'analisi del fabbisogno, la definizione delle priorità, il coinvolgimento degli *stakeholder* e la pianificazione strategica. Definizione degli indirizzi, dei criteri e dei requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione, l'accreditamento e gli accordi contrattuali relativi all'esercizio delle attività sanitarie nonché monitoraggio di sistema tramite il tavolo per l'applicazione del sistema di accreditamento istituzionale. Analisi delle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con l'ufficio 4.

Ufficio 3 - Definizione degli standard quali-quantitativi per la programmazione ospedaliera e il rischio clinico.

Rischio clinico, promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni; conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità in collaborazione con i servizi sanitari regionali e il Comando Carabinieri per la tutela della salute; sperimentazioni gestionali ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e relativo monitoraggio; programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione e monitoraggio della normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni; azione di monitoraggio, anche attraverso il Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria. Tenuta dei rapporti con la sanità militare in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023; verifica e monitoraggio del grado di attuazione del decreto ministeriale n. 70/2015 da parte delle regioni e PA secondo gli standard definiti dallo stesso decreto e valutazione della *perfomance* nell'erogazione delle cure in condizioni di efficacia, efficienza, appropriatezza, qualità e sicurezza; monitoraggio standard punti nascita.

Ufficio 4 - Analisi della spesa, modelli di allocazione e sistemi di remunerazione.

Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale e dei costi standard in sanità; vigilanza e monitoraggio, in collaborazione con l'ufficio 2, sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale; elaborazione, analisi e verifica dei dati economico-patrimoniali relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario, anche attraverso l'utilizzo di modelli predittivi innovativi abbinati alle nuove tecniche del machine *learning* e dell'intelligenza artificiale; monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza, efficacia ed efficienza individuate, in collaborazione con l'ufficio 5; determinazione dei criteri generali per la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, correlati ai criteri di classificazione individuati dall'ufficio 9; valutazione dell'impatto economico delle misure e degli atti di programmazione per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Supporto alla predisposizione dei piani di riorganizzazione e di riqualificazione dei SSR e monitoraggio degli obiettivi previsti dai piani e/o dai programmi operativi e partecipazione ai tavoli tecnici di monitoraggio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le regioni italiane ed alle attività del Comitato LEA. Rapporti finanziari con lo Stato Città del Vaticano e con il Sovrano militare Ordine di Malta.

Ufficio 5 - Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.

Programmazione, definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché programmazione e gestione del sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA; definizione e aggiornamento dei LEA: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza protesica, malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, malattie croniche esentate dalla partecipazione al costo e assistenza termale. Segreteria tecnico scientifica di supporto alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 561, legge n. 208/2015.

Ufficio 6 - Valutazione delle performance *e dell'equità del Servizio sanitario nazionale.*

Sistema di garanzia per il monitoraggio dei LEA; implementazione e analisi di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia, efficienza ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale; analisi e monitoraggio della mobilità sanitaria interregionale; pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei LEA e relazione al Parlamento. Valutazione delle *performance* dei servizi sanitari regionali; collaborazione con gli organismi internazionali nella valutazione dei servizi sanitari in condizioni di efficacia, efficienza ed appropriatezza. Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e affiancamento alle regioni in piani di rientro; attività di supporto e coordinamento al comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e di appropriatezza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Supporto alla predisposizione dei piani di riorganizzazione e di riqualificazione dei SSR e monitoraggio degli obiettivi previsti dai piani e/o dai programmi operativi con il supporto del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS).

Ufficio 7 - Programmazione e governo del patrimonio infrastrutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale.

Ricognizione e analisi dei fabbisogni di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico; analisi, programmazione, finanziamento, gestione e monitoraggio degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico. Individuazione, pianificazione e gestione di progetti finanziati con fondi strutturali. Supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Ufficio 8 - Sviluppo organizzativo e programmi umanitari.

Programmi umanitari per cure; individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all'art. 16 e

con l'unità di missione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023. Attività di studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria anche in coordinamento con le attività di livello internazionale.

Ufficio 9 - Classificazioni delle diagnosi, procedure e interventi e monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera.

Collaborazione con gli organismi internazionali in materia di valutazione della qualità dei servizi ospedalieri; acquisizione, verifica ed elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera; lettura, analisi e interpretazione dei dati di offerta e di attività ospedaliera del Servizio sanitario nazionale. Classificazioni delle diagnosi, procedure e interventi e monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera. Gestione e manutenzione dei sistemi di classificazione delle diagnosi, delle procedure/interventi chirurgici e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Strumenti e criteri per la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Ufficio 10 - Modelli per l'analisi del bisogno di salute e per la costruzione di scenari previsionali a supporto della Programmazione sanitaria.

Definizione e manutenzione di un modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione per livelli di bisogno e rischio di salute. Sviluppo di modelli ed algoritmi predittivi. Costruzione della cornice abilitante di regolamentazione dell'utilizzo del patrimonio informativo NSIS per finalità predittive; supporto alla Direzione nella gestione di progetti speciali inerenti all'utilizzo del patrimonio informativo NSIS per finalità di programmazione; definizione di metodi e strumenti di analisi a supporto del disegno e della valutazione di programmi e *policy* per le aree di competenza della Direzione, anche attraverso la costruzione di *partnership* con attori esterni e la realizzazione di attività di coordinamento e *governance* intra e interdirezionale.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ufficio dirigenziale non generale «Ufficio 3 - Definizione degli standard di quali-quantitativi per la programmazione ospedaliera ed il rischio clinico» è individuato quale ufficio corrispondente alla struttura complessa.

Art. 13.

Uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali e Segreteria CCEPS.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali. Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221: istruttoria dei ricorsi presentati alla CCEPS contro i provvedimenti dei rispettivi ordini e collegi professionali in materie di tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari, regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi; esame dei documenti relativi al procedimento attinente l'esercizio del potere disciplinare della CCEPS nei confronti dei propri componenti appartenenti alle professioni sanitarie e dei componenti i comitati centrali delle federazioni nazionali. Pubblicazione annuale del massimario delle decisioni.

Ufficio 2 - Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Riconoscimento qualifiche conseguite in Paesi comunitari e non comunitari afferenti alle professioni di medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, psicologo e psicoterapeuta, nonché alle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica; rilascio Tessere professionali europee (EPC) relative ad infermieri, farmacisti e fisioterapisti in entrata in Unione europea; riconoscimenti del servizio prestato all'estero ai fini concorsuali e pensionistici. Autorizzazioni temporanee allo svolgimento di attività clinica di medico chirurgo nell'ambito di iniziative di formazione per cittadini extracomunitari in possesso del titolo non comunitario; rilascio attestati di conformità ai requisiti formativi e professionali e attestati di onorabilità professionale per le professioni con laurea triennale. Recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali. Rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di mobilità dei professionisti sanitari.

Ufficio 3 - Personale del Servizio sanitario nazionale.

Organizzazione dei servizi sanitari, disciplina concorsuale, stato giuridico ed economico del personale dipendente e convenzionato. Disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria. Rapporti tra il Servizio sanitario

nazionale e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitari. Attività di supporto alle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, con specifico riferimento al personale. Attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale (SISAC); rapporti con l'ARAN e con il comitato di settore competente per la contrattazione. Approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'art. 4, commi 12 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale» del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. Gestione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni. Coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 2020, n. 113. Analisi dei fabbisogni finanziari del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale; promozione della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all'art. 15 e con l'unità di missione di cui all'art. 9 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023.

Ufficio 4 - Definizione fabbisogni e percorsi del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Determinazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie e degli specialisti da formare; formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari e relativi ordinamenti didattici dei corsi di studio delle professioni afferenti all'area sanitaria e delle scuole di specializzazione di area medica. Recepimento e attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la formazione delle professioni sanitarie. Definizione delle linee guida del programma ECM in collaborazione con la segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua e con l'Agenas. Programmi di formazione in medicina generale; rilascio di certificati di conformità ai fini della libera circolazione nei Paesi UE per le professioni con laurea magistrale. Certificazione delle competenze nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Accreditamento delle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie.

Vigilanza sugli Ordini delle professioni sanitarie e relative Federazioni nazionali *ex* decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. Costituzione in giudizio nei procedimenti dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Disciplina delle professioni sanitarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario *ex* art. 1, comma 2 della legge n. 43 del 2006 e rapporti con le relative associazioni. Procedure per l'individuazione e istituzione delle figure professionali sanitarie e dei relativi profili. Attività non regolamentate e applicazione legge n. 4 del 2013. Gestione dell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie. Rapporti con le società medico-scientifiche e loro federazioni; rapporti con le professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate.

Procedure per il rilascio di provvedimenti di equivalenza ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Procedure per le designazioni dei rappresentanti del Ministero in senso alle commissioni di laurea delle professioni sanitarie e alle commissioni per l'esame di abilitazione delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico e di infermiera volontaria della CRI.

Art. 14.

Uffici della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale in conformità ai requisiti di qualificazione prescritti dal vigente codice degli appalti per le stazioni appaltanti; attività di segreteria dell'Osservatorio prezzi di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2023; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli uffici interessati; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Attività farmaceutica.

Disciplina generale delle attività farmaceutiche; tenuta dei rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico. Supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della Agenzia italiana del farmaco. Autorizzazione alla pubblicità presso il pubblico dei medicinali ad uso umano; attività di segreteria e di supporto al funzionamento della Sezione per il rilascio delle licenze per la pub-

blicità sanitaria del Comitato tecnico-sanitario; pubblicità di medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario la cui diffusione è soggetta ad autorizzazione o controllo. Disciplina generale della distribuzione dei medicinali, delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per gli aspetti di competenza statale e adempimenti di competenza statale in merito alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione da parte delle farmacie e degli stessi esercizi commerciali. Registrazione di *broker* di medicinali. Aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali e della farmacopea ufficiale. Partecipazione alla *task-force* nazionale anti-falsificazione dei medicinali per uso umano e alla Conferenza dei servizi per la sicurezza dei medicinali venduti *on-line* presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Ufficio 3 - Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi.

Completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici impiantabili attivi, e dei prodotti che non hanno destinazione d'uso medica di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745. Partecipazione al Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG). Designazione e monitoraggio degli organismi notificati, ivi comprese le attività di ispezione degli organismi notificati nei casi previsti dalla normativa vigente. Sorveglianza del mercato: pianificazione dell'attività nazionale di sorveglianza del mercato in accordo al programma europeo; rilascio dei certificati di libera vendita; gestione di segnalazioni; adempimenti sul commercio parallelo di dispositivi medici riconfezionati e rietichettati, su dispositivi medici offerti in vendita a distanza, su dispositivi medici falsificati. Esercizio delle competenze relative ai dispositivi medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali. Adempimenti connessi alla registrazione di fabbricanti, mandatari, importatori in Eudamed e alla registrazione di fabbricanti di dispositivi medici su misura; implementazione e mantenimento di banche dati nazionali per distributori e operatori economici in connessione con Eudamed. Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici acquistati direttamente dal Servizio sanitario nazionale; verifiche relative al sistema di identificazione unica del dispositivo (UDI); censimento e monitoraggio sulle istituzioni sanitarie che fabbricano dispositivi medici *in house*; implementazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e supporto all'UE per il nomenclatore EMDN (*European Medical device Nomenclature*). Autorizzazioni in deroga di dispositivi medici il cui impiego è nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti; autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature di risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla. Valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai dispositivi medici; verifica degli adempimenti connessi al contributo a carico delle aziende sulle spese promozionali. Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione per i dispositivi medici del Comitato tecnico-sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Ufficio 4 - Dispostivi medico diagnostici in vitro.

Completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. Sorveglianza del mercato: pianificazione dell'attività nazionale di sorveglianza del mercato in accordo al programma europeo; gestione di segnalazioni e scambio di informazioni a livello comunitario anche in connessione con Eudamed. Designazione e monitoraggio degli organismi notificati, comprese le attività di ispezione degli organismi notificati nei casi previsti dalla normativa vigente. Monitoraggio e vigilanza sugli incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro, rete di vigilanza nazionale e comunitaria, anche in connessione con Eudamed. Valutazioni, autorizzazioni e pareri sugli studi delle prestazioni, gestione degli scambi di informazioni riguardanti gli studi delle prestazioni, anche in connessione con Eudamed. Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medico-diagnostici in vitro direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale. Valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Adempimenti connessi alla registrazione di fabbricanti, mandatari, importatori in Eudamed; implementazione e mantenimento di banche dati nazionali per distributori e operatori economici in connessione con Eudamed. Rilascio dei certificati di libera vendita. Autorizzazione alla importazione ed esportazione di sangue umano e suoi prodotti per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro. Adempimenti sul commercio parallelo di dispositivi medico diagnostici in vitro riconfezionati e rietichettati, su dispositivi medico diagnostici in vitro offerti in vendita a distanza, su dispositivi medico diagnostici in vitro falsificati. Autorizzazioni in deroga di dispositivi medico-diagnostici in vitro il cui impiego è nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti. Verifiche relative al sistema di identificazione unica del dispositivo (UDI). Monitoraggio sulle istituzioni sanitarie che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro *in house*.

Ufficio 5 - Vigilanza sui dispositivi medici, registri dispositivi medici impiantabili e attività ispettiva.

Vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici, dispositivi di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 e adozione di misure conseguenti. Rete di vigilanza comunitaria e nazionale. Ispezioni ad operatori economici del settore dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici e dei dispositivi di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, ivi comprese le attività conseguenti alle ispezioni medesime. Registro nazionale dei dispositivi medici impiantabili. Registro nazionale degli impianti protesici mammari per le finalità definite nella legge n. 86/2012 e nel regolamento 19 ottobre 2022, n. 207.

Ufficio 6 - Sperimentazione clinica dei dispositivi medici e Health Technology Assessment *(HTA).*

Completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici, ivi compresi i compiti relativi alle indagini cliniche. Valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di *Health Technology Assessment* (HTA).

Valutazioni, autorizzazioni e pareri su indagini cliniche e usi eccezionali per singoli pazienti di dispositivi medici. Gestione degli scambi di informazioni riguardanti le indagini cliniche; valutazione delle tecnologie, supporto organizzativo-amministrativo e tecnico-scientifico alla cabina di regia HTA. Valutazione dei dispositivi medici per la sanità digitale.

Ufficio 7 - Ufficio centrale stupefacenti.

Regolamentazione in ambito di sostanze da abuso anche in collaborazione con altri enti. Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Attuazione della normativa europea in ambito di precursori di droghe. Funzioni di organismo statale per la cannabis e competenze in materia di coltivazione di piante per la produzione di sostanze e medicinali di origine vegetale a base di sostanze stupefacenti e psicotrope. Rilascio delle autorizzazioni alla produzione, impiego, commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi medicinali e per uso scientifico e sperimentale delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Rilascio dei permessi *import-export* dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope. Previsione dei fabbisogni e rendicontazione periodica delle movimentazioni *import/export* delle sostanze stupefacenti e psicotrope agli organi internazionali di controllo. Rilascio delle licenze e delle registrazioni per operatori che esercitano attività di importazione, esportazione o intermedie di precursori di droghe per uso industriale, commerciale e sperimentale. Rilascio dei permessi *import-export* dei precursori di droghe. Rendicontazione agli organismi europei e internazionali delle movimentazioni *import/export* dei precursori di droghe. Autorizzazione all'importazione dei medicinali stupefacenti e psicotropi non registrati in Italia o carenti sul mercato nazionale.

Ufficio 8 - Biocidi e cosmetici.

Esercizio delle funzioni di Autorità competente in materia di biocidi e cosmetici; esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici e biocidi, ivi comprese le ispezioni agli stabilimenti di produzione nei casi previsti dalla legge. Esercizio delle competenze statali in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici e biocidi. Esercizio delle competenze del Ministero della salute in materia di apparecchiature usate ai fini estetici individuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza del mercato, comprese le piattaforme *e-commerce*, in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici. Rilascio di certificati di libera vendita in materia di presidi medico chirurgici, biocidi e cosmetici. Valutazione dei messaggi pubblicitari relativi ai presidi medico chirurgici.

Ufficio 9 - Tracciabilità dei dispositivi medici e dei farmaci.

Gestione, analisi e manutenzione dei flussi informativi sui medicinali ad uso umano, ivi incluse le anagrafiche di farmacie, parafarmacie e esercizi commerciali, siti logistici dei produttori, depositari e grossisti, farmaci esteri, medicinali galenici e formule magistrali. Attività di adeguamento del sistema nazionale di tracciabilità dei medicinali alle disposizioni vigenti. Emissioni di sanzioni per mancata o non corretta trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco ai sensi delle disposizioni vigenti. Supporto alla gestione dei flussi informativi per la tracciabilità dei dispositivi medici. Analisi dei dati relativi alla tracciabilità dei medicinali ad uso umano e dei dispositivi medici a supporto delle attività di controllo e vigilanza svolte dalle forze dell'ordine. Supporto informativo all'Agenzia italiana del farmaco per le attività riguardanti i consumi e la spesa farmaceutica, il monitoraggio delle carenze distributive, anche attraverso la verifica delle esportazioni di medicinali, il controllo della decadenza dell'A.I.C. per mancata commercializzazione (*Sunset Clause*), l'alimentazione del servizio integrato su *Front End* AIFA per la verifica da parte dei titolari di A.I.C. dei dati di movimentazione e valori economici di fornitura al Servizio sanitario nazionale. Coordinamento delle attività di controllo di qualità dei dati nell'ambito delle riunioni periodiche dei gruppi di lavoro di rappresentanza regionale.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 4 - Dispostivi medico diagnostici in vitro;

b) ufficio 5 - Vigilanza sui dispositivi medici, registri dispositivi medici impiantabili e attività ispettiva;

c) ufficio 7 - Ufficio centrale stupefacenti;

d) ufficio 8 - Biocidi e cosmetici.

Art. 15.

*Uffici del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali*

1. Presso il Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, sono istituiti i seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di essi indicati:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del Capo Dipartimento; coordinamento delle attività degli uffici del Dipartimento. Supporto al Capo Dipartimento nelle attività relative all'attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, commi 9-*ter* e 9-*quater* della legge n. 241/1990. Affari generali e attività giuridiche e normative; coordinamento dell'attività degli uffici del Dipartimento; raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Contenzioso e affari legali nelle materie di competenza del Dipartimento e coordinamento del contenzioso afferente a più Direzioni generali del Dipartimento; coordinamento delle attività connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e

alla stipulazione dei contratti qualora afferenti a materie di competenza di più Direzioni generali; risoluzione dei conflitti di competenza fra le Direzioni generali del Dipartimento; coordinamento delle attività del Dipartimento in materia di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e integrità.

Gestione amministrativa del personale; conferimento incarichi dirigenziali; attività connesse al ciclo della *performance* organizzativa ed individuale; attività di supporto negli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679; programmazione e controllo di gestione; attività connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; gestione finanziaria e contabile.

Applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale in materia assistenza sanitaria in UE, Svizzera e spazio SEE (regolamento CE 883/2004, regolamento CE 987/2009), in qualità di autorità competente e organismo di collegamento; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618; attività connesse all'applicazione della vigente normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero-AIRE; applicazione degli accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi extra UE; gestione dei rapporti contabili con i Paesi dell'UE, SEE, con la Svizzera e con i Paesi extra UE in convenzione per le prestazioni sanitarie; coordinamento degli adempimenti per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera limitatamente agli ambiti di competenza; rapporti con le regioni e le province autonome per gli adempimenti derivanti dalla assistenza erogata in forma diretta e indiretta in applicazione dei Regolamenti di sicurezza sociale, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e degli accordi bilaterali con i Paesi extra UE; funzioni di *National Contact Point* per l'assistenza transfrontaliera di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38; applicazione normativa in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari e connessi rapporti con le Regioni; referente in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera per le Direzioni generali della Commissione europea EMPL, GROW e SANTE e per le rappresentanze italiane nel mondo; coordinamento e monitoraggio delle cure di alta specialità all'estero in Paesi UE ed extra UE; adempimenti amministrativi e contabili derivanti dalla gestione del Poliambulatorio presso il MAECI per i dipendenti pubblici che svolgono attività lavorativa all'estero; applicazione della normativa in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati in Paesi non convenzionati; applicazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il finanziamento alle regioni per le spese sostenute per gli stranieri STP.

Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza degli uffici del Dipartimento.

Ufficio 2 - Promozione della salute e stili di vita.

Supporto al Capo Dipartimento nell'azione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle Direzioni generali in materia di: promozione dei corretti stili di vita; tutela della salute e del benessere delle persone in relazione all'ecosistema e all'ambiente di vita; dipendenze patologiche; promozione della salute con riferimento alle fasce di popolazione vulnerabile; alimenti, nutrizione ed educazione alimentare nonché valutazione del rischio della sicurezza alimentare. Supporto per le funzioni di autorità nazionale di riferimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, avvalendosi della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema. Supporto al Capo Dipartimento nei rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Coordinamento dei rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento. Svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero con altri Paesi.

Ufficio 3 - Salute animale e sicurezza alimentare.

Supporto al Capo Dipartimento nell'azione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle Direzioni generali in materia di salute animale, farmaci veterinari, benessere animale, ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario, igiene e sicurezza alimentare. Coordinamento tecnico delle Direzioni generali nei rapporti con gli organismi internazionali; vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali per le materie assegnate allo Stato dalla normativa di settore. Funzione di *National Contact Point* per le attività di formazione europee nei programmi del *Better Training for Safer Food*. Supporto al Capo Dipartimento per il coordinamento degli interventi svolti dalle Direzioni generali conseguenti a stati di crisi e in caso di emergenze in materia di salute animale e sicurezza alimentare. Supporto al Capo Dipartimento nei rapporti istituzionali con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e nelle sue attività di *Chief Veterinary Officer* e di presidente del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali quando ricorra la condizione di cui all'art. 18, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196. Coordinamento dei rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Attività di coordinamento e vigilanza per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale in servizio assegnato, ovvero in posizione di distacco o comando negli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di controllo frontalieri (PCF), per il tramite dei dirigenti titolari degli uffici.

Ufficio 4 - Rapporti internazionali.

Coordinamento dei rapporti con gli organismi internazionali e della partecipazione alle relative attività e incontri a livello internazionale (Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, Organizzazione mondiale della sanità, Organizzazione mondiale della sanità animale, Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agri-

coltura e altre organizzazioni internazionali o agenzie specializzate). Promozione della collaborazione sanitaria in ambito europeo e mediterraneo. Coordinamento e monitoraggio delle attività internazionali svolte dalle regioni in materia sanitaria. Coordinamento, in base agli indirizzi del Capo Dipartimento, delle attività e delle iniziative delle Direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

2. Nel Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali opera, fino al 31 dicembre 2026, la struttura di missione di livello dirigenziale non generale di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:

Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.

Supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (A.I.C.S).

Coordinamento delle attività di programmazione e di indirizzo ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della Cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica internazionale dell'Italia. Attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale. Supporto alle attività del Ministero della salute nell'ambito delle agende di comunicazione e sviluppo e salute globale.

3. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Promozione della salute e stili di vita;

b) ufficio 3 - Salute animale e sicurezza alimentare.

4. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*One Health*), e dei rapporti internazionali sono determinate in numero di uno, ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 16.

Uffici della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema

1. La Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; gestione e coordinamento del contenzioso e dell'accesso agli atti connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; predisposizione di schemi di atti normativi e valutazione di proposte normative e leggi regionali; coordinamento delle attività di comunicazione per le materie di competenza della Direzione generale; coordinamento del riscontro alle richieste parlamentari nelle materie di competenza della Direzione generale; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Promozione dei corretti stili di vita nella popolazione.

Promozione di corretti stili di vita nella popolazione in ogni fase della vita; promozione dell'attività fisica; tutela della salute nelle attività sportive; promozione dell'invecchiamento sano e attivo; strategie di contrasto al fenomeno del tabagismo; avvertenze sui pericoli del tabacco; promozione di una sana alimentazione per favorire stili di vita salutari; prevenzione del consumo a rischio di alcol; monitoraggio, valutazione e contrasto delle dipendenze da sostanze d'abuso, ludopatie, dipendenza da internet e altre dipendenze; lotta al *doping*; rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni, nelle materie di competenza.

Ufficio 3 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti, EFSA e Focal Point.

Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti; coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico, fisico e biologico riguardante la sicurezza degli alimenti; raccordo con le regioni e le province autonome, anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare. Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA); raccordo con le Direzioni generali competenti per materia per le attività di pertinenza del CNSA; rilevazione delle esigenze e programmazione delle attività di comunicazione del rischio in collaborazione con la Direzione generale della comunicazione. Collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini dell'espletamento delle sue funzioni; partecipazione e supporto alle attività del foro consultivo presso EFSA; individuazione, indirizzo e coordinamento del *focal point* italiano dell'EFSA e attività relative; valutazione e aggiornamento della rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'EFSA.

Ufficio 4 - Tutela della salute nei rapporti con l'ecosistema.

Prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socioeconomici; tutela dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano. Gestione programma salute, ambiente, biodiversità e clima finanziato dal Piano nazionale complementare al PNRR. Prevenzione dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano. Informazione sulla protezione contro i rischi sulla salute derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici, biologici. Definizione di un modello di sanità pubblica improntato ai principi «*One health*» e focalizzato sul monitoraggio dell'esposizione a inquinanti ambientali con conseguenze dannose per la salute. Individuazione, caratterizzazione e monitoraggio sullo stato sanitario nelle aree a rischio inquinamento; valutazione del rischio sanitario nei siti inquinati, individuazione degli interventi di natura sanitaria per il possibile riutilizzo e bonifica. Ricognizione dei bisogni sanitari delle popolazioni residenti nei siti di interesse nazionale; disciplina delle acque: autorità responsabile delle acque destinate al consumo umano, acque reflue, riconoscimento della qualifica delle acque minerali, termali e di sorgente, autorità responsabile per le acque di balneazione e gestione del relativo portale, riutilizzo delle acque, responsabile in sede UNECE per la ratifica e l'attuazione del protocollo UNECE/OMS acqua e salute, autorità competente in sede di Commissione europea per le acque destinate al consumo umano. Rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità delle acque minerali. Partecipazione ai procedimenti di Valutazione ambientale di competenza statale (AIA - VIA - VAS) in concerto con il Ministero dell'ambiente. Aspetti igienico-sanitari ed epidemiologici correlati alla qualità dell'aria *outdoor* e *indoor*, alla contaminazione del suolo e al ciclo di gestione dei rifiuti. Analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute. Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), con funzioni di autorità nazionale. Analisi degli aspetti igienico sanitari relativi ai prodotti di consumo di tipo non alimentare e partecipazione all'*European Rapid Alert System for non-food consumer products* (Rapex). Promozione e sostegno dell'informazione pubblica in materia di salute e ambiente. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 5 - Tutela della salute delle fasce di popolazione vulnerabili.

Tutela della salute dei soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti e alle persone con disabilità; promozione e tutela della salute mentale; tutela della salute dei migranti; tutela e promozione della salute materno infantile, in raccordo con il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, nell'ambito del progetto *National Health Prevention Hub*, anche attraverso l'istituzione di strutture interfunzionali ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023. Promozione della salute delle persone anziane e tutela delle fragilità delle persone anziane; protezione, promozione e tutela della salute in età pediatrica ed adolescenziale; promozione del benessere mentale e sostegno psicologico dei minori e dei giovani; sanità penitenziaria. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Promozione dei corretti stili di vita nella popolazione;

b) ufficio 3 - Valutazione del rischio riguardante la sicurezza degli alimenti, EFSA e *Focal Point*;

c) ufficio 4 - Tutela della salute nei rapporti con l'ecosistema.

Art. 17.

Uffici della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare

1. La Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari Generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso e dell'accesso agli atti connesso alle attività della direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; predisposizione di schemi di atti normativi e valutazione di proposte normative e leggi regionali. Staff sanitario del direttore generale per il coordinamento tecnico delle materie afferenti alla direzione, in ambito nazionale, europeo ed internazionale. Coordinamento delle attività di comunicazione per le materie di competenza della Direzione generale. Coordinamento del riscontro alle richieste parlamentari nelle materie di competenza della direzione generale. Coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Igiene della produzione degli alimenti.

Igiene e sicurezza della produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti, ivi compresa la produzione primaria. Riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero; sottoprodotti di origine animale; validazione dei manuali di corretta prassi igienica; indirizzi operativi per i controlli su alimenti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, agli uffici periferici veterinari (UVAC-PCF) in collaborazione con la Direzione generale della salute animale. Gestione dei sistemi informativi relativi agli stabilimenti; attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 3 - Coordinamento audit *e laboratori.*

Organizzazione del sistema di *audit* e relative verifiche di conformità normativa sui sistemi regionali di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in collaborazione con la Direzione generale della salute animale. Collaborazione nelle attività relative ai piani di rientro e ai livelli essenziali di assistenza in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Attività ispettiva ed *audit* di sistema. Coordinamento con i laboratori per il controllo degli alimenti: designazione dei laboratori nazionali di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dei centri di referenza negli stessi ambiti; laboratori di autocontrollo. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 4 - Alimenti a fini medici speciali ed integratori.

Prodotti per gruppi specifici di popolazione come alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali; prodotti destinati ad una alimentazione particolare; integratori alimentari; alimenti addizionati, alimenti funzionali; alimenti erogabili dal Servizio sanitario nazionale. Attività di segreteria e supporto al funzionamento della Sezione per la dietetica e la nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale; attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 5 - Nutrizione ed etichettatura.

Sicurezza nutrizionale; promozione della qualità nutrizionale degli alimenti sul mercato e nella ristorazione collettiva; educazione alimentare e contrasto agli sprechi alimentari; tutela nutrizionale delle categorie sensibili; etichettatura e indicazioni nutrizionali e di salute (*claims*) degli alimenti; informazione ai consumatori; attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza. Ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e relativa attività di promozione.

Ufficio 6 - Sicurezza delle tecnologie alimentari.

Aspetti sanitari relativi alle tecnologie alimentari; *novel food*; alimenti geneticamente modificati e relativo piano nazionale di controllo; tecniche di evoluzione assistita (*new genomic tecniques*); additivi, enzimi e aromi alimentari; materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; irradiazione degli alimenti; nuove tecnologie di produzione e trattamenti speciali; contaminanti fisici; contaminanti chimici: agricoli, ambientali e industriali; attività ispettiva e *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le Regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari.

Prodotti fitosanitari e connesse attività di autorizzazione e di controllo sulla produzione, immissione in commercio e impiego; gestione e aggiornamento della banca dati; coordinamento dell'attività europea di valutazione e approvazione delle sostanze attive; fissazione dei limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari negli alimenti; piano di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari e piano di controllo ufficiale sui limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari tollerate su e nei prodotti alimentari. Attività di segreteria e supporto al funzionamento della sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le Regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 8 - Gestione del rischio e pianificazione dei controlli.

Piano dei controlli nazionale pluriennale e relazione annuale alla Commissione europea; *alert cooperation network* (ACN): assistenza amministrativa, sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF), gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti, ivi compresi i focolai di malattie a trasmissione alimentare, limitatamente agli aspetti di sicurezza alimentare; piano nazionale residui; coordinamento dell'attività per la lotta alle frodi alimentari in collaborazione con le altre Direzioni generali ed amministrazioni esterne competenti e gestione della relativa rete informativa europea; gestione dei sistemi informativi relativi al controllo ufficiale sugli alimenti e bevande. Attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea ed internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 9 - Igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione.

Internazionalizzazione del settore agroalimentare in collaborazione con le istituzioni e gli organismi del livello nazionale, europeo ed internazionale; rapporti con le associazioni del settore agroalimentare; *audit* di Paesi terzi propedeutiche all'accesso al mercato degli alimenti o alle verifiche per il relativo mantenimento dell'accesso;

attività bilaterali e multilaterali connesse alla negoziazione di accordi sanitari e certificazione sanitaria in materia di misure sanitarie e fitosanitarie - Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio in tema di standard sanitari e fitosanitari; partecipazione alla gestione delle emergenze zoosanitarie che impattano sull'esportazione di alimenti; contenziosi con le autorità sanitarie dei Paesi terzi in ambito esportazione alimenti; formazione ed armonizzazione delle procedure sanitarie attuate a livello regionale e locale finalizzate all'esportazione; verifiche ed abilitazione degli stabilimenti all'esportazione di alimenti. Attività ispettiva ed *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le regioni nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 2 - Igiene della produzione degli alimenti;

b) ufficio 3 - Coordinamento *audit* e laboratori;

c) ufficio 4 - Alimenti a fini medici speciali ed integratori;

d) ufficio 5 - Nutrizione ed etichettatura;

e) ufficio 6 - Sicurezza delle tecnologie alimentari;

f) ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari;

g) ufficio 8 - Gestione del rischio e pianificazione dei controlli;

h) ufficio 9 - Igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione.

Art. 18.

Uffici della Direzione generale della salute animale

1. La Direzione generale della salute animale è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio 1 - Affari generali.

Segreteria del direttore generale; affari generali e attività giuridiche e normative; gestione amministrativa del personale; conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione finanziaria e contabile; attività connesse al piano della *performance* e al sistema di valutazione; attività connesse al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio; controllo di gestione; coordinamento degli adempimenti della Direzione generale per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, pubblicità, protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, integrità e prevenzione della corruzione; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale; gestione e coordinamento del contenzioso e dell'accesso agli atti connesso alle attività della Direzione in collaborazione con gli uffici competenti per materia; verifica della documentazione relativa al pagamento delle spese legali; predisposizione di schemi di atti normativi e valutazione di proposte normative e leggi regionali; staff del direttore generale per il coordinamento tecnico delle materie afferenti alla direzione, in ambito nazionale, europeo ed internazionale; coordinamento delle attività di comunicazione per le materie di competenza; coordinamento del riscontro alle richieste parlamentari nelle materie di competenza della direzione generale; coordinamento e monitoraggio dei flussi documentali e del protocollo informatico di competenza della Direzione generale.

Ufficio 2 - Coordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.).

Coordinamento delle attività di ricerca in collaborazione con la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità. Gestione tecnico-scientifica della ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.), ivi inclusa la definizione dei parametri di assegnazione dei relativi fondi. Coordinamento e valutazione dell'attività dei Centri di referenza nazionale ed individuazione dei criteri per l'istituzione di nuovi CRN. Supervisione tecnico-scientifica delle attività finalizzate alla valorizzazione del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge n. 205/2017. Coordinamento delle attività di cooperazione internazionale degli II.ZZ.SS.; coordinamento, per le materie di competenza assegnate allo Stato dalla normativa di settore, dell'attività istituzionale degli II.ZZ.SS.; promozione, con riferimento agli aspetti organizzativi e metodologici delle attività diagnostiche ed analitiche degli II.ZZ.SS., ivi incluse le attività relative alla biosicurezza. Coordinamento delle attività di formazione e di comunicazione scientifica degli II.ZZ.SS.; coordinamento e gestione strategica dei sistemi informativi degli II.ZZ.SS. funzionali alle esigenze del Ministero della salute con riferimento anche al sistema *Classyfarm*. Coordinamento delle attività inerenti i sistemi di qualità e l'accreditamento degli II.ZZ.SS. Supporto al Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sugli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.). Attività di segreteria ai fini del funzionamento del Comitato di supporto strategico degli II.ZZ.SS. Coordinamento delle attività per l'esportazione di animali e prodotti di origine animale e per il supporto tecnico al *Chief Veterinary Officer* (CVO) e al delegato italiano presso il WOAH, relativamente agli aspetti di sanità animale.

Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Tutela della salute degli animali nonché sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e nel decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e delle zoonosi anche ai fini della profilassi internazionale. Predisposizione dei programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione e sorveglianza delle malattie elencate; indicazioni per la programmazione e organizzazione della sorveglianza delle malattie elencate e relativo monitoraggio. Attività connesse alla gestione del cofinanziamento europeo. Direzione operativa e supporto tecnico-amministrativo al presidente del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali ai fini del coordinamento e indirizzo delle autorità sanitarie regionali o loca-

li per la gestione delle malattie elencate e delle malattie emergenti. Notifica dei focolai delle malattie animali al WOAH e alla Commissione europea; coordinamento delle attività inerenti al Sistema di identificazione e registrazione degli animali, degli operatori e degli stabilimenti di tutte le specie animali (Sistema I*&R)*, fatta eccezione per gli animali da compagnia. Contributo di competenza per la predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). Attività nell'ambito del Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it» per la categorizzazione del rischio sanitario degli allevamenti relativamente agli aspetti di biosicurezza. Attuazione di verifiche ispettive nelle materie di competenza. Partecipazione alle attività relative alla predisposizione del Piano nazionale della prevenzione per le materie di competenza. Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale. Pianificazione ed esecuzione di audit di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 4 - Medicinali veterinari.

Autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) dei medicinali veterinari con procedura nazionale ed europea; registrazione, ai fini dell'immissione in commercio, dei medicinali veterinari omeopatici; attività successive all'autorizzazione, ivi incluse le variazioni dei termini dell'A.I.C.; farmacovigilanza veterinaria; provvedimenti di sospensione, revoca o provvedimenti restrittivi temporanei per motivi di sicurezza inerenti l'A.I.C.; autorizzazioni alla produzione dei vaccini stabulogeni e autovaccini; autorizzazioni alla pubblicità dei medicinali veterinari, compresi i medicinali immunologici; registrazione per la vendita on line dei medicinali veterinari; monitoraggio e gestione delle carenze dei medicinali veterinari; autorizzazioni sanitarie all'importazione dei medicinali veterinari non autorizzati in Italia; autorizzazioni al commercio parallelo dei medicinali veterinari; autorizzazioni alla sperimentazione clinica; aggiornamento dei sistemi informativi nazionali e dell'Unione per la farmacovigilanza; alimentazione della banca dati nazionale dei medicinali veterinari e allineamento con la banca dati dei medicinali veterinari dell'unione (*Union Product Database*) e con il prontuario on line dei medicinali veterinari; programmazione, coordinamento e supervisione delle attività di controllo ufficiale in merito alla gestione del medicinale veterinario lungo l'intera filiera, ad eccezione della fase di produzione. Indirizzo, coordinamento e supervisione del Sistema informativo di tracciabilità. Attività di implementazione del sistema di gestione per la qualità. Predisposizione del piano di controllo post marketing dei medicinali veterinari. Indirizzo e coordinamento delle azioni di contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici in ottica «*One Health*», in supporto alla Direzione generale della prevenzione, per le fasi di predisposizione, di coordinamento e di supervisione del Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza e del Piano nazionale della prevenzione. Attività nell'ambito del Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it» per la categorizzazione del rischio sanitario degli allevamenti relativamente agli aspetti connessi all'impiego di medicinali veterinari contenenti antimicrobici. Predisposizione dei piani obbligatori per la sorveglianza della resistenza di microrganismi agli antimicrobici e relativo monitoraggio. Attività connesse alla gestione del cofinanziamento europeo; contributo di competenza per la predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). Attività di supporto al capo Agenzia dei medicinali veterinari (*Head of Medicine Agency*). Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della sezione consultiva del farmaco veterinario e della sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale. Pianificazione ed esecuzione di *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.

Autorizzazioni alla fabbricazione di medicinali veterinari; registrazione dell'attività di fabbricazione e importazione delle sostanze attive utilizzate come materiale di partenza nei medicinali veterinari; controlli, anche mediante ispezione, sui fabbricanti di medicinali veterinari e sostanze attive e sugli importatori di sostanze attive, finalizzati alla verifica dell'applicazione delle norme di buona pratica di fabbricazione; certificati di buona pratica di fabbricazione. Attività ispettive dei sistemi di farmacovigilanza veterinaria; disciplina generale dei dispositivi veterinari; sorveglianza del mercato dei dispositivi; certificati dei medicinali veterinari per l'esportazione di medicinali veterinari nei paesi terzi; aggiornamento della banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso relativamente alle informazioni sulla fabbricazione; gestione delle segnalazioni dei difetti di qualità relativi ai medicinali veterinari e alle sostanze attive utilizzate come materiale di partenza dei medicinali veterinari; contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria.

Tutela del benessere degli animali detenuti ivi compresi quelli selvatici ed esotici; tutela del benessere degli animali durante il trasporto e autorizzazione posti di controllo per la sosta di animali vivi e relativo aggiornamento su sistema TRACES nonché designazione nuovi punti uscita; tutela del benessere durante l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti; tutela del benessere degli animali da abbattere a fini di spopolamento. Riconoscimento di enti e associazioni affidatarie di animali sottoposti a sequestro o confisca; lotta al randagismo; valutazione e gestione dei documenti sul Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA); coordinamento delle attività inerenti al Sistema di identificazione nazionale degli animali da compa-

gnia (SINAC) e del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R) inerente agli stabilimenti che detengono gli animali con finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Attività relative ai settori dell'igiene urbana veterinaria e dell'igiene zootecnica. Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, ivi compresa l'attività autorizzativa degli stabilimenti e dei progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali. Accreditamento dei corsi di formazione e sviluppo professionale continuo del personale impegnato nell'attività di ricerca e riconoscimento dei titoli di formazione e crediti per lo sviluppo professionale continuo. Verifica del reinserimento/reintroduzione degli animali utilizzati a fini scientifici; riproduzione animale, fecondazione artificiale e gestione degli elenchi dei centri di riproduzione animale; rilascio del numero univoco nazionale per scambi intracomunitari; pianificazione dei controlli afferenti al Piano nazionale benessere animale (PNBA); interventi assistiti con gli animali e gestione in collaborazione con l'IZS delle Venezie del portale *Digital Pet*; gestione in collaborazione con l'IZS del Lazio e della Toscana del Portale nazionale sugli avvelenamenti degli animali; attività inerenti gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività e adempimenti in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali; attività di comunicazione e informazione nelle materie di competenza dell'ufficio, ivi compresa l'elaborazione e la promozione di progetti informativi ed educativi in materia di possesso responsabile degli animali; contributo di competenza per la predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). Attività di segreteria e di supporto al funzionamento della Sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Pianificazione ed esecuzione di *audit* di settore. Coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione e gestione inerenti alle emergenze non epidemiche, con riferimento agli aspetti connessi alla tutela degli animali, in collaborazione con la Direzione generale delle emergenze sanitarie. Attività nell'ambito del Sistema informativo del Ministero della salute «ClassyFarm.it» per la categorizzazione del rischio sanitario degli allevamenti relativamente agli aspetti di benessere animale. Attuazione di verifiche ispettive nelle materie di competenza. Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale. Pianificazione ed esecuzione di *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 7 - Alimentazione animale.

Programmazione e coordinamento delle attività di controllo dei mangimi e dei mangimi medicati ai fini della predisposizione del Piano nazionale di controllo sull'alimentazione animale (PNAA) della raccolta e valutazione dei Piani regionali sull'alimentazione animale (PRAA); raccolta e analisi dei dati dell'attività di controllo ufficiale sui mangimi; indirizzo e coordinamento delle attività di controllo in materia di etichettatura dei mangimi; autorizzazione alla produzione e alla sperimentazione di additivi; procedure e certificazioni per l'esportazione dei mangimi; Certificazioni di libera vendita (CLV) per l'esportazione di mangimi verso paesi terzi; aggiornamento banca dati dei rappresentanti italiani di stabilimenti siti in Paesi terzi autorizzati all'importazione di mangimi nell'Unione europea; contributo di competenza per la predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP); rappresentanza nell'ambito del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF- Sezione nutrizione animale). Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale pianificazione ed esecuzione di *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei Posti di controllo frontalieri (PCF).

Coordinamento delle attività di controllo sanitario di competenza degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei Posti di controllo frontalieri (PCF), in collaborazione con la Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare per gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare. Coordinamento delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati per gli scambi intracomunitari e le importazioni, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi nazionali ed europei; attività connesse allo Sportello unico doganale e dei controlli. Assistenza alle autorità sanitarie dei Paesi dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali sugli animali e i prodotti di origine animale spediti in Italia; assistenza alle autorità sanitarie dei Paesi terzi per problematiche attinenti alle spedizioni in Italia di animali vivi, prodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, mangimi, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Coordinamento con la Commissione europea per l'abilitazione dei PCF. Attività di assistenza tecnica al Comando Carabinieri per la tutela della salute e agli altri organi di polizia per il contrasto del commercio illegale di animali, alimenti e mangimi. Contributo di competenza per la predisposizione del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). Contributo alla verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità animale. Pianificazione ed esecuzione di *audit* di settore. Rapporti e relazioni con le istituzioni dell'Unione europea e internazionali nonché con le regioni nelle materie di competenza.

2. La Direzione generale della salute animale cura il coordinamento tecnico-funzionale degli uffici veterinari di livello dirigenziale non generale UVAC e PCF di seguito individuati:

a) UVAC - PCF Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta: sede principale Genova-UVAC - PCF;

b) UVAC - PCF Lombardia ed Emilia-Romagna: sede principale Milano-UVAC;

c) UVAC - PCF Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige: sede principale Verona-UVAC;

d) UVAC - PCF Toscana, Lazio e Sardegna: sede principale Fiumicino (RM)-UVAC-PCF;

e) UVAC - PCF Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise: sede principale Bari-UVAC-PCF;

f) UVAC - PCF Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia: sede principale Napoli-UVAC-PCF.

3. Gli UVAC-PCF, oltre alle funzioni amministrativo-contabili, alla gestione economica e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, al coordinamento delle sedi territoriali, svolgono controlli ufficiali sugli animali e su prodotti di origine animale che hanno origine negli altri Stati membri dell'Unione europea (UE) e nelle importazioni da Paesi terzi di animali, prodotti di origine animale, prodotti di origine non animale e materiali destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA).

4. I titolari degli uffici di cui al comma 3, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni sono individuati datori di lavoro per il personale in servizio, assegnato ovvero in posizione di distacco o comando presso gli stessi. In caso di vacanza del titolare, il datore di lavoro, ai sensi del citato decreto legislativo, è individuato nel superiore gerarchico. Provvedono, altresì, agli adempimenti in materia di accertamento dell'idoneità al servizio del personale presso le rispettive sedi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, gli uffici dirigenziali non generali individuati quali uffici corrispondenti alla struttura complessa sono i seguenti:

a) ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R;

b) ufficio 4 - Medicinali veterinari;

c) ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario;

d) ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria;

e) ufficio 7 - Alimentazione animale;

f) ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei Posti di controllo frontalieri (PCF);

g) Uffici UVAC - PCF, di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 19.

Strutture temporanee interfunzionali

1. I Capi Dipartimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023, possono istituire apposite strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo, di attività o di processi che richiedono la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali senza oneri aggiuntivi.

Art. 20.

Uffici periferici

1. Con separato provvedimento sono definite le unità territoriali afferenti agli uffici periferici, secondo un impiego razionale ed efficiente delle risorse umane, finanziare e strumentali, anche mediante la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata delle attività amministrative-contabili, logistiche e finanziarie.

Art. 21.

Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute e i successivi decreti di modifica ed integrazione.

2. Con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene definita la graduazione di tutte le posizioni dirigenziali risultanti dal nuovo assetto organizzativo, che saranno oggetto di interpello per il conferimento degli incarichi.

3. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello non generale in corso, come individuati con decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 e successive modificazioni, fino al perfezionamento dei nuovi incarichi dirigenziali non generali.

4. La conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali disciplinati dal presente decreto, relativi alle nuove strutture generali, determina la decadenza degli incarichi dirigenziali in corso, conferiti sui posti di funzione individuati dal precedente assetto organizzativo.

5. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello non generale in corso, relativi alle strutture dirigenziali previste dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, nell'ambito dell'unità di missione di cui all'art. 6 del presente decreto.

6. Con successivo provvedimento è individuato il contingente di incarichi dirigenziali sanitari, diversi da quelli corrispondenti alla struttura complessa, assegnato a ciascun Dipartimento e a ciascuna Direzione generale.

7. Nelle more della conclusione delle procedure di interpello per la copertura dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nel nuovo assetto, gli incarichi dirigenziali in scadenza sono tutti prorogati non oltre centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. Con successivo provvedimento sono individuati gli uffici della struttura prevista ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2024

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3036

24A06604

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Inforcoop - Istituto nazionale di formazione coperativa soc. coop.», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2015, n. 426/2015, con il quale la società cooperativa «Inforcoop - Istituto nazionale di formazione cooperativa soc. coop.», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 05562940584), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Damiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333780 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto ministeriale del 28 luglio 2015, n. 426/2015 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore della società cooperativa «Inforcoop - Istituto nazionale di formazione cooperativa soc. coop.», con sede in Roma (RM); pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come ri-

sultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Nicola Carbone, nato a Cassino (FR) il 22 dicembre 1965 (codice fiscale CRBNCL65T22C034D), domiciliato in Roma, via Livorno n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06610

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L.C. Costruzioni a r.l. società cooperativa - In liquidazione coatta amministrativa», in Frosinone, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2017, n. 554/2017, con il quale la società cooperativa «L.C. Costruzioni a r.l. società cooperativa», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Albano Erasmo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 luglio 2018, con la quale questa Autorità di vigilanza ha chiesto al commissario di fornire chiarimenti in merito ad una comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle entrate, relativa a violazioni fiscali accertate a suo carico;

Visto il successivo sollecito da parte dell'ufficio in data 25 ottobre 2018 a fornire i chiarimenti richiesti ed il mancato riscontro da parte del commissario liquidatore;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0046466 del 27 febbraio 2019, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Albano Erasmo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Albano Erasmo è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «L.C. Costruzioni a r.l. società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Frosinone (FR) (codice fiscale n. 02517260606).

2. In sostituzione del dott. Albano Erasmo, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott. ssa Sara Adriani, nata a Roma il 7 gennaio 1977 (codice fiscale DRNSRA77A47H501G), ivi domiciliata in via delle Gondole n. 149.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06611

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Molino Popolare Marscianese società cooperativa a responsabilità limitata per azioni più brevemente M.P.M. soc. coop. P.A. in liquidazione coatta amministrativa», in Marsciano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 del regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2007, n. 322 GAB, con il quale la società cooperativa «Molino Popolare Marscianese società cooperativa a responsabilità limitata per azioni più brevemente M.P.M. soc. coop. P.A. in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Marsciano (PG) (codice fiscale 00149130544), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Damiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 0333786 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il decreto ministeriale del 5 giugno 2007, n. 322 GAB è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Mauro Damiani quale commissario liquidatore

della società cooperativa «Molino Popolare Marscianese società cooperativa a responsabilità limitata per azioni più brevemente M.P.M. soc. coop. P.A. in liquidazione coatta amministrativa», con sede in Marsciano (PG); pertanto, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico conferitogli.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Lorena Bucari, nata a Gualdo Tadino (PG) il 23 agosto 1973 (codice fiscale BCRLRN73M63E230), domiciliata in Foligno (PG), via Monte di Pale n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06612

DECRETO 4 dicembre 2024.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale Stringi i Denti e Vai - In liquidazione coatta amministrativa», in Arce, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 10 giugno 2014, n. 73/SAA/2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Stringi i Denti e Vai», con sede in Arce (FR) (codice fiscale 02383000607), è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità e il dott. Luca Buerti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2017, n. 494/2017, con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Stringi i Denti e Vai», è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per intervenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza n. 417/2017 del 3 maggio 2017 da parte del Tribunale di Cassino su istanza del commissario liquidatore e il dott. Luca Buerti è stato confermato nella carica di commissario liquidatore della nuova procedura;

Vista la nota pervenuta in data 17 aprile 2023, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luca Buerti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettere *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 1° agosto 2024, ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Luca Buerti, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa sociale Stringi i Denti e Vai - In liquidazione coatta amministrativa», con sede in Arce (FR) (codice fiscale 02383000607), la dott.ssa Carolina Borsani, nata ad Avellino (AV) il 5 luglio 1983 (codice fiscale BRSCLN83L45A509V), domiciliata in Roma - via San Nicola da Tolentino n. 50.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: URSO

24A06613

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2024.

Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la *Maritime Security* - Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati. (Decreto n. 1986/2024).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (*Code* STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Vista il «*Code of Safety for Special Purpose Ships*» di cui alle Risoluzioni MSC.266(84) del 13 maggio 2008 e A.534(13) del 17 novembre 1983;

Viste le Risoluzioni MSC. 521(106) e MSC. 527(106) con le quali sono state introdotti il Capitolo XV relativo alle «Misure di sicurezza per il trasporto personale industriale» ed il Codice internazionale di sicurezza per le navi che trasportano personale industriale (IP *Code*);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto 6 giugno 2017 relativo alle «Procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera»;

Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti»;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2022, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato approvato il Programma nazionale di sicurezza marittima;

Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 2024, n. 850 recante le «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visti i decreti istitutivi dei seguenti corsi di addestramento e formazione della gente di mare, emanati sulla base delle pertinenti regole e sezioni dell'annesso alla predetta Convenzione STCW '78 e delle corrispondenti regole e sezioni del predetto Codice STCW '78:

corso di sicurezza personale e responsabilità sociali - P.S.S.R.;

corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;

corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere;

corso radar osservatore normale per il personale marittimo;

corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A.;

corso di addestramento radar A.R.P.A. - *Bridge Teamwork* - ricerca e salvataggio;

corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;

corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;

corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti;

corso di istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (*High Speed Craft*);

corso di formazione «*leadership and teamwork*» per il personale marittimo;

corso di formazione «*high voltage tecnology*» per il personale marittimo;

corsi di istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri;

corso di formazione «uso della *leadership* e delle capacità manageriali»;

corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice IGF;

corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al codice polare;

corso di addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci – M.A.M.S.

corso dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci – M.A.B.E.V.;

corso di formazione all'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (*electronic chart display and information system* – e.c.d.i.s.) – livello operativo;

corso di formazione e addestramento per il personale marittimo designato a svolgere compiti di *security*;

corso di indottrinamento alle attività di *security* per il personale marittimo e della familiarizzazione alla *security* per il personale imbarcato;

corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività di istruttore certificato in *maritime security*;

corsi di formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security per l'attribuzione della qualifica di *Company Security Officer* (CSO), di *Deputy Company Security Officer* (DCSO), di *Ship Security Officer* (SSO), di *Port Facility Security Officer* (PFSO), di *Deputy Port Facility Security Officer* (DPFSO), di *Port Security Officer* (PSO) e di *Deputy Port Security Officer* (DPSO) nonché del personale addetto a compiti di *security*, cosi come indicati nei rispettivi piani di sicurezza degli impianti portuali e del restante personale destinato a prestare servizio negli ambiti portuali ovvero a bordo di navi da passeggeri non soggette al ISPS *Code*;

corso di formazione per formatore;

corso istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio sulle *Wing-in-ground craft* (WIG);

Visto il decreto relativo alle modalità di conseguimento dell'attestato di competenza in materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili;

Vista la direttiva della funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le linee guida per le ispezioni;

Considerata la necessità di coordinare in un unico provvedimento i contenuti delle circolari emesse nel tempo sull'argomento;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le procedure amministrative che i Centri di addestramento devono soddisfare per lo svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi, conformi ai requisiti della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per il personale destinato alla *Maritime Security* secondo il PNSM.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) Centri di addestramento/formazione: Istituto, ente o Società che erogano corsi STCW e *Maritime Security* riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) direttore del corso: responsabile dell'erogazione del corso e dell'intero processo addestrativo/formativo;

c) discente: lavoratori marittimi italiani, lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea o altro personale/soggetto che intende frequentare i corsi STCW secondo le disposizioni dei relativi decreti e secondo il PNSM;

d) lavoratore marittimo: come definito dall'art. 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 71/2015 e/o MLC,2006;

e) medico competente: è il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che viene nominato dalla società armatrice ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 271/1999 in possesso di uno dei titoli indicati all'art. 2, lettera *d)* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa di settore;

f) personale industriale: come definito dal Capitolo XV della Convenzione SOLAS e dall'art. 1, comma 1 punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991;

g) personale speciale: come definito dal «*Code of Safety for Special Purpose Ships*» e all'art. 1 comma 1 punto 50) del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991;

h) piloti dei porti: come definiti nel codice della navigazione e nel relativo regolamento;

i) decreto istitutivo del corso di addestramento: è un decreto direttoriale, elencato nel preambolo, che introduce nella normativa nazionale il corso di formazione e addestramento del personale marittimo emanato in aderenza alle previsioni delle pertinenti regole e sezioni dell'annesso alla Convenzione STCW'78 e successive modifiche e integrazioni e delle corrispondenti regole e sezioni del codice STCW'78/95 e successive modifiche e integrazioni;

j) decreto autorizzativo: è il provvedimento amministrativo rilasciato ai sensi del decreto direttoriale n. 850/2024 del 18 giugno 2024 che consente l'erogazione di un corso di addestramento STCW solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo delle aule, delle attrezzature, delle dotazioni didattiche, del corpo docenti e istruttori di cui è stata verificata, in sede di istruttoria, la conformità ai requisiti previsti dal decreto istitutivo del medesimo corso;

k) corso *refresh*: è il corso, eventualmente previsto dal decreto istitutivo del corso di addestramento, destinato al discente già formato in quella specifica materia, volto a fornire l'aggiornamento necessario per il mantenimento degli standard di competenza.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai «Centri di addestramento» come definiti all'art. 2, lettera *a)* ed esclusivamente ai discenti previsti dall'art. 4 per quanto attiene ai corsi STCW 78/95 nella sua versione aggiornata di competenza del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione ai corsi

1. Le singole tipologie di discenti sottoelencati, fermo restando i requisiti previsti dai singoli decreti istitutivi dei corsi di addestramento, per l'ammissione ai corsi, devono soddisfare le seguenti ulteriori disposizioni:

a. Lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria.

Partecipa ai corsi solo qualora sia nella posizione amministrativa di:

1) sbarco a libretto. Qualora, però, lo sbarco sia avvenuto «per malattia o infortunio», potrà accedere alla frequenza dei corsi solo se in possesso di certificato di fine malattia o di idoneità post infortunio. Tale specifica è parte integrante della scheda ammissione di cui Allegato 1;

2) sbarco con lettera di sbarco, qualora lo sbarco non sia stato ancora regolarizzato in Capitaneria di porto;

3) licenza;

4) libero dal servizio.

Per quanto attiene i punti 2), 3) e 4) il discente deve munirsi di lettera, che ne attesti lo status, firmata dal Comandante, dall'armatore o società di gestione, (Allegato 2). Tale specifica è parte integrante, quale allegato, della scheda ammissione di cui all'Allegato 1;

Apposita annotazione indicante lo status di cui al comma 1, lettera *a)* punti 3) e 4) è apposta sul verbale d'esame unitamente ai riferimenti delle relative lettere.

b. Lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare.

Per essere ammessi ai corsi, deve essere acquisita, in copia cartacea originale ovvero in formato digitale, a cura del direttore del corso:

i. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società armatrice, società di gestione ovvero

ii. proposta di contratto o contratto di lavoro da parte della società appaltatrice autorizzata dalla Direzione generale competente:

per i servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 856/1986 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero

per l'imbarco di personale privo di libretto di navigazione da adibire ai servizi generali di bordo;

iii. La proposta di contratto o contratto di lavoro deve essere sottoscritta da persona facilmente identificabile e che abbia la titolarità per la firma di quel tipo di atto;

c. Piloti: i discenti devono munirsi di lettera firmata dal responsabile della corporazione dei piloti (Allegato 2) ed allegare copia della «licenza definitiva» (piloti effettivi) ovvero «licenza provvisoria» (aspiranti piloti) che andrà mostrata in originale all'atto dell'ammissione al corso.

d. Personale speciale: i discenti dovranno presentare la dichiarazione della società armatrice o società di gestione con la quale si attesta che il richiedente fa parte del personale speciale imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle proprie unità (Allegato 2);

e. Personale industriale: i discenti devono presentare la dichiarazione della società armatrice, società di gestione con la quale nella quale si attesta che il richiedente fa parte del personale industriale imbarcato ovvero destinato ad imbarcare sulle proprie unità (Allegato 2);

f. Personale destinato alla *maritime security* di terra: i discenti devono presentare dichiarazione della società che gestisce l'impianto portuale o società di servizi che impiega la Guardia particolare giurata (Allegato 2)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a. e b. si applicano altresì al lavoratore marittimo extracomunitario residente in Italia previa presentazione di idoneo documento di riconoscimento italiano e del codice fiscale.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di addestramento dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia di cui al comma 1 lettera a. la navigazione effettuata su navi battenti bandiera straniera deve essere annotata sul libretto di navigazione secondo quanto previsto ai sensi del decreto 6 giugno 2017.

4. I discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre amministrazioni/enti non possono essere ammessi a frequentare i corsi autorizzati dal Comando generale.

5. La tipologia dei discenti è quella riportata nell'allegato e dovrà essere riportata nella scheda di ammissione alla voce «Tipologia di discente»

Art. 5.

Propedeuticità dei corsi Basic Training

1. I discenti per il «*Basic training*» devono seguire il sotto riportato ordine cronologico per la frequenza dei corsi di addestramento e formazione professionali:

a) corso di sicurezza personale e responsabilità sociali - P.S.S.R.;

b) corso di sopravvivenza e salvataggio;

c) corso antincendio di base.

Il corso di primo soccorso elementare (*Elementary First Aid*), non soggiace alla propedeuticità sopra indicata.

2. Oltre a quanto disciplinato nel precedente comma per i corsi in esso riportati, è previsto un principio di propedeuticità anche per altri corsi di addestramento e formazione professionale descritto nei singoli decreti istitutivi dei corsi.

3. La propedeuticità dei corsi si riferisce alla sola frequenza del corso e, pertanto, potranno essere ammessi ad un corso coloro che hanno già frequentato il corso propedeutico.

Art. 6.

Orario giornaliero delle lezioni

1. L'arco orario giornaliero, entro cui svolgere le lezioni, è compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,30. Entro tale arco orario possono essere previste pause - riportate sul «Registro del corso» previsto dal successivo art. 15 - purché non incidano sul complessivo monte ore di lezioni della giornata.

2. L'orario delle lezioni - coerente con i singoli e specifici decreti autorizzativi - non deve essere superiore alle nove ore giornaliere. Fanno eccezione eventuali nulla osta rilasciati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie a valle di istanza utilizzando l'Allegato 3.

3. Ogni programma del corso deve essere svolto in modo organico come stabilito dal singolo decreto istitutivo del corso e ciascun istruttore svolge esclusivamente gli argomenti di propria competenza. È fatta salva la possibilità di rimodulare l'ordine di trattazione degli argomenti trattati nell'ambito di competenza di ogni singolo istruttore, previa comunicazione redatta come da Allegato 4.

4. Il tempo dedicato all'effettuazione dell'esame deve rientrare nelle ore giornaliere di cui al comma 2.

5. L'eventuale svolgimento di corsi il cui orario delle lezioni è previsto protrarsi oltre le ore 18,30 - comunque non oltre le ore 20,00 e senza eccedere le nove ore giornaliere - deve essere comunicato prima dell'inizio del corso, utilizzando l'Allegato 5, alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale. L'orario è annotato, a cura del direttore del corso, nel campo note del giorno del «Registro del corso».

6. Eventuali necessità di sostituzione del corpo istruttori per tipologia di corso, tra quelli già autorizzati, dovute ad impedimenti, malattie o altre cause durante l'erogazione di un corso di addestramento e formazione devono essere preventivamente comunicate – utilizzando l'Allegato 4 - alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale. Quanto sopra fermo restando che la sostituzione può essere effettuata solo con altro istruttore avente lo stesso profilo professionale ed accreditato per lo stesso corso. La sostituzione è annotata, a cura del direttore del corso, nel campo note del giorno del registro del corso.

7. Eventuali necessità di sostituzione di cambio di aula, tra quelle già autorizzate per quello specifico corso, devono essere preventivamente comunicate – utilizzando l'Allegato 4 - alla Capitaneria di porto competente per territorio e per conoscenza al Comando generale.

Art. 7.

Calendario mensile e settimanale dei corsi

1. Ogni centro di addestramento elabora per il mese successivo il calendario delle attività, per singolo corso, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6. Il calendario è trasmesso, a firma del legale rappresentante, al Comando generale delle Capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto competente per territorio entro e non oltre il 7 del mese precedente. La comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di una previsione delle attività e può essere inviata congiuntamente alla statistica mensile richiesta al successivo art. 13, comma 5.

2. Non può essere richiesto alle Capitanerie di porto competenti per territorio l'impiego per esami di personale militare nei giorni di sabato, domenica e festivi.

3. Per motivi di economicità - anche a beneficio dei frequentatori dei corsi - è consentito invece, nei medesimi giorni, la possibilità di svolgere le lezioni.

4. È fatto obbligo di prevedere un periodo di inattività di almeno quindici giorni calendariali consecutivi nel mese di agosto. Il centro di addestramento, a firma del legale rappresentante, deve prevederlo nel calendario mensile delle attività e darne comunicazione solo in caso di variazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e alla Capitaneria di porto competente per territorio.

5. Entro e non oltre il mercoledì precedente l'inizio della settimana successiva ogni centro di addestramento, a firma del legale rappresentante, deve comunicare/elaborare e trasmettere il calendario settimanale dei corsi e dei relativi esami - utilizzando l'Allegato 7 – alla Capitaneria di porto competente per territorio al fine di permettere una adeguata programmazione delle attività di competenza.

Art. 8.

Assenze

1. I discenti, possono assentarsi durante le lezioni (teoria-pratica) per un totale di sessanta minuti durante l'intera erogazione del singolo corso. Le ore di assenza devono essere, comunque, recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo.

2. Di tali assenze e dei relativi recuperi deve essere data evidenza sul «registro del corso». Il recupero degli argomenti trattati durante l'assenza deve essere svolto dall'istruttore che eroga quel punto del programma. Il recupero deve avvenire prima degli esami e, comunque, in

una fascia oraria - che non potrà eccedere le ore 20,00 - dedicata alla sola attività di recupero, senza inficiare il regolare svolgimento del corso.

3. Nel caso in cui un discente sia impossibilitato a terminare un corso già iniziato lo stesso è tenuto a rifrequentarlo integralmente.

Art. 9.

Esami finali

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame finale secondo le modalità disciplinate da ogni singolo decreto istitutivo del corso.

2. Gli esami finali, fermo restando il rispetto del numero delle ore di lezione e del numero di giorni previsti dai singoli decreti istitutivi dei corsi, possono essere effettuati nel giorno stesso del termine dei corsi e con le modalità di cui al successivo comma 4.

3. I discenti che abbiano frequentato un corso di addestramento ma che, per particolari motivi, non abbiano potuto sostenere il relativo esame finale, ovvero non lo abbiano superato, possono sostenerlo/ripeterlo, per un massimo di due volte, in una sessione d'esame successiva organizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:

requisito temporale:

a. non oltre due mesi dalla data di conclusione del corso stesso, ovvero,

b. oltre tale termine per i centri di addestramento che non riescono a garantire la tempistica di cui alla lettera precedente prevedendo una sessione di recupero esami da concordare con la Capitaneria di porto competente per territorio e procedendo alla modifica/integrazione del calendario esami mensile e/o settimanale di cui all'art. 7.

requisito d'aula, qualora sia prevista attività d'aula:

nel numero massimo consentito dalla capacità dell'aula autorizzata per la medesima tipologia di corso. Laddove il numero dei discenti ecceda la capacità/capienza dell'aula utilizzata per sostenere l'esame si dovrà procedere a suddividere gli esaminandi/discenti in gruppi, dandone evidenza nel verbale d'esame come riportato nell'Allegato 8 dopo il campo «Nota Bene».

4. Fermo restando il rispetto degli orari e dei tempi previsti dal presente decreto, è consentito lo svolgimento degli esami finali anche in un'unica giornata, previ accordi con la Capitaneria di porto territorialmente competente per l'organizzazione delle relative commissioni d'esame. Fermo restando la possibilità di accordi in sede locale, gli esami sono programmati con il fine di garantire che il personale designato concluda gli stessi entro l'orario di servizio.

5. Il *test* per la prova scritta può essere erogato in due modalità:

a. cartacea; oppure

b. digitale, con l'ausilio di strumenti informatici in modalità sincrona e senza connessione esterna (svolte con interazione in tempo reale tra la commissione d'esame e i discenti).

Laddove i test vengano svolti in modalità cartacea, non sono ammesse correzioni.

I *test* - in numero minimo di quattro - devono essere stampati, nel caso di cui al punto a., o visualizzati a monitor nel caso di cui al punto b., in modo da contenere, per singolo *test*, le stesse domande e risposte ma disposte entrambe in maniera randomica.

I modelli dei test devono essere rispondenti all'Allegato 9.

6. Le spese derivanti dalla partecipazione alle sedute di esami del personale militare della Capitaneria di porto competente per territorio sono a carico del centro di addestramento.

7. Per le attività fuori dal comune ove ha sede la Capitaneria di porto di assegnazione del personale impiegato per esami, le spese della missione sono a carico del centro di addestramento.

Art. 10.

Lingua erogazione corsi ed esami

1. I centri di addestramento già autorizzati all'erogazione di un corso in lingua italiana e che intendono somministrare lo stesso corso anche in lingua inglese dovranno produrre la seguente ulteriore documentazione:

materiale didattico, già autorizzato in lingua italiana, dal quale sia possibile evincere che il nuovo materiale in inglese, trasmesso, contenga la stessa organizzazione, moduli, rappresentazione, etc.;

dispensa per discenti e test di verifica in lingua italiana per consentire analogo precedente confronto;

indicazione degli istruttori/docenti, già accreditati che avendo idonea conoscenza della lingua inglese, terranno il corso;

aggiornamento del manuale di qualità inserendo apposita procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.

2. Il positivo esito dell'istruttoria è riportato in apposito «nulla osta» che costituisce annesso al decreto autorizzativo.

3. I centri di addestramento dovranno provvedere, inoltre, ad aggiornare il manuale di qualità inserendo apposita procedura che preveda l'erogazione dei corsi in lingua inglese.

Art. 11.

Variazione del decreto autorizzativo

1. I centri di addestramento possono richiedere una variazione del decreto autorizzativo al fine di aggiornare lo stesso in relazione a mutate esigenze e nel limite delle seguenti fattispecie:

a. variazione di un membro del corpo docenti/istruttori/direttore/vicedirettore,

b. variazione di aule/apparecchiature.

2. Le dotazioni in uso per lo svolgimento dei corsi e del relativo esame che sono di continuo utilizzo e sottoposte ad usura e necessità di periodica sostituzione, ad esclusione delle dotazioni fisse la cui sostituzione o modifica

andrebbe ad invalidare l'intera efficacia del decreto autorizzativo, non sono soggette ad autorizzazione preventiva al fine di una loro sostituzione.

3. Il riconoscimento di una ulteriore sede operativa in capo ad un centro già autorizzato ma situata in un comune sottoposto alla giurisdizione di una differente Capitaneria di porto, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiace alla medesima istruttoria prevista dall'art. 3 del d.d. n. 850/2024 del 18 giugno 2024 per il rilascio di una nuova autorizzazione (Allegato 10).

4. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un membro del corpo istruttori/docenti o del direttore o del vicedirettore è descritta nel successivo art. 18.

5. L'istanza, in carta semplice, per la richiesta di variazione del decreto autorizzativo al fine del riconoscimento di aule o apparecchiature è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 11 al presente decreto.

6. L'istanza di cui al comma 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, è inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - Reparto VI - Ufficio 4° - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it - ovvero anche a mezzo posta raccomandata a/r, corredata in tal caso anche della copia del documento di identità della persona fisica firmataria e, in ogni caso, comprensiva di tutti gli allegati relativi alle aule o apparecchiature da autorizzare.

7. L'istruttoria, comprensiva del sopralluogo, segue la medesima procedura riportata nell'art. 3 del decreto direttoriale n. 850/2024 del 18 giugno 2024.

8. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale del team ispettivo sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.

9. Il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di rilascio, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 72.

Art. 12.

Registro unico dei corsi erogati

1. Presso ogni centro di addestramento è istituito un «Registro unico dei corsi erogati».

2. Sul registro unico dei corsi erogati il legale rappresentante o il direttore del corso deve annotare in maniera consecutiva tutti i corsi svolti presso il predetto centro e rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto comprensivo dei refresh e dell'addestramento effettuato in favore di:

a. piloti dei porti;

b. personale speciale non inserito nel ruolo d'appello;

c. personale industriale.

3. L'identificativo del corso registrato è pertanto composto da:

a. una prima parte contenente la numerazione progressiva, consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,

b. una seconda parte contenete l'acronimo del corso riportati in Allegato 12,

c. una terza parte indicante l'anno di erogazione del corso,

d. una quarta parte contenete l'acronimo che identifica il tipo di discente riportato in Allegato 12,

e. una quinta parte eventualmente compilata per la rettifica di errori.

4. La numerazione è indipendente dal tipo di corso erogato, che sia un corso di refresh o meno.

5. Tutte le parti sono intervallate da un simbolo di divisione.

Art. 13.

Identificativo dei verbali rilasciati

1. L'identificativo del registro unico dei corsi erogati costituisce l'identificativo univoco dei verbali di frequenza o dei verbali di esame/*refresh*.

2. L'identificativo è riportato nell'intestazione del verbale di frequenza o del verbale di esame/*refresh* registrato (Allegato 8) che è inoltrato, in forma digitale, «PDF» via pec entro e non oltre tre giorni lavorativi alla Capitaneria di porto territorialmente competente secondo le previsioni del successivo art. 20.

3. Per i piloti dei porti il centro di addestramento provvede, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), all'invio dei verbali di frequenza alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (dg.tm@pec.mit.gov.it) ed al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto – Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it).

4. La rettifica di errori del verbale di frequenza o di esame precedentemente firmato deve essere operata dalla commissione che ha svolto l'esame o dalle figure previste che hanno originariamente firmato il verbale di frequenza e/o di esame/*refresh*. Della rettifica, oltre che nel registro unico dei corsi erogati, dovrà essere data evidenza attraverso inoltro al Comando generale, alla Capitaneria di porto competente per territorio, nonché, se previsto, alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

5. Ogni centro di addestramento, per i fini statistici, dovrà provvedere alla compilazione ed inoltro dell'apposito stampato predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto ai fini della rendicontazione delle informazioni relative ai corsi erogati ed esami sostenuti in forza dei decreti autorizzativi rilasciati dal Comando generale entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel foglio di calcolo devono essere validati dal direttore del corso o dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di trasmissione (Allegato 13) degli stessi.

Art. 14.

Registrazione delle attestazioni

1. Presso ogni centro di addestramento è istituito un registro unico degli attestati rilasciati comprendente ogni tipologia di corso di addestramento e formazione regolamentato a mente del presente decreto e comprensivo degli attestati di aggiornamento (refresh) laddove previsti.

2. Sul registro unico degli attestati rilasciati dal centro di addestramento il legale rappresentante o il direttore del corso deve annotare in maniera progressiva, cronologica ed annuale, tutti gli attestati rilasciati.

3. L'identificativo dell'attestato è composto da:

a. una prima parte contenente la numerazione progressiva, consecutiva ed annuale su formato a sei cifre,

b. una seconda parte contenente l'identificativo individuato come dall'articolo precedente estratto dal verbale redatto ovvero dal registro unico dei corsi erogati.

4. Nel caso in cui gli attestati vengano stampati prima dell'esame ed il discente non superi l'esame stesso, l'attestato deve essere annullato e sul registro dovrà essere riportato «Annullato» ed il numero del relativo attestato non dovrà essere riutilizzato.

5. Ogni centro di addestramento dovrà provvedere alla compilazione ed inoltro dell'apposito stampato predisposto dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, ai fini della rendicontazione delle informazioni relative agli attestati rilasciati, compresivi di quelli di *refresh*, entro e non oltre il giorno 7 del mese successivo. I dati immessi nel file in formato foglio di calcolo devono essere validati dal direttore del corso o dal legale rappresentante con apposita dichiarazione nella lettera di trasmissione (Allegato 14) degli stessi.

6. Sugli attestati d'esame non deve essere apposto alcun timbro della Capitaneria di porto.

Art. 15.

Registro del Corso

1. Per ogni singolo corso da svolgere il Centro di addestramento istituisce il registro presenze dei discenti e degli istruttori, come definito dal d.d. 18 giugno 2024, da ora in poi chiamato registro del corso. Detto registro, conforme al modello in Allegato 15, rilegato e compilato giornalmente, deve contenere le presenze dei docente/istruttori e dei discenti attestando le competenze e conoscenze impartite ai medesimi per quanto attiene la parte teorica e pratica.

2. Gli istruttori che si alternano durante l'erogazione del programma devono, all'inizio e alla fine della propria parte di programma somministrata ai discenti, riportare la propria firma e gli argomenti trattati, come chiarito nella seconda pagina del registro del corso.

3. Gli orari e le firme devono essere apposti a mano. Le ulteriori informazioni, invece, possono essere prestampate. Nel caso di programmazione diversa da quanto prestampato, le varianti devono essere riportate nelle note del registro.

4. Al registro del corso sono allegate le schede personali (libretto personale) degli allievi/discenti di cui all'allegato 2 punto 1.7 del d.d. 18 giugno 2024 n. 850.

Art. 16.

Attribuzioni e compiti del direttore del corso

1. Il direttore del corso deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualità.

2. Il direttore del corso deve aver frequentato il corso di formazione per formatore.

3. Il direttore del corso è il solo responsabile del corso e di tutto il processo addestrativo/formativo. Spetta a lui applicare scrupolosamente gli ordinamenti esistenti per ogni singolo decreto istitutivo dei corsi, nonché, le altre norme che regolano tali attività ancorché non di competenza del Comando generale. Il direttore del corso è, altresì, responsabile dell'addestramento per quanto attiene i corsi di *refresh*.

4. Il direttore del corso è responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto addestrativo/formativo in relazione alla tipologia di corso erogato nonché della regolarità e legittimità degli atti amministrativi e professionali posti in essere nello svolgimento dell'intero corso di addestramento e formazione, ivi compresi tutti gli atti preparatori e vincolanti per l'ammissione al corso e di tutto il carteggio documentale al fine di permettere alla commissione di valutare se ogni discente possa essere ammesso alla sessione d'esame.

5. Il direttore del corso svolge, altresì, l'attività di coordinamento e valutazione degli istruttori/esperti autorizzati per i singoli corsi ed il monitoraggio, aggiornamento e la valutazione delle attività dell'apprendimento.

6. Qualora il direttore del corso sia accreditato anche come istruttore, lo stesso, durante l'erogazione del singolo corso, potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore o istruttore).

7. La nomina del direttore dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento.

8. Ai fini dell'organizzazione teorico-pratica del corso il direttore:

i. garantisce la coerenza del processo addestrativo/formativo e la sua aderenza al decreto istitutivo del corso ed al decreto autorizzativo per i singoli corsi;

ii. promuove la progettazione, il coordinamento e la valutazione delle attività addestrative/formative teoriche e pratiche in conformità agli indirizzi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in collaborazione con gli istruttori/docenti nel rispetto della loro autonomia di insegnamento;

iii. affida l'insegnamento tecnico-pratico agli istruttori/docenti accreditati e ne coordina lo svolgimento;

iv. promuove e assicura processi di valutazione formativa e certificativa del discente;

v. vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza dei discenti sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica;

vi. coordina il collegio degli istruttori/docenti laddove istituito;

vii. garantisce il corretto funzionamento dell'attività di segreteria;

viii. cura l'organizzazione degli interventi formativi;

ix. verifica l'identità dei discenti per l'ammissione ai singoli corsi di addestramento provvedendo alla compilazione del form di cui all'Allegato 1, con il quale dà atto di aver verificato tutti i requisiti di ammissione in base al decreto istitutivo del corso e del presente decreto. Compila, quindi, la scheda ed il carteggio necessario per ammettere il discente alla frequenza del corso e successivamente dell'esame;

x. verificare la corretta compilazione dei registri e dei verbali unitamente alla commissione;

xi. coordina e supervisiona gli aspetti organizzativo - logistici;

xii. è presente durante lo svolgimento degli esami;

xiii. è presente all'apertura ed alla chiusura della giornata di corso.

9. In seno alla commissione, il direttore del corso dovrà presenziare e vigilare, unitamente agli altri attori della commissione, su tutte le fasi d'esame (preparazione, svolgimento, valutazione e rilascio attestati).

10. All'atto dell'insediamento della commissione d'esame, il direttore del corso:

i. predispone e presenta il dossier del discente comprensivo di:

a. scheda di ammissione al corso - secondo il modello/form di cui all'Allegato 1- di ogni singolo discente, debitamente firmata dal direttore, che attesta l'ammissione al corso con l'evidenza documentale del possesso dei requisiti previsti in base ai decreti istitutivi dei corsi;

b. registro del corso;

c. eventuale lettera di licenza e/o idoneità da rientro per malattia o infortunio;

d. laddove il discente stia sostenendo l'esame per la seconda o terza volta, come previsto dall'art. 9, dovrà integrare anche il *dossier* discente con il verbale dal quale è risultato essere stato giudicato «non idoneo»;

ii. garantisce la presenza di personale istruttore competente nelle diverse aree e discipline d'esame, in qualità di membro, come disciplinato dai singoli decreti istitutivi dei corsi;

iii. predispone il previsto verbale d'esame (per ogni corso) che sarà firmato in originale, in duplice copia, da tutti i componenti della commissione d'esame;

iv. predispone il previsto verbale di frequenza che sarà firmato in originale, in duplice copia, dal solo direttore del corso e dal membro/segretario;

v. presenta ove previsto i moduli riportanti il dettaglio delle valutazioni firmati in originale da tutti i componenti della commissione d'esame;

vi. predispone la stampa del test di esame, alla presenza del presidente di commissione, secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 5.

Art. 17.

Vicedirettore del corso

1. Il vicedirettore sostituisce il direttore, in caso di sua assenza.

2. Il vicedirettore deve avere i medesimi requisiti previsti per il direttore di cui all'art. 16, comma 1.

3. Nel periodo di sostituzione, il vicedirettore, qualora accreditato anche come istruttore, non potrà svolgere tale ultima funzione.

4. Sussiste la possibilità della nomina anche di più vicedirettori del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti.

5. Il vicedirettore, laddove ricopra le funzioni di direttore per l'intera erogazione di un corso, sarà equiparato al direttore del corso in ogni attività e dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 16.

6. La nomina del vicedirettore dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento.

Art. 18.

Corpo istruttori

1. Il Corpo istruttori, originariamente autorizzato all'erogazione del corso e ricompreso nell'elenco riportato nel decreto autorizzativo, può essere oggetto di revisione.

2. Il legale rappresentante può richiedere, utilizzando il modello di comunicazione, riportato in allegato 16, l'accreditamento di un nuovo istruttore/docente allegando all'istanza la prevista documentazione richiesta dal decreto istitutivo del corso che può essere autocertificata secondo il modello in allegato 17 e la lettera di incarico come da Allegato 3 del decreto direttoriale n. 850/2024 richiamato in premessa.

3. Il Comando generale avvia un'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo ed il provvedimento conclusivo del procedimento è adottato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ai sensi della legge n. 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo.

4. Le spese derivanti dalle attività espletate dal personale dell'ufficio sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e secondo le tariffe di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'accreditamento cessa alla naturale scadenza del decreto autorizzativo al corso.

Art. 19.

Rappresentante dell'Autorità marittima componente della commissione d'esame

1. Il rappresentante dell'Autorità marittima, qualora nominato, in relazione alla tipologia di esame, svolge il ruolo di presidente della commissione di esame con funzioni di garante del regolare svolgimento della prova d'esame senza

entrare nel merito della valutazione della stessa. È designato con provvedimento del Capo del Compartimento marittimo o suo delegato.

2. Il Capo del Compartimento marittimo o suo delegato provvede a familiarizzare il personale militare individuato quale presidente di commissione dando evidenza documentale della familiarizzazione effettuata, nel caso in cui tale personale non sia mai stato incaricato di partecipare alla commissione in qualità di presidente prima della pubblicazione del presente decreto.

3. Il giudizio di valutazione della prova pratica, ove prevista dal decreto istitutivo del corso, spetta ai membri di commissione «tecnici» del Centro di addestramento e formazione e il rappresentante del Corpo delle capitanerie di porto verifica la sola regolarità dello svolgimento.

4. Al presidente di commissione, quale rappresentante dell'Autorità marittima, spetta il compito di verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l'erogazione dei corsi di addestramento da parte del centro di addestramento provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, a sanzionare le violazioni commesse secondo la normativa vigente.

5. Il presidente:

i. verifica la regolare compilazione del registro del corso e delle schede di ammissione;

ii. verifica che il numero di discenti non sia superiore al numero massimo di partecipanti ammessi per ciascun corso, come riportato nei decreti istitutivi dei corsi e nel decreto autorizzativo dal centro di addestramento;

iii. verifica i requisiti di ammissione agli esami dei discenti, ai sensi dell'art. 4, siano quelli previsti per lo specifico corso;

iv. accerta che i test per la prova scritta siano in linea con l'art. 9, comma 5;

v. è presente, unitamente agli altri membri della commissione, durante la predisposizione degli elaborati e dei relativi correttori, verificando che sia apposto l'orario della stampa come da allegato 9;

vi. verifica l'identità dei discenti ammessi agli esami attraverso il controllo dei sottoelencati documenti in originale:

a. il libretto di navigazione per gli iscritti nelle matricole della Gente di mare di 1 e 2 categoria e,

b. un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale per i non iscritti;

vii. accerta che non siano impiegati dispositivi elettronici, telefonini e/o di fotoriproduzione;

viii. firma o sigla, unitamente ai membri della commissione, tutte le facciate dei fogli che compongono l'elaborato;

ix. procede unitamente agli altri membri della commissione, alla correzione degli elaborati dando evidenza delle risposte errate;

x. appone la propria firma unitamente a tutti i membri della commissione accanto al voto ed al giudizio di idoneità/inidoneità nella prima pagina dell'elaborato;

xi. comunica al discente l'esito della prova d'esame sostenuta;

xii. verifica l'annullamento di eventuali attestati di esame – predisposti prima dell'esame stesso – che non possono essere consegnati per assenza del discente ovvero per mancato superamento della prova;

xiii. accerta che le aule e le attrezzature utilizzate siano quelle autorizzate nel decreto autorizzativo del corso;

xiv. verifica ed accerta il carteggio relativo all'addestramento effettuato in precedenza nel caso si dovesse procedere all'ammissione agli esami di discenti che abbiano frequentato corsi precedenti (cosiddetti «recuperi»).

Art. 20.

*Verbale d'esame/frequenza/*refresh

1. Il verbale d'esame/frequenza/*refresh* deve contenere le informazioni di cui all'Allegato 8.

2. Al termine dell'esame il verbale d'esame/frequenza/refresh deve essere stampato, in due originali, con pagine retro-bianche barrate aggiungendo la dicitura «PAGINA VUOTA». Il verbale può essere stampato anche fronteretro e nel caso di pagina vuota, dovrà essere riportata la dicitura sopra citata.

3. I due verbali di esame, con firme autografe in originale su ciascun foglio, devono essere conservati agli atti del centro di addestramento e della Sezione Gente di mare della Capitaneria di porto competente per territorio.

4. La compilazione del verbale d'esame deve essere realizzata mediante l'utilizzo di strumento informatico di supporto. Non sono ammesse modifiche a penna sul verbale e nel caso vengano rilevati errori/difformità dopo la firma il verbale deve essere riprodotto, dopo la correzione, e trasmesso, nella sua versione corretta, dopo la nuova sottoscrizione da parte di tutti i membri della commissione. Nell'ultima pagina del verbale rettificato si apporrà la seguente dicitura: «N.B. Il presente verbale risulta rettificato, rispetto a quello inoltrato in data ..... con protocollo ....., per (spiegare sinteticamente le motivazioni): .....;

5. Copia del verbale d'esame/*refresh,* scannerizzata in formato pdf, deve essere inviata, via pec entro il terzo giorno lavorativo dalla conclusione dell'esame, alla Capitaneria di porto territorialmente competente ed al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto VI Reparto - Sicurezza della navigazione (cgcp@pec.mit.gov.it).

6. A ciascun discente risultato idoneo, la commissione rilascia due attestati di superamento del corso. Uno è conservato dal discendete mentre l'altro con l'indicazione «SECONDA COPIA IN ORIGINALE PER CP» sarà consegnato, sempre a cura del discente, al Compartimento marittimo di iscrizione per la successiva trascrizione nei documenti matricolari. Per il lavoratore marittimo italiano non iscritto nelle matricole, la seconda copia in originale è consegnata dal discente alla Capitaneria di porto dallo stesso scelta per la compilazione dell'Allegato II.

Art. 21.

Rilascio Duplicati degli attestati dei corsi di addestramento STCW

1. Il discente può richiedere il rilascio di un duplicato di un attestato di addestramento in caso di smarrimento o furto, previa denuncia alle Autorità di polizia. Il duplicato potrà essere richiesto, altresì, qualora l'attestato sia deteriorato.

2. I centri di addestramento possono procedere al rilascio di un «duplicato» dell'attestato del corso, previa verifica degli atti relativi a quella sessione d'esame. Il nuovo attestato dovrà riportare la dicitura «duplicato» ed essere sottoposto - a cura del centro di addestramento - al visto «per duplicato» dell'Autorità marittima del luogo ove si è svolto l'esame.

3. Sul duplicato non è prevista la firma dei componenti la commissione esaminatrice ma deve contenere i loro nominativi con la dicitura «firmato» e le funzioni ricoperte al momento del rilascio dello stesso.

4. Qualora il centro di addestramento abbia cessato le attività, il duplicato viene rilasciato dalla Capitaneria di porto che custodisce una copia originale dell'attestato nel fascicolo personale dell'interessato. La copia conforme dell'attestato deve contenere la dicitura riportata in Allegato 18.

Art. 22.

Sistema di gestione della qualità

1. Ogni centro di addestramento deve dotarsi di un Sistema di gestione per la qualità (SGQ) certificato dell'addestramento fornito con la finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa internazionale contenuta nella Convenzione STCW 78 nella versione aggiornata, Regola I/8 e Sezioni A-I/8 e del relativo Codice e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.

2. Il manuale, ove presente, deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2015 e mantenuto aggiornato; se il manuale non è stato redatto deve comunque essere presente e disponibile un documento che descriva il sistema di gestione della qualità nonché il campo di applicazione dell'SGQ e le interazioni tra i vari processi.

Art. 23.

Tempi di conservazione dei documenti riguardanti i corsi erogati dai centri

1. La conservazione della documentazione e quindi la tracciabilità del percorso amministrativo che ha portato alla conclusione del procedimento, deve essere di almeno cinque anni.

2. La conservazione degli attestati rilasciati ai discenti, i verbali di frequenza, i verbali d'esame/*refresh*, deve essere di almeno dieci anni.

3. Il registro unico dei verbali d'esame/frequenza/*refresh* e il registro unico degli attestati devono sempre essere conservati agli atti.

4. I documenti in formato digitale, atteso il significato pubblico degli stessi, devono anch'essi essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni, unitamente ai messaggi mail inviati tramite PEC – Posta elettronica certificata.

Art. 24.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è svolta dalle Capitanerie di porto competenti per territorio.

2. I centri di addestramento, al fine di consentire la prevista attività di controllo, invieranno, entro l'ora successiva all'inizio delle lezioni, esclusivamente via pec alla Capitaneria di porto competente per territorio, l'elenco definitivo dei nominativi dei discenti, degli istruttori/docenti e delle aule autorizzate in cui saranno svolte le lezioni.

3. L'invio dei dati sopra indicati deve avvenire utilizzando il prospetto in Allegato 19.

4. Tale programmazione deve essere presentata, separatamente, per ciascun corso di addestramento.

Art. 25.

Entrata in vigore, modifiche ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. Il presente decreto modifica le composizioni delle commissioni di esame di cui ai singoli decreti istitutivi dei corsi secondo le specifiche indicazioni descritte nell'Allegato 20.

3. L'allegato C, punto 5) del decreto direttoriale n. 760 del 4 giugno 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2024 è sostituito con il seguente punto:

«5. Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere nominato scegliendo fra il legale rappresentante della ditta o altro soggetto avente le caratteristiche contemplate nei principi del manuale di gestione della qualità/ovvero documento che descriva il sistema di gestione della qualità, e deve aver frequentato il corso di formazione per formatore. Sussiste la possibilità della nomina anche di più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore/direttore) e che siano in possesso dei medesimi requisiti. La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso potrà svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.»

4. In allegato 21 sono elencate le violazioni del presente decreto considerate di grave entità, ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del decreto direttoriale del 18 giugno 2024, n. 850.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le circolari, le lettere circolari e singole note di chiarimento indirizzate ai centri di addestramento, in contrasto con il presente decreto, sono abrogate.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Comandante generale: CARLONE

ALLEGATO 1

Centro di Addestramento	SCHEDA DI AMMISSIONE AL CORSO	IDENTIFICATO PROCEDURA E/O MODULISTICA SGQ

CORSO	
TIPO DI CORSO:	
CORSO N°:_______________ DAL ______________AL________________	
DATI ANAGRAFICI	
Cognome:	**Nome:**
Luogo di nascita:	**Data di Nascita**
Indirizzo:	**Comune / Cap / Prov:**
Cod.Fiscale:	**Tel. / Cell.**
Comp. Marittimo:	**Matricola:**
Passaporto/Carta Identità:	**E-Mail:/PEC**
Qualifica:	**Company o Soc. Appaltatrice**
Tipologia di discente:	

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E REQUISITI PER AMMISSIONE AL CORSO

(compilazione a cura del Direttore del Corso)

Copia Documento di riconoscimento e Codice fiscale in corso di validità	SI	NO	N/A	Copia documento chiusura malattia (in caso di sbarco per malattia o malattia post sbarco)	SI	NO	N/A
Attestazione iscrizione nella Gente di Mare	SI	NO	N/A	Copia documento chiusura infortunio (in caso di sbarco per infortunio)	SI	NO	N/A
Copia Foglio provvisorio di Navigazione *(laddove non si stato rilasciato Libretto di Navigazione)*	SI	NO	N/A	Copia Precontratto o contratto di lavoro con compagnia di navigazione, società di gestione o società Appaltatrice	SI	NO	N/A
Libretto di Navigazione in corso di validità Copia prima pagina con dati anagrafici ed ultima pagina con indicazione dello sbarco nonché altra pagina laddove il marittimo abbia effettuato cambio di categoria	SI	NO	N/A	Copia Passaporto (personale non iscritto nella gente di mare)	SI	NO	N/A
Controllo del possesso dell'eventuale periodo di imbarco risultante dal libretto di navigazione	SI	NO	N/A	Copia Lettera di Licenza/Libero dal servizio (in caso di marittimo che risulti imbarcato)	SI	NO	N/A
Per gli altri requisiti e documentazione riferirsi allo specifico corso							

VISTA E ACQUISITA AGLI ATTI LA DOCUMENTAZIONE E REQUISITI SOPRADESCRITTI
IL/LA SIG./SIG.RA E':
AMMESSO AL CORSO/NON AMMESSA AL CORSO

____

IL DIRETTORE DEL CORSO

____
(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

Il sottoscritto dichiara:

- DI AVER attentamente controllato i dati anagrafici che gli stessi corrispondono al vero;
- di non trovarsi sotto cassa marittima o infortunio , in data successiva alla data di sbarco avvenuta non per questi motivi;
- di accettare ed osservare le norme di sicurezza della _______________________ e delle strutture ad essa collegate e di attenersi a tutte le prescrizioni in materia per la frequenza dei corsi.
- di avere letto e compreso integralmente l'informativa per il trattamento dei dati allegata al presente modulo di iscrizione, e di rilasciare conseguentemente dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo dei dati personali in base al DLGS n.196 del 30/06/2003
- preso atto dell'informativa fornita dalla ____ e dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati nei termini e con le finalità individuati dall'informativa stessa.
- I documenti prodotti sono conformi agli originali in mio possesso.

Luogo e data ____________________

FIRMA DEL DISCENTE

____
(firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *2*

LETTERA DI LICENZA/LIBERO DAL SERVIZIO/SBARCO

Il/la Sottoscritto/a____,

nato/a a ________________________________(____) il___/___/____,

residente a ____ (____) in

____ n° ________

C.F.______________________________nazionalità_____________________

in qualità di

- armatore/comandante della M/N denominata ______________________ iscritta nei Registri Internazionali/Matricole/RR.NN.MM&GG. della Capitaneria di porto di ____________________ al n. ________ Sez.____
- Capo della corporazione dei piloti di __________
- Società che gestisce l'impianto portuale/Società di servizi che impiega la Guardia Particolare Giurata

D I C H I A R A C H E

- il marittimo
- il pilota
- personale industriale
- personale speciale
- personale destinato alla maritime security di terra

Cognome ____________________________Nome ____________________
iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo/Ufficio Locale Marittimo di __________ al n. _____ categoria ___ dal giorno _______ al giorno _______.

Sarà/è posto in licenza o libero dal servizio come da annotazione a Giornale Nautico/Registro.

E' sbarcato in data ___________

Luogo e Data ______________

Il/La Dichiarante

____
(firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *3*

Carta intestata Centro di Addestramento

Al COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – UFFICIO IV
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

e,p.c. CAPITANERIA DI PORTO DI_____
Sezione Gente di Mare
Pec: _______@pec.mit.gov.it

Argomento: Richiesta nulla osta ad erogare corso oltre le nove ore giornaliere.

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____ (Orario giornaliero delle lezioni)

Il sottoscritto Legale Rappresentante/Direttore del *Corso "indicare la tipologia del corso"* chiede di valutare la possibilità di poter protrarre l'attività didattica per il corso sopracitato fino alle ore ________ per la seguente motivazione: ____
_________________________.

Il Legale Rappresentante/Il Direttore del corso

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *4*

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI_____
Sezione Gente di Mare
Pec: ______@pec.mit.gov.it

E,p.c. COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – UFFICIO IV
ROMA
PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Comunicazione sostituzione del corpo istruttori – cambio aula tra quelli/e già Autorizzati/e – rimodulazione oraria per il corso “_________________________________”

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____

Il sottoscritto Legale Rappresentante/direttore del Corso chiede:

- la sostituzione dell’istruttore (cognome e nome) autorizzato per il corso in argomento in qualità di (profilo professionale) giusta decreto di riconoscimento n. ____ del __________ - Allegato “A” -revisione ___ con l’istruttore (cognome e nome) autorizzato per il corso _________________ avente lo stesso profilo professione dell’istruttore ______________________ per la seguente motivazione____
- la sostituzione dell’aula denominata “__________________________” autorizzata per il corso in argomento giusta decreto di riconoscimento n. ____ del _______ __________ con l’aula denominata “____________________________” già autorizzata per lo stesso corso “___________________”, per la seguente motivazione____.

  Si precisa, altresì che l’aula è dotata di tutte strutture, equipaggiamento, attrezzature e materiale didattico richiesti per lo svolgimento del corso in argomento.
- la rimodulazione dell’ordine di trattazione degli argomenti trattati per il corso in argomento prevedendo l’erogazione dell’argomento _____________ ad opera del docente _______________ in luogo dell’argomento _____________ non più operato dal docente _______________ originariamente previsto per il giorno _________ alle ore _______.

Il Legale Rappresentante/Il Direttore del corso

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *5*

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI_____
Sezione Gente di Mare
Pec: ________@pec.mit.gov.it

e, p.c. COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – UFFICIO IV
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Comunicazione svolgimento corso oltre le ore 18.30 fermo restando le n. 09 (nove) ore giornaliere.

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____ (Orario giornaliero delle lezioni)

Il sottoscritto Legale Rappresentante/direttore del Corso "indicare la tipologia del corso" chiede di valutare la possibilità di poter erogare il corso di addestramento dalle ore ___________ alle ore __________ fermo restando il rispetto delle nove ore giornaliere come disciplinato dall'art._____ del Decreto in riferimento per la seguente motivazione________________________________

Il Legale Rappresentante/Il Direttore del corso

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *6*

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Reparto VI – Sezione IV
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

CAPITANERIA DI PORTO DI_____
Sezione Gente di Mare
Pec: ______@pec.mit.gov.it

Argomento: Invio Calendario d’esami relativo ai corsi programmati per il mese ______.

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____

Si trasmette, in allegato, il calendario mensile autorizzato da Codesto Comando generale riferito al mese _____

Si precisa, altresì che il calendario mensile qualora dovesse subire eventuali modifiche/integrazioni, si procederà alle successive comunicazioni in merito.

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

Carta intestata Centro di Addestramento

CALENDARIO MESE “___________”

Corso	Giorni	Orario indicativo	Sede Esame (Teoria/Pratica)

Luogo e data _________________

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO 7

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI______
Sezione Gente di Mare
Pec: _____@pec.mit.gov.it

Argomento: Comunicazione/Integrazione calendario settimanale per esami STCW e Maritime Security - **Periodo dal _____ al _____ anno _____.-**

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____

Si trasmette, in allegato, il calendario esami settimanali riferito al periodo dal ___ al ____ anno _____.

Si precisa, altresì che le date degli esami da effettuare:

- sono conformi rispetto al calendario corsi mese _____, inoltrato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e a Codesta Capitaneria di porto, nella cui giurisdizione ricade il Centro di Addestramento in data _____ - protocollo n. ___;
- sono stati modificati rispetto al calendario corsi mese __________, inoltrato al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data ______ protocollo n. ____ e comunicati a Codesta Autorità Marittima con nota/e in data ______ protocollo n. ____

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

Carta intestata Centro di Addestramento

CALENDARIO ESAMI SETTIMANALI
MESE DI ___________/**20**____
*(SETTIMANA **DAL   AL   )***

Giorno e Data	Esame per Tipo di Corso	Orario	Sede Esame (Teoria/Pratica)	Aula d’Esame (Teoria/Pratica)	Capacità Aula d’Esame (Teoria/Pratica)	Data esame

Luogo e data ___________________

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *8*

VERBALE DI FREQUENZA Nr. ____/______/___/____

TIPOLOGIA DEL CORSO____

Il giorno________ del mese ________ anno______ alle ore______ presso[1] _____ sito in via/piazza_______città _______ si è concluso il corso di ________ voltosi dal ______ al_______, per un totale complessivo di ore_____ divise in _____ ore di pratica e ____ ore di teoria – autorizzato dal Comando generale con decreto nr. ______ del____
Le lezioni teorico-pratiche sono state tenute da istruttori inclusi nel corpo istruttori/docenti del corso ed accreditati dal Comando Generale così come di seguito indicato:

TITOLO POSSEDUTO (secondo i requisiti previsti nella composizione del corpo istruttori del corso)	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

Ai discenti frequentatori del corso vengono rilasciati i seguenti attestati di frequenza

ATTESTATO DI FREQUENZA NR.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	AUTORITA' CHE HA RILASCIATO LA LICENZA DEFINITIVA O PROVVISORIA	COMPANY CHE HA RILASCIATO LA DICHIARAZIONE

Dopo aver espletato tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e aver compilato il presente verbale che consta di nr____(___) pagine retro bianche con segno a penna barrante, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data____________

LA COMMISSIONE

IL DIRETTORE DEL CORSO

____
(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

Timbro centro di addestramento

IL MEMBRO E SEGRETARIO

____
(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

[1] Indicare la denominazione del Centro di addestramento.

VERBALE D'ESAME Nr. ______/ACRONIMO CORSO/ANNO/TIPO DISCENTE/

TIPOLOGIA DEL CORSO ____

Il giorno ________ del mese ________ anno _________ alle ore __________presso[2] ____ sito in via/piazza ________________ città ___________ si è riunita la Commissione esaminatrice prevista dal D.D. _____________ per procedere all'esame teorico-pratico dei discenti che hanno frequentato il CORSO DI: ____ svolto dal ___________ al _________________ per un totale complessivo di ore ________ divise in _______ore di teoria più ore _______ di pratica – autorizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con decreto nr. _________ del ____________.

Le lezioni teorico-pratiche sono state tenute da istruttori inclusi nel corpo istruttori accreditati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; i loro nominativi risultano dal "Registro del corso discenti e istruttori/docenti –".

La Commissione d'esame è stata così formata:
Uff.le – Sott/le della Capitaneria di Porto di______ *in qualità di presidente o membro o non previsto*;
Direttore del corso *in qualità di componente o presidente* ____;
Membro (indicare il ruolo nel corpo docente) *Laddove previsto*__________________;
Membro e Segretario (indicare il ruolo nel corpo docente) __________________________;

La Commissione d'esame tenuto conto di quanto stabilito nella citata autorizzazione provvede alla valutazione dei discenti che hanno seguito il corso in base al decreto istitutivo del corso, dopo aver fissato le modalità di svolgimento dell'esame e il criterio di valutazione delle prove effettuate dai discenti.

RISULTATI DEGLI ESAMI:

N. REGISTR. ATTESTATO	**DATI ANAGRAFICI del personale marittimo partecipante al corso di ………**	**GIUDIZIO**
	Cognome e Nome__________ nato a ________ il ___________ nazionalità _________ C.F. ________________ Compartimento di iscr. _____________ Matricola nr. ____________ cat. _______ Nel caso di personale marittimo **NON ISCRITTO** nelle matricole della gente di mare: **Cognome e Nome _______nato a ________ il _________ nazionalità__________ C.F. _________________ Estremi/tipo documento d'identità (Passaporto o C.I.) _________ Ente e data rilascio ______**	**IDONEO / NON IDONEO**

Pag. 1 di …… (del verbale d'esame redatto in data _________ per l'esame di ___________)

[2] Indicare la denominazione del Centro di addestramento

N.B.: Alla seduta d'esame ha partecipato il lavoratore marittimo ________________ sopra meglio generalizzato, in quanto non idoneo nella sessione di esame del ________________ identificato con il numero ____________ frequentato dal __________ al __________.

In relazione all'art. 4 del Decreto direttoriale ______________ secondo capoverso visto che il numero dei discenti eccede la capacità/capienza dell'aula utilizzata per sostenere l'esame si è proceduto a suddividere gli esaminandi/discenti in N.__ gruppi,
Primo gruppo dalle ore _______ alle ore ________
Secondo gruppo dalle ore ________ alle ore _____

Dopo aver espletato tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e aver compilato il presente verbale d'esame, che consta di nr. _______ (_________) pagine retro bianche con segno a penna barrante o a mezzo digitale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto da tutta la sottoelencata commissione d'esame. La seduta è tolta alle ore ……

LA COMMISSIONE D'ESAME

IL DIRETTORE DEL CORSO	IL RAPPRESENTANTE DELL'AUTORITA' MARITTIMA
____________________________	____________________________
(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

MEMBRO		MEMBRO E SEGRETARIO
____________________________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	Timbro centro di addestramento	____________________________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

Pag. 2 di ……… (del verbale d'esame redatto in data _____ per l'esame di _______)

VERBALE REFRESH Nr. ______/ACRONIMO CORSO/ANNO/TIPO DISCENTE

TIPOLOGIA DEL CORSO REFRESH____

Il giorno ________ del mese ________ anno _________ alle ore __________presso[3] ____ sito in via/piazza ________________ città ___________ si è concluso l'aggiornamento dell'addestramento svolto dal giorno __________________ (ore complessive) al giorno ____________ (ore complessive) per il corso ____________________________________ di cui al Decreto _________________________________ secondo il programma di cui all'allegato _________________ *oppure* ha svolto il corso parziale della durata di almeno secondo il programma riportato in allegato _____________ per un totale complessivo di ore ________ divise in _______ore di teoria più ore _______ di pratica presso codesto Centro di Addestramento, e la parte a bordo della durata di almeno n. _____(ore) secondo il programma riportato in allegato ____________ autorizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con decreto nr. _________ del ____________.

Le prove teorico-pratiche sono state tenute da istruttori inclusi nel corpo istruttori accreditati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto unitamente ai giorni e ore dedicati all'attività di aggiornamento risultanti dal "Registro del corso".

Il Direttore del corso, responsabile dell'aggiornamento, tenuto conto di quanto stabilito nel decreto istitutivo del corso e di quello autorizzativo sopracitato provvede alla valutazione dei discenti che hanno seguito/svolto il corso di aggiornamento, secondo le modalità di svolgimento e il criterio di valutazione delle prove effettuate dai discenti.

RISULTATI DEGLI AGGIORNAMENTI:

N. REGISTR. ATTESTATO	**DATI ANAGRAFICI del personale marittimo partecipante al corso di ……….**	**Dati identificativi dell'attestato del corso originario e di quello di refresh laddove abbia effettuato più refresh durante l'attività lavorativa del corso**	**GIUDIZIO**
	Cognome e Nome__________ nato a ________ il ___________ nazionalità _________ C.F. ________________ Compartimento di iscr. _____________ Matricola nr. ____________ cat. _______ Nel caso di personale marittimo **NON ISCRITTO** nelle matricole della gente di mare e rientrati nell'art. 4 del D.D. ________: **Cognome e Nome _______nato a ________ il _________ nazionalità__________ C.F. _________________ Estremi/tipo documento d'identità (Passaporto o C.I.) N.__________ Ente e data rilascio ________**	**Attestato di ultimo refresh n. del ___ con validità fino a ______ (quella a seguito di esame)**	**IDONEO / NON IDONEO**

Pag. 1 di … (del verbale d'esame redatto in data _______ per l'aggiornamento di _________)

[3] Indicare la denominazione del Centro di addestramento

Dopo aver espletato tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e aver compilato il presente verbale di refresh, che consta di nr. _______ (_________) pagine retro bianche con segno a penna barrante o a mezzo digitale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto in qualità di direttore del corso e responsabile dell'addestramento. La seduta è tolta alle ore ……

Timbro centro di addestramento	IL DIRETTORE DEL CORSO /E RESPOSANBILE DELL'AGGIORNAMENTO _____________________________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

Pag. 2 di ……… (del verbale d'esame redatto in data _____ per l'aggiornamento di _______)

ALLEGATO *9*

Carta intestata Centro di Addestramento

TEST FINALE CORSO
“_____”

NOME	
COGNOME	
LUOGO E DATA	

Orario inizio compito	
Orario fine compito	

VOTO	
ERRORI	

Per ciascuna delle seguenti domande:
1) Il discente/candidato contrassegna con una “X” la risposta ritenuta corretta
2) Le risposte omesse o rettificate equivalgono ad una risposta errata
3) Non devono essere apposti ulteriori segni al di fuori dello spazio previsto e sul retro dei fogli
4) Il test è a risposta multipla e una sola risposta è corretta
5) La prova viene superata con almeno 21 risposte esatte
6) Non si può barrare più di una risposta
7) Il tempo massimo concesso prima del ritiro del compito è di 60 minuti

Firma Discente	Firma Istruttore/Docente	Firma Direttore del Corso	Firma Rappresentante dell’Autorità Marittima
__________	__________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	__________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	__________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

PAGINA ESEMPLIFICATIVA CONTENENTE UN MODELLO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE MA NON VINCOLANTE NEL FORMATO

1. Domanda	**Risposte**	**Spazio riservato alla commissione**	
		Esatta	**Errata**
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		
2. Domanda			
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		
3. Domanda			
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		
4. Domanda			
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		
5. Domanda			
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		
6. Domanda			
a) Risposta	○		
b) Risposta	○		
c) Risposta	○		
d) Risposta	○		
e) Risposta	○		

ESITO ESAME FINALE	Numeri Errori ___ *(max 9 errori)*	Punteggio finale ___/30	□ IDONEO □ NON IDONEO
Firma Discente ______________	Firma Istruttore/Docente ______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	Firma Dir. Corso ______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	Firma Rappresentante dell'Autorità Marittima ______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

PAGINA ESEMPLIFICATIVA CONTENENTE UN MODELLO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE MA NON VINCOLANTE NEL FORMATO

INTESTAZIONE CENTRO DI ADDESTRAMENTO	**CORRETTORE** Test n. _______ del_________ Associato al Verbale di esame n. ___________________

Domande	**Risposta Esatta**
Domanda 1	
Domanda 2	
Domanda 3	
Domanda 4	
Domanda 5	
Domanda 6	
Domanda 7	
Domanda 8	
Domanda 9	
Domanda 10	
Domanda 11	
Domanda 12	
Domanda 13	
Domanda 14	
Domanda 15	
Domanda 16	
Domanda 17	
Domanda 18	
Domanda19	
Domanda 20	
Domanda 21	
Domanda22	
Domanda23	
Domanda24	
Domanda 25	
Domanda 26	
Domanda 27	
Domanda 28	
Domanda 29	
Domanda 30	

Firma Istruttore/Docente	Firma Dir. Corso	Firma Rappresentante dell'Autorità Marittima
_______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	_______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)	_______________ (timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

ALLEGATO *10*

LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Imposta di bollo

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4°- Sezione 3ª – Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
cgcp@pec.mit.gov.it

Prot. n. _________________ **in data** __________________

OGGETTO: Richiesta di rilascio **Autorizzazione alla variazione di un decreto autorizzativo per trasferimento di sede operativa del corso** di addestramento per il personale marittimo denominato____
____

Il sottoscritto ____

in qualità di ____

dell'Istituto/Ente/Società ____

avente sede in ____

CHIEDE

ai sensi del Decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850 di disciplina delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo,

il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento del corso:

____

di cui al decreto direttoriale ____
con il conseguente rilascio del relativo **provvedimento di autorizzazione al trasferimento della sede operativa**.

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- **Documentazione a carattere generale:**

____
____

- **Documentazione per il corso:**

____
____
____

Luogo e Data ______________________ **Firma**_______________________________

(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattatati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

ALLEGATO *11*

LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4°- Sezione 3ª – Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
cgcp@pec.mit.gov.it

Prot. n. _________________ in data __________________

OGGETTO: Richiesta di rilascio **Autorizzazione alla variazione del decreto autorizzativo per lo svolgimento del corso** di addestramento per il personale marittimo denominato____ (variazione di aule/apparecchiature)

Il sottoscritto ____

in qualità di ____

dell'Istituto/Ente/Società ____

avente sede in ____

CHIEDE

ai sensi del Decreto direttoriale __ _______ 2024, n. ___ di disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security- Codice ISPS presso i centri di formazione autorizzati,

l'accreditamento dell'aula/apparecchiatura per lo svolgimento del corso:

____

di cui al decreto autorizzativo ____

dell'aula/apparecchiatura
denominata. ____

con il conseguente rilascio del relativo **provvedimento di autorizzazione**.

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- **Documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti:**

____

____

Luogo e Data _____________________ **Firma_______________________________**

(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattatati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

ALLEGATO *12*

ELENCO DEGLI ACRONIMI DEI CORSI

ACRONIMO	TITOLO CORSO	ACRONIMO	TITOLO CORSO
GASADV	Addestramento Avanzato Gas Liquefatti	LETMAC	Leadership and Teamwork – Macchina ed Ufficiale elettrotecnico
CHEMADV	Addestramento Avanzato Prodotti Chimici	ULMANCOP	Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali – Coperta
PETRADV	Addestramento Avanzato Prodotti Petroliferi	ULMANMAC	Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali - Macchina
GASBASE	Addestramento Base Gas Liquefatti	MABEV	M.A.B.E.V.
OILCHEMB	Addestramento Base Prodotti Petroliferi e Chimici	MAMS	M.A.M.S.
ANTADV	Antincendio avanzato	PSSR	P.S.S.R.
ANTBASE	Antincendio di base	DUTIES	Personale designato security DUTIES
CSO	Company Security Officer (C.S.O.)	DUTIESPORT	Personale designato security DUTIES PORT
ECDIS	E.C.D.I.S. - livello operativo	POLARBASE	Polar Code – livello base
FORM	Formazione per formatore	POLARADV	Polar Code – Avanzato
WIG	Personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG)	ARPABTSAR	Radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - Ricerca e Salvataggio
HVDIR	High Voltage Technology - livello direttivo	EFA	Primo Soccorso Sanitario Elementare
HVOP	High Voltage Technology - livello operativo	ARPA	Radar A.R.P.A.
IGFBASE	I.G.F. Code – Base	PFSO	Port Facility Security Officer (P.F.S.O.)
IGFADV	I.G.F. Code – Avanzato	RADAR	Radar osservatore Normale
MSINSTR	Istruttore Certificato in Maritime Security	SAW	Security AWARENESS
PAX	Istruzione e addestramento su navi passeggeri	SAWARPORT	Security AWARENESS PORT
PAXLOCAL	Addestramento su navi passeggeri in ambito locale	SSO	Ship Security Officer (S.S.O.)
PAXAUX	Istruzione e addestramento su navi passeggeri per personale non inserito nel ruolo d'appello	SS	Sopravvivenza e Salvataggio
LETCOP	Leadership and Teamwork – Coperta		

ELENCO DEGLI ACRONIMI DEI CORSI DI REFRESH

ACRONIMO	TITOLO CORSO	ACRONIMO	TITOLO CORSO
REFGASADV	Addestramento Avanzato Gas Liquefatti	REFMABEVCOM	M.A.B.E.V. – Completo
REFCHEMADV	Addestramento Avanzato Prodotti Chimici	REFMABEVRID	M.A.B.E.V. – Ridotto
REFPETRADV	Addestramento Avanzato Prodotti Petroliferi	REFMAMS	M.A.M.S.
REFANTADV	Antincendio avanzato	REFPOLARBASE	Polar Code – livello base
REFANTBASE	Antincendio di base	REFPOLARADV	Polar Code – Avanzato
REFCSO	Company Security Officer (C.S.O.)	REFPFSO	Port Facility Security Officer (P.F.S.O.)
REFIGFBASE	I.G.F. Code – Base	REFSSO	Ship Security Officer (S.S.O.)
REFIGFADV	I.G.F. Code – Avanzato	REFSS	Sopravvivenza e Salvataggio
REFWIG	Personale marittimo in servizio sulle Wing-in-ground craft (WIG)	REFMSINSTR	Istruttore Certificato in Maritime Security
REFPAX	Istruzione e addestramento su navi passeggeri	REFPAXAUX	Istruzione e addestramento su navi passeggeri per personale non inserito nel ruolo d'appello

ELENCO DEGLI ACRONIMI DELLA TIPOLOGIA DI DISCENTE

ACRONIMO	TIPOLOGIA DISCENTE	ACRONIMO	TIPOLOGIA DISCENTE
MISCR	Marittimo Iscritto nella gente di mare	PERINDU	Personale Industriale
NONISCR	Lavoratore Marittimo italiano non iscritto nella gente di mare	MARITIME	Personale destinato alla maritime security
PILOTI	Piloti	MESTERO	Marittimo non Italiano
PERSPEC	Personale Speciale	LESTERO	Lavoratore Marittimo non italiano
VTD	Varie Tipologie di discenti[4]		

[4] Deve essere inserito questo acronimo quando sono presenti al medesimo corso diverse tipologie di discenti

ALLEGATO *13*

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Reparto VI – Sezione IV
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Statistica Mensile – Corsi Erogati ed Esami sostenuti per il mese di ____ relativo all'anno ______**.**

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____

Si trasmette, in allegato, il file in formato di calcolo, debitamente compilato in ogni sua parte, relativo al mese di _____ dell'anno ______ come richiesto dall'art. ___ del decreto in riferimento.

Si precisa, altresì che i dati immessi nel foglio di lavoro Excel sono stati validati dal Legale Rappresentante o dal Direttore del Corso. (indicare cognome e come del soggetto che ha proceduto all'autenticazione)

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

N.B.

Lo stampato da utilizzare come Allegato alla presente comunicazione è disciplinato mediante Circolare del 6° Reparto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

ALLEGATO *14*

Carta intestata Centro di Addestramento

Al COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
Reparto VI – Sezione IV
Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Banca dati, elenco mensile attestati rilasciati e/o rinnovati (refresh):

Riferimento Decreto Direttoriale n. ___ del ____

Si trasmette, in allegato, il file in formato di calcolo, debitamente compilato in ogni sua parte degli attestati emessi da questo Centro di Addestramento nel periodo indicato in argomento.

Si trasmette, altresì, la cartella contenente la scansione di tutti gli attestati appositamente validati dal Legale Rappresentante o dal Direttore del Corso. (indicare cognome e come del soggetto che ha proceduto all'autenticazione)

Il Legale Rappresentante

____
(Timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

N.B.

Lo stampato da utilizzare come Allegato alla presente comunicazione è disciplinato mediante Circolare del 6° Reparto del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

ALLEGATO *15*

Carta intestata Centro di Addestramento

REGISTRO DEL CORSO

Denominazione Corso: ____

Autorizzato con ______________ n. _________ in data ____ dal ___________________

Corso _________________ acronimo _______
svolto dal ___________ al ____________
Sede _____________________

Luogo e Data: _____________________

IL DIRETTORE DEL CORSO

____
(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

ISTRUZIONI PER L'USO DEL REGISTRO

Importante: per essere validamente operativo il registro del corso deve essere rilegato e previamente vidimato dal Direttore del corso.

1. La facciata di copertina del registro deve essere compilata in ogni sua parte prima della vidimazione o, in casi specifici previsti dagli atti, prima dell'inizio dell'attività formativa. Il timbro lineare deve riportare anche l'esatto indirizzo della Sede Operativa responsabile del corso.
2. In ogni pagina "Presenze del giorno" deve essere annotata, l'indicazione del giorno della settimana, del giorno, del mese e dell'anno cui si riferisce. Esempio: mercoledì / 22 / luglio / 2024.
3. All'inizio della prima lezione del corso, i discenti devono depositare la firma nell'apposito spazio previsto nella sezione del registro "dati anagrafici", mentre gli istruttori devono depositare la firma nell'apposito spazio previsto nella sezione "Elenco istruttori" entro la loro prima ora di docenza. Le firme degli allievi, degli istruttori e del Direttore del corso "responsabile del corso (ed eventuali sostituti) dovranno essere apposte per esteso e in modo leggibile come nel caso di una sottoscrizione. Non sono pertanto ammesse sigle o abbreviazioni, salvo il caso previsto al punto 9, né l'uso dello stampatello.
4. Gli istruttori dovranno apporre nell'apposito spazio la firma all'inizio di ogni loro lezione.
5. Gli allievi dovranno apporre la loro firma all'entrata in aula, e in particolare:
   - se il corso si svolge nelle ore antimeridiane e pomeridiane, tali firme saranno apposte in corrispondenza delle due entrate al momento dell'avvio della prima ora di lezione del mattino e del pomeriggio;
   - se il corso si svolge in una sola mezza giornata, le firme saranno apposte nella colonna corrispondente, mentre la colonna libera dovrà essere sbarrata obliquamente.
   - la colonna "pomeriggio" sarà ovviamente anche utilizzata per i corsi il cui svolgimento è preserale o serale.
6. L'assenza dei discenti deve essere tempestivamente evidenziata con la dicitura indelebile "ASSENTE". Per i discenti che si fossero ritirati devono essere barrate le giornate di lezione sino al termine del corso ovvero indicare il ritiro con la dicitura "RITIRATO".
7. L'istruttore avrà cura:
   - di indicare ad avvio della propria lezione, in corrispondenza della colonna "Programma svolto", il modulo/la fase di riferimento (ove possibile), l'unità formativa e, in sintesi, le competenze e conoscenze o gli argomenti essenziali;
   - di verificare e presidiare la presenza dei discenti in aula, all'inizio della lezione e durante lo svolgimento della medesima, nonché la corretta apposizione delle firme dei presenti sul registro del corso;
   - di apporre all'avvio della propria lezione, nell'apposito spazio, l'effettivo orario di inizio della stessa nonché di annotare, nello spazio dedicato a fianco della firma discenti, eventuali ingressi o uscite fuori orario, apponendo altresì la propria firma o sigla;
   - di riportare, solo al termine della lezione, l'effettivo orario di conclusione della stessa.
8. Il Direttore del corso "responsabile del corso/modulo", fatti salvi gli adempimenti degli istruttori, risponde della corretta compilazione del registro e ne presiede tutti gli adempimenti richiesti. Possono essere nominati uno o più sostituti indicandone i nominativi e le relative firme nell'apposito spazio del registro. Il Direttore del corso del corso "responsabile del corso" deve:
   - provvedere a riportare su ogni pagina presenze del giorno il numero dei discenti effettivi presenti secondo le voci indicate, nonché il totale delle ore rendicontabili, aggiornando progressivamente il computo delle ore effettuate e sottoscrivendo per esteso la pagina;
   - annotare progressivamente le eventuali variazioni;
   - convalidare eventuali correzioni che dovranno essere state apposte in modo da consentire la lettura del testo oggetto di correzione.
9. E' assolutamente vietato manomettere il registro sostituendone pagine o aggiungendone altre; inoltre nessuna abrasione e/o bianchettatura è ammessa. Eventuali alterazioni fortuite del registro, anche verificatesi dopo la conclusione del corso, che ne inficino l'integrità devono essere tempestivamente segnalate alla Capitaneria di porto competente per territorio.
10. Sul registro del corso si avrà cura di scrivere ovvero timbrare con inchiostro, o con penna tipo biro non cancellabile, di colore blu o nero, salvo che per le diciture "ASSENTE" e "RITIRATO" / "DIMESSO" per le quali è consentito anche l'uso del colore rosso.
11. L'Operatore titolare delle attività formative è tenuto a ottemperare alle istruzioni in oggetto e a rendere edotti i docenti/tutor, nonché gli allievi, per quanto attiene ai loro adempimenti.

Si ricorda che in caso di verifica in itinere tutte le irregolarità relative alla tenuta registro producono riscontro non positivo (oltre alle conseguenze previste dalla legge). In particolare, si richiamano alcuni casi di non ammissibilità della spesa:

a) le ore di lezione non corrispondenti al calendario comunicato non saranno riconoscibili; ed al programma del corso
b) la mancanza di firme dell'istruttore o dell'indicazione dell'orario o della data comportano la non riconoscibilità delle rispettive ore di lezione,
c) l'irreperibilità o l'alterazione del registro, in caso di accertata negligenza da parte dell'Operatore, comporta il mancato riconoscimento, totale o parziale, dell'attività ivi annotata.

AVVERTENZE

Gli operatori che riproducono in proprio il registro devono attenersi alle seguenti indicazioni:
- la copertina deve essere riprodotta solo su fronte (retro in bianco)
- le altre pagine su fronte-retro
- le pagine "Presenze del giorno" dovranno essere riprodotte e numerate progressivamente su fronte-retro

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE DISCENTI

Durata ore: ____________

N° d'ord.	ELENCO ISTRUTTORI (se il n° degli istruttori è superiore è possibile inserire un allegato)		
	Cognome e Nome	**Materia/insegnamento**	**Firma**
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Spazio riservato alla vidimazione:

Si attesta che il presente registro è composto da n° _________pagine per firme di presenza giornaliera.

Data e Timbro__________________________

IL DIRETTORE DEL CORSO

____

(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

ESEMPIO DI PROGRAMMA PER TIPOLOGIA DI CORSO

Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni	Lavoro pratico
1. Introduzione 1.1 Importanza del corso 1.2 Familiarizzazione con la nave	**4** **1**	
2. Rispettare le procedure di emergenza 2.1 Tipi di emergenza che possono verificarsi, come collisione, incendio, naufragio 2.2 Conoscenza dei piani di emergenza di bordo per rispondere alle emergenze 2.3 Segnali di emergenza e compiti specifici assegnati ai membri dell'equipaggio nel ruolo di appello; muster station; uso corretto dell'equipaggiamento di sicurezza personale 2.4 Azioni da intraprendere quando si scopre una potenziale emergenza, come incendio, collisione, naufragio e ingresso di acqua nella nave 2.5 Azioni da intraprendere quando si sentono i segnali di allarme di emergenza 2.6 Valore dell'addestramento e delle esercitazioni 2.7 Conoscenza delle vie di fuga e dei sistemi di comunicazione interna e di allarme	**1,5**	**0,5**
3. Adottare precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino 3.1 Conoscenza di base dell'impatto della navigazione sull'ambiente marino e degli effetti dell'inquinamento operativo o accidentale (due ore) 3.2 Procedure di base per la protezione dell'ambiente (un ora) 3.3 Conoscenza di base della complessità e della diversità dell'ambiente marino (un ora)	**4**	
4. Osservare le pratiche di lavoro sicure 4.1 Importanza di attenersi alle pratiche di lavoro sicure in ogni momento (un'ora) 4.2 Dispositivi di sicurezza e di protezione disponibili per proteggersi da potenziali pericoli a bordo della nave (0,5 parte pratica) 4.3 Precauzioni da prendere prima di entrare in spazi chiusi (un'ora) 4.4 Familiarizzazione con le misure internazionali relative alla prevenzione degli infortuni e alla salute sul lavoro (un'ora)	**3,5**	**0,5**
5. **Contribuire a una comunicazione efficace a bordo della nave** 5.1 Comprendere i principi e gli ostacoli di una comunicazione efficace tra individui e team all'interno della nave 5.2 Capacità di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci	**2**	**1**
6. Contribuire a relazioni umane efficaci a bordo della nave 6.1 Importanza di mantenere buone relazioni umane e lavorative a bordo della nave 6.2 Principi e pratiche di base del lavoro di squadra, compresa la risoluzione dei conflitti 6.3 Responsabilità sociali; condizioni di lavoro; diritti e doveri individuali; pericoli derivanti dall'abuso di droghe e alcol (1 ora)	**2,5**	
7. Comprendere e intraprendere le azioni necessarie per controllare la fatica 7.1 Importanza di ottenere il riposo necessario 7.2 Effetti del sonno, degli orari e del ritmo cardiaco sulla fatica 7.3 Effetti dei fattori di stress fisico sul personale navigante 7.4 Effetti dei fattori di stress ambientale all'interno e all'esterno della nave e loro impatto sul personale navigante 7.5 Effetti dei cambiamenti di programma sulla fatica dei marittimi	**1,5**	
	16	**2**
Totale ore Corso	**18**	

Gli istruttori che erogare i seguenti punti del programma:

a. Comandante Punti 1, 3.1, 4.3 e 4.4
b. Direttore di macchina Punti 2, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2
c. Medico Punti 6.3 e 7
d. Esperto in comunicazione e formazione Punti 5, 6.1 e 6.2

VARIAZIONI EFFETTUATE DURANTE L'ATTUAZIONE DEL CORSO

N°	**DATA**	**TIPOLOGIA VARIAZIONE** [(1)]	**VARIAZIONE** [(2)]	**FIRMA DIRETTORE DEL CORSO** (o suo delegato)	**AVVENUTA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' MARITTIMA**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) ***SPECIFICARE: VARIAZIONE CALENDARIO, ORARIO, VARIAZIONE SEDE, ECC.***
(2) ***SPECIFICARE: SOSTITUITO SEDE X CON SEDE Y, ECC.***

VARIAZIONI EFFETTUATE DURANTE L'ATTUAZIONE DEL CORSO

N°	DATA	TIPOLOGIA VARIAZIONE (1)	VARIAZIONE (2)	FIRMA DIRETTORE DEL CORSO (o suo delegato)	AVVENUTA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' MARITTIMA
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

NOTE:

PRESENZE DEL GIORNO ……/…/20.. **Ore giornaliere svolte complessive ___ (teoria ___) – (pratica _____)**

N° D'ORD	COGNOME E NOME DISCENTI	FIRME DISCENTI				PROGRAMMA SVOLTO
		MATTINO		POMERIGGIO		
		ENTRATA	USCITA	ENTRATA	USCITA	
1						Modulo/Punti: ____________________ Attività Teorica o Pratica: ___________ Argomenti [3]: ________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Orario: dalle _________ alle _________ Firma Istruttore: ___________________
2						
3						
4						
5						
6						Modulo/Punti: ____________________ Attività Teorica o Pratica: ___________ Argomenti [3]: ________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Orario: dalle _________ alle _________ Firma Istruttore: ___________________
7						
8						
9						
10						
11						Modulo/Punti: ____________________ Attività Teorica o Pratica: ___________ Argomenti [3]: ________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Orario: dalle _________ alle _________ Firma Istruttore: ___________________
12						
13						
14						
15						
16						Modulo/Punti: ____________________ Attività Teorica o Pratica: ___________ Argomenti [3]: ________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
17						
18						
19						
20						

FIRMA GIORNALIERA DIRETTORE DEL CORSO (o suo delegato) ________________________________ **(timbro - firma autografa leggibile e per esteso)**	NOTE[4]: ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________	NOTE: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ___________________________________

____

(3) INSERIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI QUALORA NON SIA STATO COMPLETATO L'INTERO PUNTO DEL PROGRAMMA
(4) ANNOTARE ANCHE EVENTUALI PAUSE

ALLEGATO *16*

LOGO ed INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE

Al **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4°- Sezione 3ª – Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
cgcp@pec.mit.gov.it

Prot. n. ________________ **in data** _________________

OGGETTO: Richiesta di rilascio **Autorizzazione alla variazione del decreto autorizzativo per lo svolgimento del corso** di addestramento per il personale marittimo denominato____ (variazione di un membro del corpo docenti/direttore/vicedirettore)

Il sottoscritto ____

in qualità di ____

dell'Istituto/Ente/Società ____

avente sede in ____

CHIEDE

ai sensi del Decreto direttoriale n. _____ 2024, in data _______ di disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security-Codice ISPS presso i centri di formazione autorizzati,

l'accreditamento quale docente/direttore/vicedirettore allo svolgimento del corso:

____

di cui al decreto autorizzativo ____

del/la sig. ____

con il conseguente rilascio del relativo **provvedimento di autorizzazione**.

Ai fini di cui sopra e in base a quanto previsto dal citato Decreto direttoriale, il sottoscritto allega alla presente richiesta la documentazione tecnico-amministrativa di seguito elencata:

- **Documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti:**

____
____

- **Lettera di incarico professionale:**

____
____
____

Luogo e Data _____________________ **Firma**______________________________

(timbro – firma autografa leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto desidera informarLa che il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato nell'osservanza e nel rispetto dei principi del nuovo Regolamento Europeo n.679 del 2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

La sopracitata normativa stabilisce che tutti i soggetti i cui dati sono trattati (Interessati) devono ricevere le seguenti informazioni:

- chi è il Titolare del trattamento;
- quali sono le basi giuridiche del trattamento;
- quali sono le finalità del trattamento;
- quali categorie di dati personali verranno trattate del Titolare;
- tempi di conservazione dei dati;
- eventuali destinatari dei dati personali;
- diritti dell'interessato.

1.1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 4 del GDPR) è il soggetto che definisce mezzi e finalità per cui i dati vengono trattati. Tale soggetto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con sede legale sita in Viale dell'Arte, 16, 00144 Roma RM.

1.2 BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR il trattamento dei dati personali è posto in essere per adempiere a specifici obblighi di legge.

L'Amministrazione si impegna a verificare periodicamente la liceità dei suoi trattamenti in base alle disposizioni della normativa attuale e future modifiche/integrazioni da parte delle Autorità competenti.

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla verifica e autorizzazione all'espletamento dell'attività formativa e di addestramento.

Non sono previste ulteriori finalità per il trattamento dei Suoi dati personali.

1.4 CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I suoi dati personali saranno trattati a mezzo di supporti informatici, esclusivamente dal personale formalmente incaricato dal Titolare.

L'Amministrazione, nello specifico tratterà:

- dati identificativi;
- dati di contatto;
- qualifiche.

1.5 TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento ed in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

I dati verranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ed in particolare:

- i dati oggetto di tutela, contenuti nei documenti preordinati al rilascio/modifica/mantenimento di atti autorizzativi dei Centri di formazione della Gente di Mare sono conservati per ulteriori 10 anni dal termine dell'attività del Centro di formazione stesso;
- la conservazione dei restanti dati personali contenuti in altre tipologie di atti è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.

I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

1.6 EVENTUALI DESTINATARI DEI DATI

Nell'ambito delle attività di trattamento i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Commissione Europea.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Interessato del Trattamento dei Suoi dati personali trattatati dall'Amministrazione, ha e potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali;
- chiedere informazioni relative ai dati personali a Lei riferiti (origine dei dati e finalità del trattamento);
- richiedere la rettifica dei dati inesatti;
- richiedere l'integrazione dei dati incompleti;
- richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) se questo sia fattibile allo stato dell'arte ed in osservanza dei costi;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati;
- ottenere gli estremi identificativi del Titolare e se nominati dei responsabili;
- ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

1.8 CONTATTI

L'interessato può far valere i Suoi diritti, previsti dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente all'Ufficio preposto o al DPO alle seguenti mail di contatto:

Ufficio preposto:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: cgcp@pec.mit.gov

DPO:
Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera Viale dell'Arte 16 – 00144 ROMA
Mail: dpo-cgcp@mit.gov.it

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy

ALLEGATO *17*

Modello autocertificazione Docente

Al **MINISTERO**
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
REPARTO VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 4° – Sezione 3ª
Viale dell'Arte n. 16
00144 – ROMA
PEC: cgcp@pec.mit.gov.it

Tramite CENTRO DI FORMAZIONE

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento della funzione di istruttore dei corsi di addestramento per il personale marittimo[5] – Convenzione internazionale IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata –
CORSO ________ (Decreto di riferimento).

La sottoscritta/Il sottoscritto ....

C.F. .... nata/o a .... (...)

il .... e residente a ……………………….. (...)

in via .... n. ...... di cittadinanza ……..................................,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

(barrare solo le voci interessate secondo i requisiti richiesti dall'Allegato "C"/"D" al Decreto istitutivo del corso)

- ☐ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in ……………………………………………………………………… conseguito in data ………………………….. presso l'Università …………………………………………………………………..;
- ☐ Di essere iscritto all'albo ………………………………………di…………………………..… a far data dal ……………………..;
- ☐ Di aver maturato …… mesi di esperienza lavorativa nel settore …………………………………….. presso …….;
- ☐ Di aver effettuato docenza nel settore ………………………………………………… presso …………………………………… nel comune di ………………………………………………dal ………………………………….. al ………………………………;
- ☐ Di essere in possesso di Certificato di Istruttore Certificato in maritime security port e/o ship rilasciato da …………………………………in data …………………………………con validità fino al ………………………………………..;
- ☐ Di essere ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.P.E.;
- ☐ Di essere in possesso di Certificato di Competenza n. .... emesso il ....

  e valido fino al .... rilasciato dall'Autorità Marittima di ....

  conforme alla Regola .... della Convenzione STCW;

[5] La dichiarazione deve essere inviata già sottoscritta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

☐ Di aver effettuato la seguente navigazione utile ai fini della richiesta di riconoscimento in argomento[6]:

NOME NAVE	IMO NUMBER	TIPOLOGIA UNITA'	RUOLO A BORDO	GT	KW	IMBARCATO IL	SBARCATO IL

e di avere, pertanto, maturato .... anni, ... mesi, ... giorni di navigazione a livello manageriale.

☐ Di avere, pertanto, maturato ……. mesi ……. giorni di navigazione:

- a livello manageriale su navi cisterna soggette al codice IGC o su navi soggette al codice IGF;
- a livello manageriale su navi petroliere
- a livello manageriale su navi chimichiere;
- a livello manageriale su navi gasiere;
- con la qualifica ………………………….. in navigazione in acque polari svolgendo funzioni corrispondenti alla certificazione posseduta.

☐ Di essere in possesso del brevetto di ………………………………………… rilasciato da ……………………………………. in data …………………………………………………. e valevole fino al ……………………………………………………….

☐ Di aver frequentato il corso di cui al decreto di istituzione del corso di formazione per formatore in data ……………………. presso il Centro ………………………………………………………………………ovvero di avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante ……………………………………………………………………………………..

☐ Di aver frequentato il corso di cui al decreto di istituzione del corso ………………………………. in data ……………………. presso il Centro ……………………………………………………………………………………………………….

☐ Di appartenere o provenire dal servizio permanente del Corpo dei Vigili del Fuoco, con esperienza e responsabilità come capo squadra o superiore a far data dal……………………… presso……………………………………………………..

☐ ....

Luogo .... Data ....

Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati

IL DICHIARANTE

……………………………………………...

(firma autografa leggibile e per esteso)

[6] Riportare la navigazione nel periodo richiesto dal decreto disciplinante il corso (solitamente o 5 anni o 10 anni), a far data dalla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Chi tratta i tuoi dati personali?
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative.
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?
I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?
Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:
* svolgere attività di comunicazione istituzionale;
* rilevare la qualità dei servizi;
* svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing.

Come garantiamo i tuoi diritti?
Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'informativa completa nel sito web
www.guardiacostiera.it/privacy

ALLEGATO *18*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructures and Transport
Capitaneria di Porto di _______________
Maritime Authority of

“COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”
certified copy of the original wording

La presente copia di n.___pagine tutte da me siglate è conforme all’originale conservato presso questa Amministrazione
This copy of n.___pages all signed by me conforms to the original kept at this Administration

Data del rilascio ________
Issue date

Timbro Ufficiale e Firma dell’Autorità Marittima
Official Seal and Signature of duly authorized official

____

ALLEGATO *19*

Carta intestata Centro di Addestramento

Alla
CAPITANERIA DI PORTO DI _______
Sezione Gente di Mare
Pec: __________@pec.mit.gov.it

Argomento: Decreto Direttoriale n._____ del______ - Programma definitivo del corso
______________________________________ (1)

Con riferimento all'argomento si comunicano le seguenti informazioni relative all'attivazione del corso ____nr. _______che si svolgerà dal____ al_________ presso la sede_________

GIORNO	DATA	ORE LEZIONE						NOMINATIVO ISTRUTTORE E PROFILO DIDATTICO	STRUTTURE UTILIZZATE	
		ORE TEORIA			ORE PRATICA				AULE E LABORATORI E CAPACITA'/ CAPIENZA DISCENTI	PISCINA E CAMPO PROVE
		TOTALE ORE			**TOTALE ORE**					
		TOTALE ORE CORSO								

DATA ESAME ________________________

ELENCO DEI DISCENTI				
COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE (ELEMENTO IDENTIFICATIVO UNIVOCO)	NR. DI MATRICOLA E COMPARTIMENTO ISCRIZIONE	Estremi/tipo documento di riconoscimento PASSAPORTO O C.I. PER IL PERSONALE NON ISCRITTO

IL DIRETTORE DEL CORSO

____

(timbro - firma autografa leggibile e per esteso)

(1) **Tale programmazione deve essere presentata separatamente per ciascun corso di addestramento ed entro un'ora dall'avvio del corso (art. 24** comma 2)

ALLEGATO *20*

Elenco dei Decreti modificati attraverso il presente Decreto ai sensi dell'articolo 25, comma 2., nella parte relativa alla composizione delle COMMISSIONI ESAMI

1. L'articolo 4, comma 1, del Decreto 1 aprile 2016, nella sua versione consolidata, concernente "l'Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti" e pubblicato in G.U. n. 85 del 12/04/2016 è così sostituito:
   "1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta e dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso di addestramento Avanzato Gas Liquefatti in qualità di membro e segretario."
2. L'articolo 4, comma 1, del Decreto 1 aprile 2016, nella sua versione consolidata, concernente "l'Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici" e pubblicato in G.U. n. 85 del 12/04/2016 è così sostituito:
   "1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso di addestramento Avanzato prodotti chimici in qualità di membro e segretario."
3. L'articolo 4, comma 1, del Decreto 1 aprile 2016, nella sua versione consolidata, concernente "l'Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi" e pubblicato in G.U. n. 86 del 13/04/2016 è così sostituito:
   "1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta, al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso di addestramento Avanzato prodotti petroliferi in qualità di membro e segretario."
4. L'articolo 4, comma 1, del Decreto 1 aprile 2016 concernente "l'Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti" e pubblicato in G.U. n. 84 del 11/04/2016 è così sostituito:
   "1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso di addestramento base gas liquefatti in qualità di membro e segretario."
5. L'articolo 4, comma 1, del Decreto 1 aprile 2016 concernente "l'Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici" e pubblicato in G.U. n. 84 del 11/04/2016 è così sostituito:
   "1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso di addestramento base prodotti petroliferi e chimici in qualità di membro e segretario."

6. L’articolo 4, comma 1, del Decreto 2 maggio 2017 concernente “Istituzioni dei corsi antincendio di base e antincendio avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere” e pubblicato in G.U. n. 111 del 15.05.2017 è così sostituito:
   “1. A completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge anche le funzioni di segretario.”
7. L’articolo 3, comma 1, del Decreto 5 dicembre 2011, nella sua versione consolidata, concernente “Istituzioni del corso di formazione all’uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (electronic chart display and information system – E.C.D.I.S.) – livello operativo” e pubblicato in G.U. n. 3 del 04.01.2012 è così sostituito:
   “1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo, un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso ECDIS che svolge anche le funzioni di segretario.”
8. L’articolo 3 comma 1, del Decreto 15 febbraio 2015 concernente “Istituzione del corso di formazione High Voltage Tecnology per il personale marittimo” e pubblicato in G.U. n. 47 del 26.02.2016 è così sostituito:
   “1. A completamento del corso per il livello operativo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), ogni candidato sostiene un esame, che verrà̀ svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso HVT che svolge anche le funzioni di segretario.”
9. L’articolo 3 comma 4, del Decreto 15 febbraio 2015 concernente “Istituzione del corso di formazione High Voltage Tecnology per il personale marittimo” e pubblicato in G.U. n. 47 del 26.02.2016 è così sostituito:
   “4. A completamento del corso per il livello direttivo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà̀ svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso HVT che svolge anche le funzioni di segretario.”
10. L’articolo 7 comma 1, del Decreto 16 novembre 2017 concernente “Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF” e pubblicato in G.U. n. 282 del 02.12.2017 è così sostituito:
    “1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad

una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso IGF che svolge anche le funzioni di segretario."

11. L'articolo 8 comma 1, del Decreto 16 novembre 2017 concernente "Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Codice IGF" e pubblicato in G.U. n. 282 del 02.12.2017 è così sostituito:
"1. Al completamento del corso di addestramento avanzato ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso IGF che svolge anche le funzioni di segretario."
12. L'articolo 4 comma 1, del Decreto 15 febbraio 2016 concernente "Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri" e pubblicato in G.U. n.47 del 26.02.2016 è così sostituito:
"1. Al termine dei corsi di addestramento di cui all'art. 2, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta dinanzi ad una commissione presieduta, da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso di addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri che svolge anche le funzioni di segretario."
13. L'articolo 3 comma 1, del Decreto 12 dicembre 2015, nella sua versione consolidata, concernente "Istituzione del corso di formazione leadership and teamwork per il personale marittimo" e pubblicato in G.U. n. 6 del 09.01.2016 è così sostituito:
"1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di cui all'art. 2, un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso di addestramento Leadership and Teamwork che svolge anche le funzioni di segretario."
14. L'articolo 3 comma 1, del Decreto 9 marzo 2016 concernente "Istituzione del corso di formazione uso della leadership e delle capacità manageriali" e pubblicato in G.U. n. 66 del 19.03.2016 è così sostituito:
"1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo del le capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso di addestramento uso della Leadership e delle Capacità Manageriali che svolge anche le funzioni di segretario."
15. L'articolo 4 comma 1, del Decreto 25 ottobre 2016 concernente "Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci – M.A.B.E.V." e pubblicato in G.U. n. 264 del 11.11.2016 è così sostituito:

"1. Al completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso M.A.B.E.V. che svolge anche le funzioni di segretario."

16. L'articolo 4 comma 1, del Decreto 25 ottobre 2016 concernente "Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci" e pubblicato in G.U. n. 265 del 12.11.2016 è così sostituito:

    "1. Al completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso M.A.M.S. che svolge anche le funzioni di segretario."

17. L'articolo 7 comma 1 del Decreto 5 giugno 2018 concernente "Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al polar code" e pubblicato su G.U. n. 137 del 15.06.2018 è così sostituito:

    "1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso Polar che svolge anche le funzioni di segretario."

18. L'articolo 8 comma 1 del Decreto 5 giugno 2018 concernente "Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al polar code" e pubblicato su G.U. n. 137 del 15.06.2018 è così sostituito:

    "1. Al completamento del corso di addestramento avanzato, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso Polar che svolge anche le funzioni di segretario."

19. L'articolo 4 comma 1 del Decreto 7 agosto 2001 concernente "Modifiche al Decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ed elaborazione automatica dei dati – A.R.P.A." e pubblicato in G.U. n. 209 del 08.09.2001 è così sostituito:

    "1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso Radar A.R.PA. che svolge anche le funzioni di segretario."

20. L'articolo 4 comma 1 del Decreto 7 agosto 2001 concernente "Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio" e pubblicato in G.U. n. 212 del 12.09.2001 è così sostituito:
    "1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio, un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà̀ svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso Radar A.R.PA.-Bridge Teamwork che svolge anche le funzioni di segretario."
21. L'articolo 4 comma 1 del Decreto 7 agosto 2001 concernente "Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il personale marittimo" e pubblicato in G.U. n. 211 del 11.09.2001 è così sostituito:
    "1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale, un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso Radar osservatore normale che svolge anche le funzioni di segretario."
22. L'articolo 3 comma 1 del Decreto 2 maggio 2017 concernente "Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo" e pubblicato in G.U. n. 110 del 13.05.2017 è così sostituito:
    "1. Al completamento del corso, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori accreditato per il corso sopravvivenza e salvataggio che svolge anche le funzioni di segretario."

ALLEGATO *21*

VIOLAZIONI DI GRAVI ENTITA'
art. 7 D.D. 850/2024 del 18/06/2024

Violazione delle previsioni presenti nel decreto disciplinante l'erogazione dei corsi:

1. Ammettere un discente alla frequenza di un corso di addestramento con documentazione amministrativa attestante il rispetto dei requisiti assente o parziale o errata (art. 4),
2. Mancato rispetto della propedeuticità nell'erogazione dei corsi di Basic Training (art. 5),
3. Mancato rispetto dell'orario giornaliero delle lezioni (art. 6),
4. Mancato rispetto della competenza dell'istruttore nella trattazione degli argomenti (art. 6 comma 3),
5. Mancata comunicazione di sostituzione del corpo istruttori con istruttore con medesimo profilo istituzionale già accreditato per il medesimo corso (art. 6 comma 6),
6. Mancata comunicazione di cambio di aula, tra quelle già autorizzate con il medesimo Decreto (art. 6 comma 7),
7. Mancato invio, nei termini previsti dal decreto, del calendario mensile o settimanale dei corsi (art. 7 comma 1),
8. Mancato rispetto del periodo di inattività di almeno quindici giorni calendariali nel mese di agosto (art. 7 comma 4),
9. Mancato invio, nei termini previsti dal decreto, del calendario settimanale dei corsi (art. 7 comma 5),
10. Mancato o ritardato invio della comunicazione di avvio del corso (art. 23)
11. Mancata annotazione sul Registro del Corso delle assenze di un discente (art. 8 comma 2),
12. Mancata annotazione sul Registro del Corso degli argomenti trattati e/o della firma dell'istruttore (art. 15 comma 2),
13. Erogazione di un corso in lingua diversa dall'italiano senza preventivo nulla osta rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 10),
14. Mancata annotazione sul Registro Unico dei Corsi erogati di un corso (art. 12),
15. Errata registrazione del corso erogato sul Registro Unico dei Corsi erogati (art. 12 commi 2 e 3),
16. Mancata annotazione sul Registro unico degli attestati rilasciati di un attestato (art. 14 comma 2),
17. Errata registrazione dell'attestato rilasciato sul Registro Unico degli attestati (art. 14 commi 2 e 3)
18. Erogazione quale istruttore di una parte del programma del corso da parte del Direttore del Corso (art. 16 comma 6),
19. Mancata ottemperanza delle funzioni precipuamente affidate al Direttore del Corso come elencate all'articolo 16 commi 8 e 10 (art. 16 commi 8 e 10),
20. Erogazione quale istruttore di una parte del programma del corso da parte del Vicedirettore del Corso quando svolge le funzioni di Direttore del Corso (art. 17 comma 3),
21. Mancata ottemperanza delle funzioni precipuamente affidate al Direttore del Corso da parte del Vicedirettore, laddove ricopra le funzioni per l'intera erogazione di un corso, come elencate all'articolo 16 commi 8 e 10 (art. 17 comma 5).

24A06577

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena. (Ordinanza n. 1115).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di operare un raccordo con la gestione commissariale già in essere, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori a partire dal 18 settembre scorso;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

Raccordo tra la gestione commissariale di cui all'OCDPC n. 1112/2024 e il presente contesto emergenziale

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana, già Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, opera in qualità di Commissario delegato anche per il presente contesto emergenziale, assicurando il necessario raccordo tra le due gestioni.

2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 indicata in premessa, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'art. 12 della citata OCDPC n. 1112/2024.

3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1112/2024 sono aggiornati, in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue:

i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonché per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all'art. 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;

ii) l'obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del piano di cui alla lettera *i)* viene assolto secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'art. 10.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse autorizzate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024 in relazione al presente contesto emergenziale, che sono versate nella contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024.

2. Considerata la sovrapposizione temporale degli eventi, ai fini della copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa individuate nella citata ordinanza n. 1112/2024, in occasione di rimodulazioni ed integrazioni del Piano degli interventi è possibile utilizzare indistintamente sia le risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 sia quelle di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2024, nonché le ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 3.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

24A06614

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2024)**, coordinato con la legge di conversione 13 dicembre 2024, n. 191** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6.1. Le lettere c) *e* d) *del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate»;*

0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

a) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del *decreto-legge* 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove pre-

visti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al *punto 6*-bis*)* dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

a-bis*) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;*

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

1-*ter*. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, *o del comma 1*-bis *è riservata* una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme *e simultanea* dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-*bis*, *al Ministero della cultura, che vi si uniforma*. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

2-bis*) al comma 2*-bis*, ultimo periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;*

3) *al comma 2*-octies*, al primo periodo, le parole: «Il presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5»;*

4) dopo il comma 2-*octies* è inserito il seguente:

«2-*novies*. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica *di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS* e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica *di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS* di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-*bis*. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente

e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. *La comunicazione di cui al periodo precedente* è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 10 *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di *assoggettabilità a VIA originario*. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

b-bis*) all'articolo 23, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

g-quater*) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente*;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*.»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-*quinquies*:

2.1) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

2.2) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole *ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo*»;

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;

f) all'articolo 26-*bis*, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

*f-*bis*) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura";*

g) (soppressa)

2. *Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera* e), *del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.*

3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto *legislativo n. 152 del 2006*. I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 19, 23, 24, 25, 26-*bis* e 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, S.O., n. 96, come modificato dalla presente legge:

"Art. 6 (Oggetto della disciplina)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-*bis*. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

3-*ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale.

Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-*bis*) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

c-*ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*.

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell'allegato II-*bis* alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

6.1. Le lettere c) *e* d) *del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate.*

6-*bis*. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

7. La VIA è effettuata per:

a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;

b) i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;

f) i progetti di cui agli allegati II-*bis* e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

8.

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera *d)*, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

9-*bis*. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9.

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.

10-*bis*. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera *a)*, le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-*ter*, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;

b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera *a)* del presente comma;

14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*quater*, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208.

15. Per le installazioni di cui alla lettera *a)* del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-*quater*, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.".

"Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

3.

4.

4-*bis*. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-*ter*. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal *competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*.

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome. 104

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;

b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;

d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;

e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 105

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.".

"Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS)

1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al

comma 2-*bis danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti* aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-*bis* alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, *sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;*

b) *contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;*

c) *rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);*

d) *valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.*

La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-*bis* del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.

1-bis. *Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:*

0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili;

0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie;

a) *i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto* 6-bis*) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;*

a-bis*) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;*

b) *gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;*

c) *i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.*

1-ter. *Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1*-bis *è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1*-bis*, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.*

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale.

2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-*bis*, si applica l'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commis-

sione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell'interessato. La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 30 giugno *2026*.

2-*ter*. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-*bis*, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-*quater*. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-*bis*, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-*quinquies*. In relazione a quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater*, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-*sexies*. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-*septies*. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-*bis* al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

2-*octies*. *I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo* si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all' articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. *Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.*

2-novies. *Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.*

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC.

5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-*bis* restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo.

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall' articolo 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall'autorità competente.

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l'autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.".

"Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA)

1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a

quanto contenuto nell'allegato IV-*bis* alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-bis. *L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.*

7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente *in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale*, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell'allegato II-*bis* e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. *Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.*

11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.".

"Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti)

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*;

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

g-*bis*) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

g-quater*) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre*

2000, n. 445, relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica *al proponente nonché* a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.".

"Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere)

1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. *Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis *si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.* Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, di procedere all'archiviazione.

*4-*bis. *Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies. *Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies.

5. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.".

"Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA)

1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, *il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*.

2-*bis*. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, la Commissione di cui al medesimo comma 2-*bis* si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'

articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-*bis*.

2-*ter*. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-*bis*, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*.

2-*quater*. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-*quinquies*. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, può applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo.*

2-*sexies*. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-*bis*, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

a-*bis)* le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e)*. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento *ovvero di modifiche, anche progettuali,* il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-bis. *Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.*".

"Art. 26-*bis* (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-*bis*, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello *studio di impatto ambientale*, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-*bis*, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-*bis*. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-*bis*, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

"Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte II del presente decreto;

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;

d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-*ter* e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-*sexies* e 29-*septies*.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.259

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e)*, di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.

7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la

sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal *competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura*, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis* della legge n. 241 del 1990.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera *a)*, e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.".

Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2000, S.O., n. 30:

"Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".

"Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".

Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

"Art. 33 (Oneri istruttori)

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di

assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-*bis*. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-*nonies* o del riesame di cui all'articolo 29-*octies* e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-*decies* sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-*bis*. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-*ter*. Nelle more del decreto di cui al comma 3-*bis*, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-*bis*, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*bis*, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.".

Si riporta il testo dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: "Codice dell'ordinamento militare", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010, S.O., n. 84, come modificato dalla presente legge:

ART. 355 (Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. *A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.*

2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente. *Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione.*

5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, è reso in base alla normativa vigente.

6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.".

Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2022:

"Art. 20. Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produ-

zione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'

articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di spese.

3-*ter*. Il commissario speciale di cui al comma 3-*bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

3-*quater*. Quota parte degli utili della Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.".

Art. 2.

Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

1. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

b) al comma 10, le parole: «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

c) il comma 13 è abrogato;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: *«, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3»*;

b) al comma 2, le parole: «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 *del presente articolo*, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento *e a condizione che* i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a)*, e 13*, le parole: «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

6. *All'articolo 5-*bis *del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, le parole: «entro il 15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;*

b) *al comma 4, primo periodo, le parole: «10 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2018,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2019:

"Art. 11-*ter*. Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi

1. *(abrogato)*

2. *(abrogato)*

3.*(abrogato)*

4.*(abrogato)*

5.*(abrogato)*

6.*(abrogato)*

7.*(abrogato)*

8.*(abrogato)*

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

9-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.

10. *I canoni* annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

13.*(abrogato)*.".

Si riporta il testo dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, recante: "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 agosto 1967, n. 194:

"Art. 29.

La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'art. 2.".

Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante: "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1996, S.O., n. 219:

Art. 13. Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo slittamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

(*omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante: "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energeti-

co nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991:

"Art. 9. Concessione di coltivazione. Disposizioni generali

(*omissis*)

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

(*omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 17, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge

"Art. 6 (Oggetto della disciplina)

(*omissis*)

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro *nove* miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione , rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.".

Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 98 del 28 aprile 2022, come modificato dalla presente legge:

Art. 16. Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, *e 3*.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni *di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali*.

3. *Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.*

4.*(abrogato)*

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;

b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera *a)*, sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera *a)*.

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 *e 3* che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera *b)*, sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2 *e 3* in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *a)*. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b)*.".

Si riporta il testo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2022:

"Art. 5-*bis*. Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale

1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita *nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.

3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il *10 dicembre 2027*. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".

Art. 3.

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente:

«i-*bis*) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa *dell'Unione europea*»;

b) all'articolo 77:

1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

2) al comma 10-*bis*:

2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» e le parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»;

2.2) alla lettera *a)*, dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

2.3) alla lettera *b)*, dopo le parole: «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da: «purché sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

3) dopo il comma 10-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«10-*ter*. Il comma 10-*bis* si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b)* del comma 10-*bis* siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-*quater*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-*bis* alle Autorità di bacino competenti.»;

c) all'articolo 78-*quater*, comma 1, lettera *c)*, le parole: «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-*bis e 10-ter*»;

d) all'articolo 104, comma 4-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la normativa *dell'Unione europea*, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-*bis*),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «*nonché di* riuso».

2. Ferme restando le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e di cui all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, *n. 55,* e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 210 dell'8 settembre 2023,* ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento *(UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato *(UE) 2024/1765 della Commissione*, dell'11 marzo 2024, nonché di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-bis. *In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.*

2-ter. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149*-bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149*-bis *ovvero in favore di quest'ultima società.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articolo 74, comma 1, 78-*quater*, 104, 141, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge

"Art. 74 (Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

e) esuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

i-bis*) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea*;

(*omissis*).".

"Art. 77

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

c) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni della presente parte terza qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:*

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera *a)*, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-*bis*. Le regioni *e le province autonome di Trento e di Bolzano* non violano *le disposizioni della presente parte terza* nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento*, anche temporaneo,* del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento*, anche temporaneo,* da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

10-ter. *Il comma 10*-bis *si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:*

a) *siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;*

b) *siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;*

c) *le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera* b) *del comma 10*-bis *siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;*

d) *per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.*

10-quater. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10*-bis *alle Autorità di bacino competenti.".*

"Art. 78-*quater* (Inquinamento transfrontaliero)

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:

a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;

b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;

c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai *commi 6, 7, 10, 10*-bis *e 10-ter* dell'articolo 77

2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.".

"Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico

4-*bis*. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei *nonché nei casi di crisi idrica*, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, ivi incluse, compatibilmente con la normativa eurounitaria, le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-*bis*), a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero

destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-*bis*. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.".

"Art. 141 (Ambito di applicazione)

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione *nonché di riuso* delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.".

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2017:

"Art. 2. Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

(*omissis*)

2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale.

(*omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2019:

"Art. 4-*septies*. Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso.

1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

(*omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 2019:

"Art. 5. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale

(*omissis*)

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55

, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, il quale cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario

(*omissis*).".

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua è pubblicato nella G.U.U.E. 5 giugno 2020, n. L 177.

Il Regolamento Delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi è stato pubblicato nella G.U.U.E. 20 giugno 2024, Serie L.

Si riporta il testo degli articoli 99 e 149-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

"Art. 99 (Riutilizzo dell'acqua)

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue.

2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.".

"Art. 149-*bis* (Affidamento del servizio)

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-*bis*. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-*ter*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.".

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 recante: "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.117 del 21 maggio 1999:

"Art. 1. Trasformazione in società per azioni.

1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: «ente», è trasformato in società per azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese S.p.a.», di seguito denominata: «società». La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale è approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previste dalle vigenti norme di legge.

3. La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.

4. La società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.

5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della società presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.".

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2012,

convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.111 del 14 maggio 2012:

"Art. 2 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

1-*ter*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332

, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474

, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

2-*bis*. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-*bis*, ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono notificati altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*, che diano luogo a una situazione eccezionale, non

disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-*bis*, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* e al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-*ter*, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-*bis* del codice civile

. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-*ter*, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.

5-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.

6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli

atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote secondo le procedure di cui all'articolo 2359-*ter* del codice civile

. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione le seguenti circostanze:

a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) che l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.

7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:

1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;

b-*bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

7-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-*ter* è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-*bis*, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.".

Art. 4.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.

2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212:

1) al comma 2, *alinea,* secondo periodo, la parola: «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera *i)*, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) *dopo il comma 16, è inserito il seguente*:

«*16*-bis. *Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura*»;

a-bis*) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis*. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221*-bis *al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera* h*), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221*-bis *di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere* a) *e* c)*, del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter*»;

a-ter*) all'articolo 224:*

1) al comma 3, lettera n)*, dopo le parole: "nazionali o esteri," sono inserite le seguenti: "o da operatori economici anche non consorziati," e le parole: "in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite dalle seguenti: "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti"*;

2) al comma 5-ter*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere* a) *e* c)*, ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private";*

b) all'allegato L-*quinquies*, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023*, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo *decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023*.

3-bis*. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2009 convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre2019, n. 257:

"Art. 14-*bis*. Cessazione della qualifica di rifiuto

(*omissis*)

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

(*omissis*).".

Si riporta il testo degli articoli 212, 221, 224 e dell'allegato L-*quinquies*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:

"Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali)

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati

composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da *ventuno* membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui *tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti* e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;

f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere *e)* ed *f)*, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Sezioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi.

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *g)*. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;

d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

16-bis. *Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

7. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

19-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp)* del comma 1 dell'articolo 183.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.".

"Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ((riferibili ai propri prodotti)) ((...)) ((...)) definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. ((Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.))

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)* del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordati. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio ((ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 198, comma 2-*bis*)).

5.

6.

7.

8.

9.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:

a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;

b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;

c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera *b)*;

d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;

e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;

f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;

g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

10-bis. *I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221*-bis *al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera* h)*, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221*-bis *di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere* a) *e* c)*, del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter*.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.".

"Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto ((adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy . Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy)).

2.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione di cui articoli 221-*bis*, comma 7-*bis* e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e gli altri operatori economici. Destina, eventualmente, una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera *h)*, ai consorzi, di cui all'articolo 223, che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;

f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *e)*, *f)* e *g)*;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *c)*, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera *b)*, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati;

n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, *o da operatori economici anche non consorziati,* i dati relativi ai flussi degli imballaggi *trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti*. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.

5-*ter*. *L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere* a) *e* c)*, ovvero a uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private*. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. (88)

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera *h)*, sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

8. Il contributo ambientale del Conai, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4, è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imbal-

laggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonché da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per ciascuna tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, per le attività svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima è determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.

9.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro delle attività produttive.

11.

12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con Ministro dello sviluppo economico, a definire la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 è sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio, anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223 e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*. Nel caso in cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme particolari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.".

"Allegato L-*quinquies* - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-*ter*), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

*20-*bis. *Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.*

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.".

Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, recante: "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2022, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4 Promozione dell'economia circolare

1. *Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*".

Art. 5.

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui *al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara*, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale *nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale*, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e *dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma* per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina *dell'Unione europea* e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. *Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti*

provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale.

Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto *previsto dal regolamento di cui al decreto* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'*articolo 184*-bis *del decreto* legislativo n. 152 del 2006*, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;*

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articoli 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*quater*, commi 1 e 2, del medesimo decreto.

1-*quinquies*. *Il Programma di cui al comma 1*-quater*, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1*-quater*,* contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater*. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. *Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure* di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. L'adozione del *Programma* di cui al comma 1-*quater* sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo *Programma*, ivi incluse le autorizzazioni *di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006*. Eventuali interventi contenuti nel *Programma* da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del *Programma* con le modalità di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante: "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2018, come modificato dalla presente legge:

"Art. 9-*bis*. Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

1-*bis*. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4.

1-quater. *Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di*

cui al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) *dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;*

b) *di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;*

c) *di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;*

d) *di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*quater*, commi 1 e 2, del medesimo decreto.*

*1-*quinquies. *Il Programma di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-*quater*, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater. *Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-*quater.

*1-*sexies. *L'adozione del Programma di cui al comma 1-*quater *sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-*quater *e 1-*quinquies.

*1-*septies. *Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater, *1-*quinquies *e 1-*sexies *non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*".

Art. 5 - *bis*

Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica

*1. In conformità alla decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2022, all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* c)*, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;*

b) *alla lettera c-*bis*), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2028».*

*2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-*ter *del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validità alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-*ter*, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 16-*ter*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, S.O. 40, come modificato dalla presente legge:

"Art. 16-*ter* – Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 7-*quater*, 7-*quinquies*, 7-*septies* e 7-*octies* del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;

b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe;

c) fino *al 31 dicembre 2027*, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-*bis*) a partire dal *1° gennaio 2028* i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:

a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4;

b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4;

c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4;

d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.

4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attua-

zione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.".

Art. 6.

Misure urgenti in materia di bonifica

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, *del medesimo decreto legislativo,* l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-*ter*:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «*, con oneri* a carico del medesimo,»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-*ter*:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «, con oneri a carico del medesimo,»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 242, 244 e 248, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, come modificati dalla presente legge:

"Art. 242 - procedure operative ed amministrative

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni d issenzienti espresse nel corso della conferenza.

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

a) i parametri da sottoporre a controllo;

b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza della cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

7-*bis*. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione dell'attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto.

La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

13-*bis*. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

13-*ter*. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC *di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato* 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle *concentrazioni* rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le *concentrazioni* riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.".

"Art. 244 - ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento*, con oneri a carico del medesimo,* e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

*4-*bis*. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*".

"Art. 248 - controlli

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7.

2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-*bis* dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.".

Art. 7.

Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, *nominate* con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui *per ciascuno degli anni* dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, *si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento* del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024*, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante: "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 dicembre 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4-*ter* - Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale

1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. *Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo* decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*1-*bis. *Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente*

dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del commissario di cui al presente comma è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.

3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.".

Art. 8.

Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a *posizione geografica e tipologia del dissesto e delle opere nonché* agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma,* e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 15 novembre 2021, è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2011:

"Art. 2 - Comunicazione dei dati

I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».".

Art. 9.

Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico

1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, *del medesimo codi-*

ce, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico *ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato* al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023,non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-*ter*. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, *convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014,* intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».

2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico *di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera* a)*, del presente articolo.*

3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano *degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico* a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2*, del citato decreto-legge n. 133 del 2014.*»;

b) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-*ter*.

2-*quinquies*. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, *del citato decreto-legge n. 133 del 2014*, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a *ogni disposizione di legge diversa* da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'*Autorità di bacino distrettuale* delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*, come modificato dal comma 1, lettera* a)*, del presente articolo.*

5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a *ogni disposizione di legge diversa* da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario di cui al comma 4 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 28 del 2 febbraio 2019,* operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1,

comma 9, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, omettano di trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021.

7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni *di euro* per l'anno 2024»;

b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 10, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*.».

*8-*bis. *All'articolo 20-*octies*, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di cui al comma 2, lettera* c)*, del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8.*

9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «il programma nazionale di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

1) il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera *b)*, numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. *All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».

*9-*bis. *Per il potenziamento delle attività finalizzate a rafforzare, la tutela del territorio e la gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro il 30 aprile 2025, sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di cui al primo periodo.*

*9-*ter. *Agli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui*

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto che continuano a essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché le disposizioni relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, *come introdotto* dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, come modificato dalla presente legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 11 novembre 2014, S.O., 85, come modificato dalla presente legge:

Art. 7 - Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4";

3) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* unicità della gestione»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148";

b-*bis*) all'articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione";

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:

"Articolo 149-*bis* (Affidamento del servizio).

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-*bis*. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-*ter*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso";

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";

3).

3-*bis*) al comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"b-*bis*) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara";

4) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento";

5) al comma 2, lettera *m)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previ-

sioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

7) il comma 7 abrogato;

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";

2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

"Articolo 158-*bis*) (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-*bis* alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-*bis*. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:

a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;

b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.";

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;

2. Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni

e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. *Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnicoeconomica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del medesimo codice, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del sesto periodo è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito*. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2-bis. *Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.*

2-ter. *Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.*

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012, destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse

destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

7-*bis*. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

7-*ter*. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

8-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito delle pertinenze idrauliche".

9.

9-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

9-*ter*. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

9-*quater*. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016".

9-*quinquies*. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

"367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-*bis*".

9-*sexies*. Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

9-*septies*. All'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "della programmazione 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020".

9-*octies*. Al comma 256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all'individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell'ordinanza di sgombero di cui al comma 351".".

Si riporta il comma 240, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009:

"240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.".

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2014, come modificato dalla presente legge:

ART. 10 - Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali è già intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.

2-*ter*. *Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo*. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. *Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, così come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del citato decreto-legge n. 133 del 2014*. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario

2-quater. *Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2*-ter.

2-quinquies. *Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, i commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.*

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali è fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro.

4. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario di Governo può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario di Governo è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.

7. Ai fini delle attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato è soppresso.

Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni già esercitate dall'Ispettorato generale».

7-*bis*. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori.

8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le seguenti: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero".

8-*bis*. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8.

9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera *a)*».

11. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11-*bis*. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: "entro il 22 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 22 dicembre 2015".

12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6.1.

Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.

Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: «5-*ter*, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, è attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.»

12-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-*sexies* è aggiunto il seguente:

"6-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano".

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13-*bis*. All'articolo 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".

13-*ter*. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-*ter*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-*bis*.".

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2011.

Si riporta comma 140, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:

"140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.".

Il decreto legislativo 29/12/2011, n. 229 recante: “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2012.

Si riporta il testo dell’articolo 20-*ter* e 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2023, come modificato dalla presente legge

“Art. 20-*ter*. Commissario straordinario alla ricostruzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell’incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario.

3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell’emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie.

Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l’emergenza ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, commi 4 e 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l’impiego congiunto con l’amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all’incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell’ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.

6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* con gli interventi di rispettiva competenza;

b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *e)*;

c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *e)*:

1) nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d’intesa con le regioni interessate;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all’articolo 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all’articolo 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;

d) informa periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all’articolo 20-*quater* sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

f) assicura l’indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* nei territori colpiti, anche nell’ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all’articolo 20-*quater*.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 *e di 10 milioni di euro per l'anno 2024*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a *15 milioni di euro per l'anno 2024*, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies.

11. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.".

"Art. 20-*octies*. Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*, in particolare:

a) degli immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, degli immobili di edilizia residenziale pubblica, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla medesima lettera *a)* in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale per le opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale per i beni culturali danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e prevede il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture, e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale per le infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui al medesimo articolo 20-*bis*, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali e ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3-*bis*, nel limite di 255 milioni di euro, comprensivo di IVA, per le infrastrutture ferroviarie, comprendente altresì l'individuazione, per le infrastrutture stradali, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del presente decreto. Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi stipulato tra la RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree a ciò destinate devono mantenere la destinazione urbanistica a uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro otto mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, nonché acquisito il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti nei piani di cui al primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021. *I piani di cui al comma 2, lettera* c)*, del presente articolo possono essere predisposti e approvati anche per stralci, che possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20*-ter*, comma 8.*

7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 20-*ter*, comma 3, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

8. Dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera *b)*, e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c)*, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-*ter*, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico nazionale per la depurazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data del 6 luglio 2023.".

Si riporta il testo degli articoli 57, come modificato dalla presente legge, e 63 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge

"Art. 57 Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento;

2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere; 468

3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione;

4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione;

b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, *previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:*

1) il programma nazionale di intervento;

2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologi-

co ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

1-bis. *In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera* b), *numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.

Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

"Art. 63 Autorità di bacino distrettuale

1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

6. La conferenza istituzionale permanente:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti;

c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;

e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;

f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;

c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;

d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.

9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera *a)*, ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera *b)*.

10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 302 del 27 dicembre 2004:

Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

(*omissis*)

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011:

"Art. 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. l Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.".

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987:

"Art. 5 Fondo di rotazione

1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".

Art. 10.

Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori.»;

b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, ove adottate».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore *dell'ISIN*. Se appartenente ai ruoli *delle amministrazioni pubbliche* di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, *del citato decreto-legge n. 201 del 2011*. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014*, come modificato dal comma 2 del presente articolo,* si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4-bis. *Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera* a)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articolo 3 e 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, recante: "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016, come modificato dalla presente legge

"Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;

b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;

d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;

h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;

l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

1-bis. *Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, può adottare linee guida per specifici settori*.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.".

"Art. 4. Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.

3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.

4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie *e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1*-bis*, ove adottate*, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.".

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante: "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 6. Autorità di regolamentazione competente

1. L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresì le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.

3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori.

4. Il direttore dell'ISIN è nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potrà essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;

b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;

c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;

d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;

e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;

f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;

g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;

h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

5. Il Direttore è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attività illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

6. La Consulta è costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio:

a) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonché sulle tariffe da applicare agli operatori;

b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;

c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.

7. *Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore dell'ISIN. Se appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.*

8. L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.

9. Non può essere nominato direttore, né componente della Consulta né può far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attività professionale o di consulenza, è amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.

10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.

11. L'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed è inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'ISIN è dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalità regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.

13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attività in campo nucleare.

14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.

15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attività, dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate all'avvio delle attività di cui all'articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2011, dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è altresì assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.

17. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresì a quest'ultimo la possibilità di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito.

19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17.

20-*bis*. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN può stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

20-*ter*. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.".

Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n.112:

"Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali

(*omissis*)

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(*omissis*).".

Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante: " Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2011, S.O., n. 157,

"Art. 10 Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attività/obblighi

1. Entro il 3 marzo 2012:

a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del «Gestore di trasporto indipendente» di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;

b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera *a)*, un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera *a)*, questa è tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

(*omissis*).".

Art. 10 - *bis*

Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2025»;*

b) *al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita»;*

c) *al comma 10, le parole: «intestato alla Cassa depositi e prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «intestato al Ministero dell'economia e delle finanze»».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante: "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2024, come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici nonché produttivi o commerciali. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite del 10 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi del primo periodo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

2. La misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Possono accedere alla misura di cui al comma 1 le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 2 e che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2;

b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore a soglie stabilite con la deliberazione di cui al comma 2.

4. Per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti il continente africano proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono concessi fino al limite del venti per cento.

5. Al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, nel limite massimo di 500 milioni di euro *entro l'anno 2025*, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I finanziamenti di cui al presente comma sono concessi, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori, in coerenza con le finalità del richiamato Piano Mattei: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

6. Al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma 5, le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa sono assistite dalla garanzia dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, in misura pari all'80 per cento in relazione al singolo intervento. La garanzia dello Stato, in ogni caso riferita solo alle esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa anche nell'eventualità di finanziamento erogato congiuntamente con altri soggetti o istituzioni, è esplicita, incondizionata, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta ed è rilasciata a titolo non oneroso o comunque a condizioni concessionali, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

7. Ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria di ciascun intervento. In caso di esito favorevole, la Cassa depositi e prestiti Spa approva gli interventi e ne dà comunicazione, mediante apposita relazione, a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità e i settori di cui al comma 5, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico di cui al precedente periodo è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Comitato tecnico è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico di cui al comma 7, la Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi di cui al comma 5 con il soggetto beneficiario degli stessi. *In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita.*

9. La Cassa depositi e prestiti Spa comunica al Comitato tecnico di cui al comma 7 e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. La Cassa depositi e prestiti Spa presenta altresì ai soggetti di cui al precedente periodo, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sull'andamento di ciascun intervento ammesso alla garanzia dello Stato ai sensi del presente articolo, relativo all'esercizio precedente.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale *intestato al Ministero dell'economia e delle finanze.*

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono determinati l'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare, anche in parte, a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo di cui al comma 496 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono svolte dal Comitato tecnico di cui al comma 7.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Simest SpA versa all'entrata una quota pari a euro 50 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione *degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9*-bis *e 9*-ter, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A06733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carbidopa e levodopa, «Carbilev».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 335 del 4 dicembre 2024

Procedure europee:

SE/H/1970/001-004/DC;

SE/H/1970/001-004/IB/004;

SE/H/1970/001-004/IA/005.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBILEV, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fairmed Healthcare GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dorotheenstrasse 48, 22301 Amburgo, Germania.

Confezioni:

«25 mg/100 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568012 (in base 10) 1GB5QD (in base 32);

«25 mg/100 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568024 (in base 10) 1GB5QS (in base 32);

«25 mg/100 mg compresse» 200 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568036 (in base 10) 1GB5R4 (in base 32);

«25 mg/250 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568048 (in base 10) 1GB5RJ (in base 32);

«25 mg/250 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568051 (in base 10) 1GB5RM (in base 32);

«25 mg/250 mg compresse» 200 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568063 (in base 10) 1GB5RZ (in base 32);

«25 mg/250 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568075 (in base 10) 1GB5SC (in base 32);

«25 mg/250 mg compresse» 120 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 048568087 (in base 10) 1GB5SR (in base 32).

Principi attivi: carbidopa e levodopa.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Fair-Med Healthcare GmbH - Maria-Goeppert-Straße 3, 23562 Lubecca, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06617

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Hexal».

Con la determina n. aRM - 249/2024 - 1392 del 29 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MELOXICAM HEXAL;

confezione: 037067093;

descrizione: «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067081;

descrizione: «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067105;

descrizione: «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067079;

descrizione: «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067067;

descrizione: «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067055;

descrizione: «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067042;

descrizione: «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067030;

descrizione: «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067028;

descrizione: «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 037067016;

descrizione: «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06618

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giantrix»

Con la determina n. aRM - 248/2024 - 734 del 29 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Menarini International Operations Luxembourg S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GIANTRIX;

confezione A.I.C. n. 049679754;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679739;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679727;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679715;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679741;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679703;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679691;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679689;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679677;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679665;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679653;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679638;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679626;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679614;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679640;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679602;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679590;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679588;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679576;

descrizione: «40 mg/10 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679564;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679552;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679537;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679525;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679513;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679549;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679501;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679499;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 10×28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679487;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679475;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679463;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679451;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679436;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679424;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679412;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679448;

descrizione: «40 mg/5 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679400;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679398;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679386;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679374;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679350;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679347;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679335;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679362;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679323;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679311;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679309;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679297;

descrizione: «40 mg/10 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679285;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679261;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679259;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679246;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679273;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679234;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679222;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679210;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679208;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679196;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679172;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679160;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679158;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679184;

descrizione: «40 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679133;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679121;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679119;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 500×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679107;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679095;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679083;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679071;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 10×28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679145;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe;

confezione A.I.C. n. 049679069;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679057;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679044;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679032;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679020;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc/al;

confezione A.I.C. n. 049679018;

descrizione: «20 mg/5 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A06619

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sul Libretto *smart*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a valere sul Libretto *Smart*, a partire dal 16 dicembre 2024, è consentita la disattivazione anticipata degli accantonamenti relativi ai depositi *Supersmart*, per importi parziali pari ad un minimo di 50 euro incrementabile di multipli di 50 euro, fermo restando l'importo minimo previsto per le somme accantonate, pari a 500 euro.

È altresì consentita la disattivazione anticipata degli accantonamenti relativi alle offerte *Supersmart* attivate prima del 21 luglio 2024 e non ancora scadute, per importi parziali pari ad un minimo di 50 euro incrementabile di multipli di 50 euro, fermo restando l'importo minimo previsto per le somme accantonate, pari a 1.000 euro.

La disattivazione parziale potrà essere richiesta attraverso i canali puntualmente indicati nel foglio informativo del Libretto *Smart*.

A partire dalla medesima data, le nuove condizioni generali di contratto per la sottoscrizione dei Libretti *Smart* - modificate e integrate - sono disponibili in forma integrale nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito di Poste Italiane www.poste.it.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto *Smart*, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

24A06722

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ubicato nel Comune di Fiorano Modenese

Con decreto n. 142 del 4 novembre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2024 n. 4194, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ubicato nel Comune di Fiorano Modenese (MO) identificato in catasto terreni al foglio 15, particelle 423 e 424 e al foglio 16, particella 666 e in catasto fabbricati al foglio 15, particella 424, della superficie di mq 2.390.

24A06615

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'*ex* alveo Roggia Rosà, in località Cà Dolfin nel Comune di Rosà.

Con decreto n. 159 del 14 novembre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2024, n. 4169, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'*ex* alveo Roggia Rosà ubicato in località Cà Dolfin nel Comune di Rosà (VI), censito al NCT fg. 10, particella 792 di complessivi 660 mq.

24A06616

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0495
Yen	161,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,295
Corona danese	7,4586
Lira Sterlina	0,83465
Fiorino ungherese	409,78
Zloty polacco	4,3185
Nuovo leu romeno	4,9767
Corona svedese	11,503
Franco svizzero	0,9324
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,5865
Rublo russo	-
Lira turca	36,302
Dollaro australiano	1,6111
Real brasiliano	6,0941
Dollaro canadese	1,4648
Yuan cinese	7,6018
Dollaro di Hong Kong	8,1659
Rupia indonesiana	16651,89
Shekel israeliano	3,8493
Rupia indiana	88,4595
Won sudcoreano	1469,87
Peso messicano	21,3301
Ringgit malese	4,6724
Dollaro neozelandese	1,7926
Peso filippino	61,936
Dollaro di Singapore	1,4128
Baht tailandese	36,271
Rand sudafricano	18,9592

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06652

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0522
Yen	161,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,294
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,8348
Fiorino ungherese	410,98
Zloty polacco	4,3105
Nuovo leu romeno	4,9771
Corona svedese	11,523
Franco svizzero	0,9314
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,6815
Rublo russo	-
Lira turca	36,4491
Dollaro australiano	1,6191
Real brasiliano	6,1005
Dollaro canadese	1,4833
Yuan cinese	7,6265
Dollaro di Hong Kong	8,187
Rupia indonesiana	16706,73
Shekel israeliano	3,8402
Rupia indiana	88,6999
Won sudcoreano	1468,29
Peso messicano	21,5593
Ringgit malese	4,6902
Dollaro neozelandese	1,796
Peso filippino	62,04
Dollaro di Singapore	1,4153
Baht tailandese	36,411
Rand sudafricano	19,0331

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06653

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0531
Yen	159,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,267
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,834
Fiorino ungherese	412,08
Zloty polacco	4,312
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,529
Franco svizzero	0,9309
Corona islandese	144,7
Corona norvegese	11,69
Rublo russo	-
Lira turca	36,4981
Dollaro australiano	1,6247
Real brasiliano	6,1293
Dollaro canadese	1,4807
Yuan cinese	7,6347
Dollaro di Hong Kong	8,1949
Rupia indonesiana	16705,22
Shekel israeliano	3,8504
Rupia indiana	88,894
Won sudcoreano	1466,33
Peso messicano	21,8466
Ringgit malese	4,6784
Dollaro neozelandese	1,7893
Peso filippino	61,87
Dollaro di Singapore	1,4147
Baht tailandese	36,327
Rand sudafricano	19,1091

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06654

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0542
Yen	159,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,271
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,8323
Fiorino ungherese	412,83
Zloty polacco	4,31
Nuovo leu romeno	4,9773
Corona svedese	11,5375
Franco svizzero	0,9314
Corona islandese	145,1
Corona norvegese	11,664
Rublo russo	-
Lira turca	36,4814
Dollaro australiano	1,6228
Real brasiliano	6,2891
Dollaro canadese	1,477
Yuan cinese	7,6403
Dollaro di Hong Kong	8,2046
Rupia indonesiana	16734,74
Shekel israeliano	3,8453
Rupia indiana	89,0495
Won sudcoreano	1472,29
Peso messicano	21,4419
Ringgit malese	4,688
Dollaro neozelandese	1,7912
Peso filippino	61,872
Dollaro di Singapore	1,4165
Baht tailandese	36,291
Rand sudafricano	19,136

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06655

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 novembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0562
Yen	158,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,256
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,83205
Fiorino ungherese	411,75
Zloty polacco	4,296
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,518
Franco svizzero	0,9309
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,6805
Rublo russo	-
Lira turca	36,639
Dollaro australiano	1,6245
Real brasiliano	6,4361
Dollaro canadese	1,4796
Yuan cinese	7,6484
Dollaro di Hong Kong	8,2211
Rupia indonesiana	16753,81
Shekel israeliano	3,8411
Rupia indiana	89,3245
Won sudcoreano	1476,11
Peso messicano	21,537
Ringgit malese	4,6948
Dollaro neozelandese	1,7873
Peso filippino	61,939
Dollaro di Singapore	1,4159
Baht tailandese	36,217
Rand sudafricano	19,0777

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06656

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0507
Yen	157,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,266
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,82898
Fiorino ungherese	414,95
Zloty polacco	4,2905
Nuovo leu romeno	4,977
Corona svedese	11,527
Franco svizzero	0,9316
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,659
Rublo russo	-
Lira turca	36,4772
Dollaro australiano	1,6211
Real brasiliano	6,3323
Dollaro canadese	1,4748
Yuan cinese	7,6421
Dollaro di Hong Kong	8,1753
Rupia indonesiana	16703,82
Shekel israeliano	3,8205
Rupia indiana	89,001
Won sudcoreano	1475,53
Peso messicano	21,5341
Ringgit malese	4,6851
Dollaro neozelandese	1,7842
Peso filippino	61,655
Dollaro di Singapore	1,4138
Baht tailandese	36,207
Rand sudafricano	19,1038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06680

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0512
Yen	157,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,224
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,83123
Fiorino ungherese	414,65
Zloty polacco	4,2973
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,5755
Franco svizzero	0,9309
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,629
Rublo russo	-
Lira turca	36,5294
Dollaro australiano	1,622
Real brasiliano	6,382
Dollaro canadese	1,4753
Yuan cinese	7,6589
Dollaro di Hong Kong	8,1818
Rupia indonesiana	16749,14
Shekel israeliano	3,8202
Rupia indiana	89,017
Won sudcoreano	1474,9
Peso messicano	21,3906
Ringgit malese	4,6989
Dollaro neozelandese	1,7873
Peso filippino	61,584
Dollaro di Singapore	1,414
Baht tailandese	36,182
Rand sudafricano	19,0304

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06681

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0492
Yen	158,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,196
Corona danese	7,4577
Lira Sterlina	0,8283
Fiorino ungherese	414,39
Zloty polacco	4,2868
Nuovo leu romeno	4,977
Corona svedese	11,548
Franco svizzero	0,9305
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,6205
Rublo russo	-
Lira turca	36,4667
Dollaro australiano	1,6384
Real brasiliano	6,3472
Dollaro canadese	1,4755
Yuan cinese	7,6285
Dollaro di Hong Kong	8,167
Rupia indonesiana	16707,46
Shekel israeliano	3,7891
Rupia indiana	88,9315
Won sudcoreano	1487,28
Peso messicano	21,3067
Ringgit malese	4,6716
Dollaro neozelandese	1,7987
Peso filippino	61,113
Dollaro di Singapore	1,4135
Baht tailandese	36,04
Rand sudafricano	19,0679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06682

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,054
Yen	158,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,146
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,828
Fiorino ungherese	411,8
Zloty polacco	4,2745
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,5095
Franco svizzero	0,9305
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	11,66
Rublo russo	-
Lira turca	36,5975
Dollaro australiano	1,6377
Real brasiliano	6,3219
Dollaro canadese	1,4809
Yuan cinese	7,6577
Dollaro di Hong Kong	8,2027
Rupia indonesiana	16711,17
Shekel israeliano	3,7981
Rupia indiana	89,2543
Won sudcoreano	1494,61
Peso messicano	21,386
Ringgit malese	4,6666
Dollaro neozelandese	1,7985
Peso filippino	60,946
Dollaro di Singapore	1,4133
Baht tailandese	35,973
Rand sudafricano	19,0427

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06683

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0581
Yen	159,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,11
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,82855
Fiorino ungherese	414,35
Zloty polacco	4,267
Nuovo leu romeno	4,9774
Corona svedese	11,523
Franco svizzero	0,9284
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,7445
Rublo russo	-
Lira turca	36,8199
Dollaro australiano	1,6506
Real brasiliano	6,3546
Dollaro canadese	1,4882
Yuan cinese	7,6852
Dollaro di Hong Kong	8,2314
Rupia indonesiana	16743,43
Shekel israeliano	3,8074
Rupia indiana	89,613
Won sudcoreano	1502,23
Peso messicano	21,3595
Ringgit malese	4,6763
Dollaro neozelandese	1,8113
Peso filippino	61,215
Dollaro di Singapore	1,4174
Baht tailandese	35,97
Rand sudafricano	19,1076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A06684

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-294) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C